



### **Relazione al conto consuntivo 2013**

La presente relazione è il risultato di un lavoro di ricostruzione degli atti e delle procedure attivate nell'anno di riferimento 2013 ed ha l'obiettivo di rendere chiaro il percorso realizzato dal punto di vista amministrativo e contabile. Essa è parte integrante del rendiconto 2013 come da regolamento di contabilità, art. 31 della L.R. n. 21 del 2002 e artt. 46 e ss. L.R. n. 7 del 2002. Si ricorda infatti che l'incarico di Direttore Amministrativo al dott. G. Pagliarulo è stato autorizzato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 209 dell'11.05.2011, mediante collocazione in aspettativa, con decorrenza dal 16.05.2011, per la durata di anni tre, dalle funzioni di dirigente della Regione Campania, il tutto ai sensi dell'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. Si ricorda qui che in considerazione delle particolari e gravi criticità riscontrate presso l'ADISU Federico II gli obiettivi al Direttore sono stati assegnati per l'anno 2011 direttamente dall'Assessore Regionale per il diritto allo studio con nota prot n. 822 del 20.04.2011, e fatti propri dal CDA con delibera del c.d.a. n.114 del 10.05.2011, verbale n. 37. La realizzazione piena degli obiettivi gestionali è stata attestata nella relazione pervenuta al prot. n. 2998 del 26.4.2012 con oggetto verbale n. 20 del 19.4.2012 del Nucleo di valutazione dell'Azienda che approva la Relazione sulle attività e gli obiettivi dati al Direttore Amministrativo per l'anno 2011. Per l'anno 2012 gli obiettivi sono stati dati con delibera del c.d.a. n. 22 del 29.3.2012 verbali n. 7\2012 e n. 22. La realizzazione piena degli obiettivi gestionali è stata attestata nella relazione pervenuta al prot. n. 4424 del 2.5.2013 con oggetto verbale n. 4 del 30.4.2013 del Nucleo di valutazione dell'Azienda che approva la Relazione sulle attività e gli obiettivi dati al Direttore Amministrativo per l'anno 2012.

Per l'anno 2013 gli obiettivi sono stati assegnati con Delibera n. 38 del 7.6.2013 con la quale il CDA ha stabilito di approvare il Piano delle attività 2013, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 21/2002, come da proposta prot. n. 5627/2013 e di dare atto che gli obiettivi descritti nel detto Piano diventano obiettivi operativi del Direttore per l'anno 2013. La valutazione sugli obiettivi 2013 non è ancora avvenuta in quanto come chiarito con le note prot. n. 2074 del 12.2.2014 e con nota prot. n. 2876 del 6.3.2014 inviate alla Regione per avere chiarimenti in merito la valutazione andrebbe fatta dall'OIV Regionale che però non risulta nominato.

Di seguito si evidenziano gli obiettivi gestionali assegnati al sottoscritto di cui sopra. Gli obiettivi gestionali che sono stati dati e quelli extra hanno avuto come si evidenzierà anche una finalità coincidente con quanto stabilito dall'art.16, comma 4, del DL n. 98/2011, e dall'art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007. La razionalizzazione ha avuto un significato anche ai fini di quanto previsto dall'art. 15, lett. k), del Ccnl 1° aprile 1999.

1. L'attività sarà quella di utilizzare per la copertura dei posti scoperti in dotazione organica ulteriori possibili richieste di comando, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957, o assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con personale regionale, ente locale e di altre ADISU comunque con medesimo CCNL di comparto, o delle Università. Inoltre l'Azienda dopo avere attivato quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, provvederà ad attivare anche direttamente le intese previste dall'art.28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002, sempre nel rispetto del CCNL di comparto, anche in considerazione del favore previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si darà inoltre continuità agli altri strumenti previsti per l'ottimale funzionalità dell'Azienda e sopra descritti.
2. Continuare nell'attività formativa al personale secondo direttive del Direttore.
3. Predisporre una proposta di sistema di sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.
4. In presenza di forte carenza di personale attivare tutte le forme possibili di massima produttività del personale in servizio anche utilizzando compiti suppletivi su plurimi Uffici con opportuna incentivazione come previsti in CCDI.
5. Proposta Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet, posta elettronica e postazioni di lavoro da parte dei dipendenti in coerenza con Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007.
6. Costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva,



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

7. Garantire piena continuità nell'azione intrapresa recuperando i tempi di ritardo anche sulla graduatoria assestata 2011-2012. Provvedere alla liquidazione delle somme deliberate dal CDA volta per volta in relazione alle esigenze di cassa. Attivare sul sito un accesso al servizio attraverso il quale, a seguito di accreditamento e login, è possibile consultare il fascicolo elettronico dello studente nel quale sono visualizzabili gli esiti delle graduatorie.
8. Revisione del regolamento della ristorazione. Rivedere il detto regolamento con aggiornamento delle regole e della coerenza con la programmazione regionale, definendo regole chiare di rispetto per gli studenti e per gli esercizi convenzionati. Proseguire le attività ispettive del personale interno anche con eventuale incentivazione e chiedere a organi competenti verifiche del caso sugli esercizi convenzionati.
9. Piano Triennale di prevenzione della corruzione
10. Predisporre un piano programmatico dei pagamenti con le relative misure organizzative.
11. Attivare la Amministrazione aperta.
12. Presentare un Piano che indicherà una serie di obiettivi possibili di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2013 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto " **L'attività sarà quella di utilizzare per la copertura dei posti scoperti in dotazione organica ulteriori possibili richieste di comando, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n.3/1957, o assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con personale regionale, ente locale e di altre ADISU comunque con medesimo CCNL di comparto, o delle Università. Inoltre l'Azienda dopo avere attivato quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, provvederà ad attivare anche direttamente le intese previste dall'art.28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002, sempre nel rispetto del CCNL di comparto, anche in considerazione del favore previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si darà inoltre continuità agli altri strumenti previsti per l'ottimale funzionalità dell'Azienda e sopra descritti**", si relaziona quanto segue.

La premessa che occorre fare è che già nel maggio 2011 veniva fuori un quadro assolutamente critico in quanto si rilevava la mancanza di atti macroorganizzativi all'interno dell'Azienda, della relativa dotazione organica, e di professionalità apicali nell'Azienda. Al fine di ripristinare la coerenza con la normativa vigente e di poter disporre di tutto il personale dell'ADISU è stato attivato immediatamente in attuazione delle Delibere del C.d'A. nn. 121 del 15.06.2011 e 126 del 30.06.2011, il rientro immediato di n. 20 dipendenti di cat. B in comando presso l'Università Federico II. Successivamente al fine di chiarire compiti e mansioni di competenza del personale aziendale nel pieno rispetto del loro inquadramento e in coerenza con i contratti collettivi vigenti, veniva emanata una Direttiva di servizio avente ad oggetto "Personale ADISU. Compiti e Mansioni - Declaratoria allegato CCNL 31.3.99 (vedasi nota prot. n. 4487 del 23.08.2011). Con la stessa venivano date direttive a tutto il personale dell'Azienda in merito ai compiti spettanti in relazione a quanto previsto nella declaratoria di cui all'allegato A del CCNL 31.3.99. Si predispondeva apposito Regolamento generale del personale con annessa dotazione organica e programma del fabbisogno al fine di attivare, alla luce di un'attenta analisi organizzativa, una piena coerenza tra finalità istituzionali dell'A.Di.S.U. previste dalla L.R. n. 21/2002 e la struttura interna organizzativa e funzionale. Ciò ha comportato la proposta di una nuova struttura, ad oggi del tutto carente, deficitaria e incoerente che vedeva in una prima fase n. 82 impiegati di cui n. 77 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D. La nuova struttura, invece, prevede, in piena coerenza anche con il sistema ordinamentale regionale, dei macro servizi con a capo almeno un funzionario di cat. D in grado di assumere, ex art. 5 della Legge n. 241/90, compiti di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti e del relativo servizio, ed all'interno una micro struttura organica fatta di uffici con a capo almeno n.1 dipendente di cat. C in grado di assumere, in base al CCNL del 31.3.99 e del 1.4.99, le funzioni sempre ex art. 5 della Legge n. 241/90 di responsabile dell'istruttoria dei procedimenti dei singoli uffici. La proposta inviata alle OOSS, ai fini di cui all'art.6, del d.lgs. n. 165 del 2001, per la consultazione ha visto la sua approvazione in data 6.4.2012 e 13.4.2012, e il successivo invio alla Regione ai fini di cui all'art.28 della L.R. n. 21 del 2002, in data 24.4.2012. Dalla detta prima stesura di dotazione organica risultava una carenza di personale di categoria C in n.º di 36 e di categoria D in n.º9. Si rileva che



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

L'Azienda prima Opera universitaria e poi EDISU, negli anni 80, aveva una dotazione di fatto di circa 500 dipendenti. Nel 2012 l'obiettivo è stato "Necessità di sistematizzare in maniera coerente e funzionale nuove risorse umane nell'Azienda. Questo comportava la necessità di fornire alla stessa personale adeguato in attuazione della dotazione organica approvata.

La normativa vigente e le Linee operative della Regione Campania vigenti consentono all'ADISU di reperire il personale attraverso alcune modalità predefinite. Si rileva che gli strumenti possibili per sopperire alla carenze di figure in dotazione organica sono :

- Assunzioni per concorso a tempo indeterminato e determinato.
- Comandi\assegnazioni temporanee con altre PA.
- Intese di mobilità con altre PA.
- Prestazioni di servizi ex Codice appalti ex art. 10, comma 7.
- Lavoro in somministrazione e forme previste dall'art. 36 del D.lgs. n. 165 del 2001.

Come primo strumento per ricoprire i posti vacanti in dotazione organica ci sono le assunzioni a tempo indeterminato e solo alle condizioni previste dalla norma sopra citata del 2001 quelle a tempo determinato. Il sistema del reclutamento a tempo indeterminato come noto avviene previa mobilità e, solo dopo, con concorso con l'autorizzazione della Regione prevista dalla L.R. n. 21 del 2002, art. 28, comma 9. Le Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, BURC n. 35 del 4.6.2012, stabiliscono all'art.22, comma 5, che "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, delle Università o di Enti Locali, come previsto dall'art.28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7".

Con successiva Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18.6.2013 sono state approvate Le Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2013/2014 il cui Capo IV Disposizioni attuative nelle disposizioni finali recita "Sono vietati gli incarichi di consulenza, studio o ricerca ad esterni, nonché le assunzioni, anche a termine, di personale, laddove sia possibile utilizzare, con comandi o assegnazioni temporanee, il personale regionale, di altre ADISU, o di Enti Locali, come previsto dall'art. 28, commi 5 e 6, della L.R. n. 21 del 2002, previa richiesta ai predetti organi che dovranno dare riscontro entro 30gg. (da intendersi quale silenzio rifiuto); in ogni caso, restano fermi i limiti di legge previsti per le assunzioni di personale e per gli incarichi esterni ed è richiesta la previa autorizzazione della Regione Campania per le assunzioni mediante concorso. Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7 e di avvalersi di quanto disposto dall'art.1 comma 22 della L.R. n. 5 del 2013". Peraltro il richiamo a questa norma ultima farebbe pensare ad un superamento della autorizzazione regionale prevista dalla L.R. n. 21 del 2002, all'art. 28, comma 9.

Ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n. 21 del 2002 al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale e che in questa fase di riordino dell'Azienda mancano figure professionali apicali in varie articolazioni dell'Azienda. Il primo comma dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene"; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che " Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza". Il comma 12, dell'art. 70, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), statuisce che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale". L'art. 30, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto". La quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 346 del 21/04/1994, ha chiarito che, in base ai principi generali, desumibili, in subiecta materia, dal vigente ordinamento, la posizione di comando del pubblico dipendente non determini la creazione di un nuovo rapporto di impiego, in sostituzione di quello precedente, ma semplicemente una modifica del solo rapporto di servizio, nel senso che le prestazioni di lavoro vengono fornite ad un'Amministrazione diversa da quella di appartenenza. La Suprema Corte di Cassazione, Sez. L., con la sentenza n. 23933 del 25/11/2010, assimilando il comando al "distacco", ha specificato che il comando di un lavoratore disposto, dal datore di lavoro di quest'ultimo, presso altro soggetto, utilizzatore delle prestazioni lavorative, sia configurabile quando sussista, oltre all'interesse del datore di lavoro a che il lavoratore presti la propria opera presso il soggetto utilizzatore, anche il carattere temporaneo del comando, il quale non richiede una predeterminazione, più o meno lunga, della durata, ma solo la coincidenza della durata stessa con l'interesse del datore di lavoro allo svolgimento, da parte del proprio dipendente, delle proprie prestazioni a favore di un terzo, e che permanga, in capo al datore di lavoro di appartenenza, il potere direttivo, eventualmente delegabile all'utilizzatore, nonché quello di determinare la cessazione del comando. Con nota prot. n. 4541 del 31/08/2011 questa Direzione, in esecuzione al mandato ricevuto dal C.d'A. dell'azienda con delibera n. 114 del 10/05/2011 ed a seguito delle comunicazioni dell'ufficio personale nota prot. n. 3055 del 10/06/2011 e n. 3257 del 21/06/2011 dalle quali si evinceva l'assoluta carenza di professionalità apicali nell'Azienda, aveva chiesto con estrema urgenza alla Regione, alla Provincia di Napoli e alle altre Adisu campane, il distacco parziale e temporaneo di un funzionario di Cat. D da poter utilizzare per l'ufficio Contabilità personale ma non aveva ricevuto riscontro. Con nota prot. n. 6280 del 26/10/2011 questa Direzione aveva chiesto chiarimenti alla Regione Campania circa l'utilizzazione di distacchi o comandi, anche in attesa della definizione della dotazione organica e della relativa autorizzazione da parte dell'ente regionale, ma non aveva ricevuto riscontro. Con nota prot. n. 2200 del 27/03/2012 è stato richiesto alle ADISU della Regione Campania, alla Regione Campania, alla Provincia di Napoli e all'Università Federico II, di far conoscere con urgenza l'eventuale disponibilità di personale ad un distacco\comando a tempo pieno o parziale di personale con categoria e profili amministrativo e contabile con oneri a carico di questa Azienda con destinazione nei vari uffici che hanno forte criticità di personale; nella detta nota si evidenziava che in caso di mancato riscontro alla presente l'Azienda, vista l'urgenza assoluta, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.1, comma 562, della legge 296/2006, per le assunzioni a tempo indeterminato e dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti ( vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011), avrebbe provveduto a individuare le dette figure o mediante rapporto di somministrazione o mediante avviso pubblico per comando\distacco parziale o totale di dipendenti di Enti locali. Alla detta nota ad oggi hanno inviato riscontro negativo la Provincia di Napoli (nota prot. n. 2399 del 04/04/2012), l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" (nota prot. n. 2730 del 18/04/2012), mentre la Regione Campania non ha riscontrato tale richiesta entro i 10 giorni indicati ma ha provveduto ad inoltrare la richiesta di cui alla nota prot. n. 2200 del 27/03/2012 ai Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, ma ad oggi non c'è stato riscontro alla stessa. Con nota prot. n. 7509 del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7\2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP., in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, è stato richiesto al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e\o di particolare complessità o comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente. Ad oggi non c'è stato ancora riscontro. Con nota prot. n.4487 del 23.8.2011 è stata emanata una Direttiva di servizio con oggetto "Personale ADISU. Compiti e Mansioni - Declaratoria allegato A CCNL 31.3.99" che qui si richiama per relationem. Il regolamento del personale



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

approvato dal CDA con Delibera del 07/06/13, n. 39 e n. 50 del 24/07/2013, è stato preventivamente sottoposta anche alle OO.SS. nella seduta del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) nella successiva seduta del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013). Il detto regolamento prevedeva rispetto al personale dipendente impiegato (all'epoca n. 79 impiegati di cui n. 74 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D), una previsione di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12. Il Regolamento all'art. 19, stabilisce che il Direttore attua i provvedimenti di mobilità esterna e distacco o comando temporaneo totale o parziale. Il Regolamento all'art. 10, prevede che fermo restando quanto previsto prioritariamente all'art.36, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 in attesa di approvazione della dotazione organica da parte della Regione e della copertura dei relativi posti nelle categorie C e D, l'Azienda nel rispetto della normativa vigente potrà anche attivare l'istituto del comando, disciplinato dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957.

L'Azienda già da prima con disposizione n. 142 del 4.6.2012, che qui si richiama per relationem stabiliva :

- 1) di dare atto che in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda si provvederà sia con richiesta di lavoro interinale sia con la richiesta di comandi o assegnazioni temporanee a tempo pieno o parziale verso altre P.A. del comparto Regioni e EE.LL. di cui al TUEL;
- 2) di dare atto che al fine di avere il miglior risultato in tempi brevi si procederà in modo integrato in modo da poter coprire gli uffici maggiormente urgenti, in considerazione del fatto che la procedura dei comandi o assegnazioni temporanee potrebbe non garantire la rapida copertura dei posti;
- 3) di dare atto che con riferimento al lavoro somministrato si terrà conto del tetto in termini di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 dando atto che il tetto non potrà superare la somma del 50% dell'anno 2009 e comunque un tetto non superiore al 7% calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore e dunque un tetto finanziario di € 160.000,00 annuali e un numero non superiore a 6,16 che arrotondato all'unità superiore porta ad un numero massimo di 7;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.9.2000 Comparto Regioni la produttività per i lavoratori somministrati verrà liquidata secondo quanto previsto nell'accordo decentrato approvato in Azienda secondo i parametri stabiliti nel CCDI Regione Campania e sarà liquidato sul capitolo di bilancio previsto per la detta tipologia contrattuale ( vedasi parere Aran 900-2B) e dunque sul capitolo 20 del b.c.e.;
- 5) di dare atto che con riferimento ai comandi o assegnazioni temporanee il tetto determinerà che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale" e che i comandi o assegnazioni temporanee non potranno superare il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 ( ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011) e dunque partendo, ipoteticamente dalle cessazioni intervenute dal 2006, ma nel concreto nel limite prudenziale più ristretto delle cessazioni intervenute negli anni 2010 e 2011 che sono pari a 10.

Con disposizione n. 158 del 12.6.2012, in attuazione di quanto disposto dalla precedente Disposizione n. 142 del 2012, si approvava la tabella con i dati desunti dall'Ufficio contabilità e Personale e relativi alle spese di personale anno 2008 e alle spese per lavoro interinale per l'anno 2009. Con disposizione n. 216 del 12/07/12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, in riscontro alla richiesta pervenuta al prot. n. 4338 del 5.6.2012, si stabiliva di attivare presso l'Azienda il detto comando\assegnazione temporanea dalla data del giorno 18.7.2012 della dott.ssa A. B., categoria economica D1, con il profilo di funzionario amministrativo e contabile del Comparto Regioni, EELL, in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda; l'istituto veniva attivato per anni uno salvo proroga. Con



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

nota prot. n. 6283 del 25.6.2013 l'Adisu richiedeva al Consorzio tra enti locali il rinnovo del comando della Dott.ssa B. per un ulteriore anno a partire dal 18/07/13. Con nota assunta con prot. n. 7154 del 24.7.2013 il Direttore del datore di lavoro Consorzio l'autorizzazione al rinnovo del comando per anni uno a partire dal 18/07/13. Il Piano di attività annuale 2013 approvato dal CDA con delibera n.38 del 7.6.2013, stabilisce il rinnovo dei comandi ed anzi l'incremento degli stessi; in particolare il detto Piano prevede. "L'attività sarà quella di utilizzare per la copertura dei posti scoperti in dotazione organica ulteriori possibili richieste di comando, disciplinati dagli artt. 56 e 57 del D.P.R. n..3/1957, o assegnazione temporanea di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001, con personale regionale, ente locale e di altre ADISU comunque con medesimo CCNL di comparto, o delle Università. Inoltre l'Azienda dopo avere attivato quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, dell'art. 30 D.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, provvederà ad attivare anche direttamente le intese previste dall'art.28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002, sempre nel rispetto del CCNL di comparto, anche in considerazione del favore previsto dall'art. 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si darà inoltre continuità agli altri strumenti previsti per l'ottimale funzionalità dell'Azienda e sopra descritti. Per quanto attiene al disposto dall'art.1 comma 22, della L.R. n.5 del 2013, la norma si deve applicare previo chiarimento sul se l'Azienda sia ente soggetto al patto di stabilità o meno. La legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". Solo la L.R. n. 5 del 2013 stabilisce all'art. 1, comma 158 che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Si tenga presente che le ADISU non sono menzionate espressamente nel piano suddetto ( vedasi Decreto n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commapp del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). In ogni caso il primo limite per tutti gli enti è il rispetto del rapporto tra spese per il personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, come modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214). Per gli enti soggetti al patto di stabilità il secondo limite è la riduzione costante anno per anno delle spese del personale e il terzo che per effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato, il tetto è quello del 40% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente (articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 - il precedente limite era pari al 20%): limite quest'ultimo applicabile solo agli enti soggetti al patto di stabilità (cfr. deliberazione delle Sezioni Riunite n. 3 e 4/CONTR/11 e da ultimo n. 11/CONTR/2012). Diversamente, gli enti non soggetti al patto di stabilità possono effettuare assunzioni con contratti a tempo indeterminato nel rispetto dell'obbligo di contenimento della spesa del personale al livello di quella dell'anno 2008 (articolo 1, comma 562, primo periodo della Legge 296/2006 nell'attuale formulazione), da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale", e inoltre che le sole assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) complessivamente intervenute nel precedente anno (turn-over 1/1), da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 ( ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011). Dunque il cumulo delle cessazioni parte dall'anno 2006. Con delibera n. 54 del 24/07/13 il C.d.A. prendeva atto dell'autorizzazione concessa e dava mandato alla Direzione e agli uffici di competenza per gli ulteriori adempimenti a farsi. Con successiva Disposizione n. 280 del 9.9.2013 si prendeva atto del detto comando in attuazione dell'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, di quanto deliberato dal CDA nel Piano di attività annuale 2013 approvato con n.38 del 7.6.2013, e di quanto previsto dal CDA con delibera n. 54 del 24/07/13.

Con disposizione n. 224 del 12/07/12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012, in riscontro alla richiesta pervenuta al prot. 4992 del 27.6.2012, si stabiliva di attivare presso l'Azienda il detto comando\assegnazione temporanea a tempo pieno dalla data del giorno 01/09/2012 della dott.ssa I. C. funzionario di categoria D2, istruttore direttivo tecnico, del Comparto Regioni, EELL, in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

implementare le professionalità dell'Azienda; l'istituto veniva attivato per anni uno salvo proroga. Con nota prot. n. 7801 del 21.08.2013 l'Adisu richiedeva al Comune di appartenenza il rinnovo del comando per un ulteriore anno a partire dal 01/09/13. Con nota assunta con prot. n. 7898 del 03.09.2013 il Direttore del datore di lavoro Comune comunicava l'autorizzazione al rinnovo del comando per anni uno a partire dal 01/09/13. Con Disposizione n. 283 del 16.9.2013 in attuazione di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, delle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, approvate dalla G.R. con Delibera n. 258 del 29.5.2012 e di quanto deliberato dal CDA nel Piano di attività annuale 2013 approvato con n. 38 del 7.6.2013, di prendere atto del rinnovo presso l'Azienda del comando\assegnazione temporanea in considerazione delle forti criticità relative alla mancanza di personale di categoria elevata come evidente dalla dotazione organica approvata, e in attuazione della necessità di implementare le professionalità dell'Azienda, di dare che l'istituto di cui al punto 1 è rinnovato per anni uno, salvo proroga, a partire dal 01/09/13.

Si tenga presente che nel CDA del 7.2.2014 si è discusso della nuova istanza di comando temporaneo pervenuta in Azienda del Dott.A. C., funzionario amministrativo cat. D6 presso la Ente locale e dunque Comparto Regione, EELL, assunta con prot. n. 1227 del 28/01/14. Ai fini delle determinazioni del CdA il Direttore ha dunque redatto la proposta prot. n. 1820 del 07/02/14 che riassume il contesto normativo ed ermeneutico relativamente al tema personale, ai tetti ed ai relativi vincoli.

Nella detta istruttoria si è ribadito che l'Azienda ha disciplinato la materia dei Comandi\assegnazioni temporanee e dei relativi tetti di spesa interni con apposite disposizioni n. 142 e n. 158 del 2012. Nelle dette Disposizioni si riteneva necessario, anche in presenza di una neutralità finanziaria dei costi tra Pubbliche Amministrazioni, stabilire in ogni caso per i comandi o assegnazioni temporanee prudenzialmente comunque i seguenti tetti : 1. le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, per comandi o assegnazioni temporanee non dovranno superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. 2. I comandi o assegnazioni temporanee non potranno superare il limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno. Con riferimento al punto 1. la verifica verrà effettuata ai sensi della deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale". Con riferimento al punto 2. secondo la Corte dei Conti sezione riunite Controllo nella delibera n. 52 del 2010 ( ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011) e" Per tutte le considerazioni che precedono, la pronuncia delle Sezioni riunite della Corte dei conti sulla questione proposta dalla Sezione regionale per le Marche è nel senso di ritenere che il significato da attribuire all'espressione "nel precedente anno" contenuta nell'art. 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), come modificato dall'art. 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008), possa riferirsi a cessazioni intervenute successivamente all'entrata in vigore della norma, anche in precedenti esercizi, rifluenti nell'anno precedente a quello nel quale si intende effettuare l'assunzione". E dunque si dovrebbe partire dalle cessazioni intervenute dal 2006.

Per quanto attiene al disposto dall'art.1 comma 22, della L.R. n.5 del 2013, la norma si deve applicare previo chiarimento sul se l'Azienda sia ente soggetto al patto di stabilità o meno. E' stato chiarito che la legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". La recente L.R. n. 5 del 2013 in attuazione della detta normativa stabilisce all'art. 1, comma 158, che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Si tenga presente che le ADISU non vengono espressamente mai individuate quali aziende assoggettate al piano suddetto ( vedasi Decreto PGR n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commapp del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). In ogni caso il primo limite per tutti gli enti è il rispetto del rapporto tra spese per il personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 come riformulato dall'art. 14, comma 9, DL 78/2010 e dall'art. 1 comma 118, L 220/2010 (a decorrere dal 1/1/2011) e dall'art. 20, comma 9DL 98/2011 e dall'art. 4, comma 103, L 183/2011 (a decorrere dal 1/1/2012) e dall'art. 4-ter, comma 10, L. 44/2012 (a decorrere dal 29/4/2012) stabilisce che : 7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento (\*) della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale.

(\*) Per l'incremento del presente limite, per l'anno 2014, vedi l'art. 9, comma 7, D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124, che recita "Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui all'articolo 76, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato al 50 per cento". Ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 25 maggio 2012 partecipano alla sperimentazione di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le seguenti amministrazioni individuate sulla base di criteri che tengono conto della collaborazione geografica e della dimensione demografica:

- a) Regioni:
  - 1) Basilicata;
  - 2) **Campania;**
  - 3) Lazio;
  - 4) Lombardia;
  - 5) Sicilia.

Per gli enti soggetti al patto di stabilità il secondo limite è la riduzione costante anno per anno delle spese del personale (articolo 1, comma 557, della Legge 296/2006 (vedasi Deliberazione delle Sezioni Riunite n. 3 e 4/CONTR/11 e da ultimo n. 11/CONTR/2012). Ai sensi dell'art. 557-bis "Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro ...".

Diversamente, per gli enti non soggetti al patto di stabilità ex comma 562 "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558". Il tutto da applicare secondo la deliberazione n. 27/2011/CONTR, depositata in data 12 maggio 2011, delle Sezioni Riunite della Corte dei conti con riferimento all'accezione "spesa di personale", e inoltre le assunzioni a tempo indeterminato possono avvenire nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro (a tempo indeterminato) complessivamente intervenute nel precedente anno (turn-over 1/1), da applicare secondo la deliberazione della Corte dei Conti sezione riunite Controllo n. 52 del 2010 (ma anche Corte Conti, Lombardia delibera n. 167 del 2011, Puglia n. 2 del 2012, Calabria n. 22 del 2012; Nota della Funzione Pubblica n. 46.078/2010 e n. 11.786/2011; Corte dei Conti, sezione Regionale Marche, delibera numero 29/2012/PAR del 14/06/2012; Corte dei conti Toscana Deliberazione n. 176/2012). Dunque con riguardo agli anni successivi al 2011, valorizzando la nozione di "anno precedente" definita dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n.52/CONTR/10 dell'11





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

novembre 2010, ed in ragione della medesima ratio normativa, si ritiene che si possano riportare nell'anno successivo eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati nell'anno precedente."

In ogni caso il primo limite per tutti gli enti è il rispetto del rapporto tra spese per il personale e spese correnti non superiore al 50% (art. 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008).

Si tenga presente che in ADISU il conteggio relativo all'art.76, comma 7, del d.l. n. 112/2008, è il seguente riferito all'anno 2013 ( prot. n. 1642 del 5.2.2014 e prot. n.1806 del 7.2.2014 ) :

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNI COMPETENZA
2013	2	€ 29.572,68
2013	8	€ 32.013,84
2013	12	€ 17.264,74
2013	16*	€ 3.891.070,00
2013	17	€ 10.417,56
2013	18	€ 70.843,97
2013	19	€ 981.394,13
2013	20	€ 129.000,00
2013	24	€ 0,00
2013	28	€ 1.131,51
2013	32	€ 421,01
2013	36	€ 17.688,00
2013	40	€ 12.605,76
2013	44	€ 98.000,00
2013	52	€ 40.046,15
2013	56	€ 0,00
2013	58	€ 500,00
2013	59	€ 0,00
		€ 5.331.969,35*

\* Il dato di impegno spesa per i trattamenti fondamentali e per gli oneri riflessi dai dati di consuntivo relativamente al personale attualmente in servizio ammontano a € 2.837.643,25. La differenza della relativa somma pari a € 1.053.426,75 è la conseguenza della approvazione della dotazione organica richiamata più sopra che avviene in coerenza con quanto dispone l'art. 6, comma 4, del D.lgs. n. 165 del 2001 che stabilisce che " Le variazioni delle dotazioni organiche già determinate sono approvate dall'organo di vertice delle amministrazioni **in coerenza** con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, **e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale**".

\* il dato dunque della spesa di personale per il 2013 detratte le somme determinate al punto precedente è pari ad € 4.278.542,60.

ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNI COMPETENZA
IMPEGNI SPESE CORRENTI TITOLO I		
2013	4	€ 2.944,00
2013	14	€ 0,00
2013	48	€ 0,00
2013	64	€ 50.146,54
2013	66	€ 4.929,85



Relazione al Conto Consuntivo 2013

2013	68	€ 10.000,00
2013	70	€ 147.277,33
2013	71	€ 123.702,65
2013	72	€ 0,00
2013	74	€ 14.500,00
2013	78	€ 500,00
2013	82	€ 8.902,88
2013	62	€ 161.890,21
2013	400	€ 0,00
2013	401	€ 0,00
2013	402	€ 0,00
2013	403	€ 572,74
2013	404	€ 140,36
2013	405	€ 0,00
2013	406	€ 0,00
2013	407	€ 297.225,44
2013	408	€ 2,25
2013	409	€ 368,22
2013	90	€ 31.000,00
2013	92	€ 0,00
2013	86	€ 0,00
2013	94	€ 0,00
2013	96	€ 30.000,00
2013	97	€ 34.848,00
2013	98	€ 127.692,80
2013	99	€ 11.750,00
2013	100	€ 175.066,47
2013	110	€ 1.386,92
2013	114	€ 44,14
2013	102	€ 147.421,62
2013	106	€ 6.297,35
2013	118	€ 62.216,44
2013	130	€ 0,00
2013	126	€ 500,00
2013	134	€ 0,00
2013	138	€ 51.048,95
2013	146	€ 500,00
2013	150	€ 1.300.000,00
2013	154	€ 0,00
2013	158	€ 0,00
2013	172	€ 255.873,24



2013	174	€ 136.326,62
2013	176	€ 38.005,00
2013	178	€ 14.170,89
2013	182	€ 0,00
2013	198	€ 0,00
2013	206	€ 10.829,02
2013	210	€ 0,00
2013	223	€ 0,00
2013	224	€ 0,00
2013	225	€ 0,00
2013	226	€ 0,00
2013	227	€ 0,00
2013	228	€ 0,00
2013	229	€ 0,00
2013	230	€ 0,00
2013	231	€ 0,00
2013	232	€ 12.078.220,00
2013	234	€ 0,00
2013	238	€ 0,00
2013	385	€ 0,00
2013	242	€ 0,00
2013	254	€ 0,00
2013	256	€ 0,00
2013	258	€ 0,00
2013	266	€ 0,00
2013	270	€ 0,00
2013	262	€ 0,00
2013	274	€ 0,00
2013	278	€ 82.009,38
2013	280	€ 0,00
2013	282	€ 0,00
2013	283	€ 0,00
2013	285	€ 0,00
2013	286	€ 0,00
2013	288	€ 0,00
2013	292	€ 0,00
		€ 15.418.309,31

Dunque ne consegue il seguente rapporto ex art. 76, comma 7, del D.L. n. 112/2008 è il seguente comunque inferiore al tetto normativo.

$$5.331.969,35 / 15.418.309,31 = 0,3458 * 100 = 34,58\%$$



AZIENDA PUBBLICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

## Relazione al Conto Consuntivo 2013

$$4.278.542,6 / 15.418.309,31 = 0,2775 * 100 = 27,75\%$$

Il secondo limite previsto per gli enti non soggetti al patto di stabilità ex comma 562 prevede che "le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno".

Il quadro delle spese del personale è il seguente relativamente all'anno 2008.

Relazione al Conto Consuntivo 2013

ESERCIZIO	CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPEGNI COMPETENZA
2008	2	SPESE PER IL TRATT.TO ECONOMICO SPETTANTE AL PRESIDENTE ED AI CONS.RI DI AMM.NE DELL'ENTE - COMPRESO ONERI ACCESSORI E PREGRESSI	€ 50.513,86
2008	8	SPESE PER TRATT.TO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI COLLEGGIO DEI REV. CONT.LI COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACC.RIE PREGRESSI	€ 26.340,77
2008	12	SPESE PER TRATTAMENTO ECON.SPETTANTE AL PRESID.ED AI COMP.TI NUCLEO DI VALUTAZIONE ESTERNO COMPRESO RIMB.SPESE VIAGGIO ED ONERI ACCESSORI	€ 21.392,32
2008	16	SPESE PER COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PERSONALE DIPENDENTE,COMPRESO ONERI RIFLESSI E PREGRESSI	€ 5.047.843,44
2008	17	SPESE PER INDENNITA' ART.18 L.R.C. N.1/2007	€ 657.438,36
2008	18	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PRESTAZIONE DI LAVORO STRAORDINARIO	€ 29.655,16
2008	20	SPESE PER LAVORO TEMPORANEO,COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE	€ 362.572,02
2008	24	SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE,CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI	€ 242.667,68
2008	28	INDENNITA' PER MISSIONI,PER RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO,PER COPERTURA ASSICURATIVA	€ 0,00
2008	32	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	€ 10.500,00
2008	36	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE	€ 6.720,00
2008	40	PREMIO PER ASSICURAZIONE INAIL	€ 22.455,58
2008	44	SPESA PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE	€ 220.000,00
2008	52	SPESA PER IL VERSAMENTO A PERSONALE DIPENDENTE DELL'INDENNITA' PREMIO DI FINE SERVIZIO IN APPLICAZIONE DELL LL.RR.N.15/81 E 15/86	€ 259.607,79
2008	56	SPESE PER EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DIPENDENTE RICONOSCIUTO INFERMO PER CAUSE DI SERVIZIO	€ 0,00
2008	58	CONTRIBUTI PER PROVIDENZE VARIE ATTIV.SOC.E RICREATIVE A FAVORE DEL PERS.DIP.TE E RELATIVE FAMI.E FORN.MEDAGLIE AL PERS.COLLOCATO A RIPOSO	€ 0,00
2008	59	SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE	€ 40.000,00
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.997.706,98</b>



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Il quadro di dettaglio sulle cessazioni è invece il seguente, sia con la previsione del turnover completo sia con la previsione del 40%. Anno 2011 il totale dei dipendenti cessati è pari a 1 e dunque il 40% è pari a 0,4. Per l'anno 2012 il totale dei dipendenti cessati è pari a 13 e dunque il 40% è pari a 5,2. Per l'anno 2013 il totale dei dipendenti cessati è pari a 4 e dunque il 40% è pari a 1,6. Per un totale di dipendenti cessati pari a 18 e un 40% pari a 7,2.

Dunque se l'ADISU fosse considerata attualmente ente non soggetto al patto di stabilità i tetti sarebbero spesa personale non superiore ad € 6.997.706,98 e limite delle cessazioni di dipendenti della categoria di provenienza **non superiore a n. 18** salvo cumulo di eventuali altre cessazioni derivanti dal 2007 in poi (vedasi sopra Corte dei Conti). Se invece l'ADISU fosse considerata attualmente ente soggetto al patto di stabilità il tetto sarebbe pari al limite delle cessazioni di dipendenti della categoria di provenienza **non superiore a n. 7** salvo cumulo di eventuali altre cessazioni derivanti dal 2006 in poi (vedasi sopra Corte dei Conti).

Il dato relativo alla applicazione di cui all'articolo 1, commi 557 e 557-bis, della Legge 296/2006 e dunque la riduzione costante anno per anno delle spese del personale n. 11/CONTR/2012 sarebbe confermato nella cessazione dei dipendenti che solo nell'anno 2012 è stato pari a n. 13 dipendenti. La riduzione potrà inoltre essere incrementata anche con successivi tagli sui capitoli relativi con ulteriori interventi di razionalizzazione. Si tenga presente che la Corte dei Conti, Sezione Autonomie, con delibera n. 2/2010 ha stabilito che per calcolare la riduzione della spesa di personale si debba fare riferimento alla spesa dell'anno precedente, in modo tale da garantire una diminuzione, in termini costanti e progressivi, di anno in anno, coerentemente con il vigente quadro normativo che impone la programmazione dei fabbisogni e l'ottimizzazione delle risorse disponibili.

Comandi e Mobilità

Ai sensi dell'art.28, comma 2, della L.R. n. 21 del 2002 al personale dell'ADISU si applicano lo stato giuridico, il trattamento economico di attività, previdenza e quiescenza previsti per il personale di ruolo della Giunta regionale e che in questa fase di riordino dell'Azienda mancano figure professionali apicali in varie articolazioni dell'Azienda;

Il primo comma dell'art. 56 del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che "L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene"; il secondo comma dello stesso articolo precisa, poi, che " Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza".

Il comma 12, dell'art. 70, del D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"), statuisce che "In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale".

L'art.30, comma 2-sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto".

La L.R. 26 luglio 2002, n. 15 all'art. 46, comma 1, stabiliva che "Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e gli Enti strumentali della Regione possono disporre o richiedere il comando o il distacco di personale appartenente alle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto della programmazione triennale di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo".

La sezione di Controllo della Corte dei Conti Campania con delibera n. 497 del 2011 ha evidenziato che "la permanenza della titolarità del rapporto di impiego, in ordine al dipendente comandato, in capo all'Amministrazione di appartenenza dovrebbe, già di per sé sola, escludere l'assimilabilità del comando ad una nuova assunzione di personale e, conseguentemente, dell'applicabilità, al caso di specie, del limite (del turnover) nella misura massima del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente, di cui al comma 7 del medesimo art. 76 del D.L. 25-6-2008 n. 112, conv. in L. 6 agosto



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

2008, n. 133 e succ. mod.". La sezione Controllo della Corte dei Conti Liguria con delibera n. 7 del 2012 ha invece sostenuto che " sulla portata applicativa della disposizione, con particolare riferimento alla questione posta dall'Ente nella presente richiesta di parere, si è già espressa, in sede consultiva, la Sezione regionale di controllo per la Toscana con la deliberazione n. 6/2012/PAR, la quale ha affermato che "le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato", precisando inoltre che "la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale". "3.3. Ritiene il Collegio di non doversi discostare dall'indirizzo sopra enunciato, sia pure con alcune precisazioni. Sebbene, come anche affermato dall'Ente, l'istituto del comando non sia da inquadrarsi tra le tipologie di assunzione di personale, non possono non essere considerati gli effetti derivanti dallo stesso in termini di mantenimento del principio di neutralità finanziaria. La giurisprudenza della Corte dei conti, in sede consultiva e nomofilattica, a proposito della diversa questione della portata applicativa del divieto di assunzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, ha affermato che "perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata devono intervenire tra enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche" (Delib. Sez. reg. contr. Liguria n. 61 del 2011, che richiama la deliberazione n. 59/CONTR/2010 delle Sezioni riunite nonché la deliberazione n. 80/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Lombardia e la deliberazione n. 287/2011/PAR della Sezione regionale di controllo Veneto). La citata deliberazione di questo Collegio n. 61 del 2011 ha poi precisato che le stesse considerazioni "possono essere estese de plano anche al personale comandato le cui prestazioni sono assunte nell'ambito dell'organizzazione dell'ente locale che è poi tenuto a sostenere la spesa relativa alla retribuzione". Ciò significa che, in applicazione del principio di neutralità finanziaria sopra enunciato, nella diversa fattispecie ora all'esame, quale è quella del limite di assunzione del personale a tempo determinato di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, la spesa relativa al personale utilizzato in posizione di comando può essere esclusa dall'ambito applicativo di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010 a condizione che la medesima spesa sia figurativamente mantenuta dall'Ente cedente ai soli fini dell'applicazione della norma richiamata".

La sezione di Controllo della Corte dei Conti Toscana con delibera n. 6 del 2012 stabilisce che "Le medesime interpretazioni valgono anche per il nuovo istituto di cui all'art.30, comma 2sexies, del D.lgs. n. 165 del 2001. La risposta a tale quesito deve essere di tenore opposto alla precedente sul presupposto, in primis, che le acquisizioni di personale in comando o distacco non possono formalmente essere annoverate tra le forme "a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" il cui utilizzo è limitato dall'art. 9, comma 28, della L. 122/2010 citato. Inoltre la ratio della suddetta limitazione non va cercata nel proposito di ridurre il ricorso al comando o al distacco, che anzi incontrano il favore del legislatore in quanto perseguono una distribuzione efficiente del personale evitando un incremento della spesa pubblica globale, ma va cercata nella volontà di limitare la spesa connessa all'utilizzo delle forme di lavoro flessibile ivi elencate (sottoponendo le stesse ad uno specifico limite) che, al contrario di un comando o distacco, generano anche un incremento della spesa pubblica globale oltre che della spesa di personale del singolo ente locale. Fermo restando che la spesa che deriva dall'utilizzo del personale in comando o distacco va comunque inclusa nei limiti imposti dal legislatore alla spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2007 e ss.mm. e art. 76, comma 7 L. 133/2008 e ss.mm.)".

### Mobilità

L'art. 6, comma 1, ultimo periodo del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che "Le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale".

L'art. 30 del detto Decreto legislativo stabilisce che 1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. 2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell'area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza. Già l'art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sanciva il principio generale secondo cui "Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità". L'art. 28, comma 6, della L.R. n. 21 del 2002 stabilisce che attraverso idonee intese possono essere avviate procedure di mobilità del personale fra le aziende, gli enti locali, gli enti dipendenti della Regione e la Regione stessa, nel rispetto della qualifica di provenienza e della posizione economica in godimento, nonché del consenso del personale sottoposto alle procedure di mobilità se il trasferimento interessa una destinazione in ambito provinciale. Ed ancora che "la mobilità è uno strumento che non risponde solo all'interesse dell'amministrazione che vi ricorre, ma garantisce una più razionale distribuzione delle risorse tra le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001, nonché economie di spesa di personale complessivamente intesa, dal momento che consente una stabilità dei livelli occupazionali nel settore pubblico" (Parere UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 001373 P-1. 2. 3. 4 del 19 marzo 2010).

Il Parere UPPA, Dipartimento della Funzione Pubblica DFP Circolare n. 10395 dell'1.3.2013 chiarisce anche l'obbligo dei pareri degli enti di provenienza e destinazione.

La Corte dei Conti, sezione controllo, delibera Piemonte n. 281 del 2012 afferma che "Non solo, infatti, l'utilizzo di un dipendente appartenente ai ruoli di altro ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge n. 311/2004, ma anche la mobilità in entrata di un lavoratore proveniente da altra amministrazione assoggettata a disciplina limitativa delle assunzioni, è operazione non qualificabile come assunzione. Su quest'ultimo punto si richiama la giurisprudenza consolidata di questa Corte (cfr. SS.RR. 59/2010, Sezione delle Autonomie n. 21/2009, nonché di questa Sezione regionale di controllo: n. 59/2010, n. 77/2010, n. 94/2010, n. 42/2001, n. 71/2012), ai sensi della quale, la mobilità, anche intercompartimentale, è da intendersi quale modalità di trasferimento che non genera variazione della spesa complessiva, ovvero operazione neutra per la finanza pubblica, purché avvenga tra Amministrazioni entrambe sottoposte a vincoli in materia di assunzioni a tempo indeterminato. In tal caso, infatti, la mobilità non è qualificabile come assunzione da parte dell'Amministrazione ricevente unità di personale in esito a procedure di mobilità e i nuovi ingressi non vengono imputati alla quota di assunzioni normativamente prevista. Correlativamente, la mobilità non può essere computata come cessazione da parte dell'Ente che cede personale in mobilità al fine di procedere all'instaurazione di nuove assunzioni al di fuori dei limiti previsti dalla disciplina vigente. In ogni caso dovrà sempre trattarsi di personale ceduto da Amministrazione parimenti assoggettata a regime vincolistico". La Corte dei Conti, sezione controllo, delibera Lombardia n. 187 del 2012, afferma che "l'art. 1 comma 47 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (finanziaria per il 2005), risponde ad una logica differente, riferendosi alla disciplina del trasferimento per cessione del contratto ("mobilità") in caso di enti sottoposti a limitazioni alle assunzioni (senza intervenire sul rispetto dei tetti complessivi posti alla spesa per il personale). La norma dispone, infatti, che "in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente". Permette, cioè, un'eccezione all'eventuale regime di divieto o limitazione alle assunzioni a tempo indeterminato cui le amministrazioni sono pro tempore soggette, non intervenendo invece sull'eventuale, e differente, valutazione del conseguimento degli obiettivi di contenimento o riduzione della spesa complessiva per il personale. In sostanza si tratta di norma che disciplina il regime delle assunzioni, non il contenimento o le limitazioni di spesa (trattasi di due gruppi di norme, quello relativo alle assunzioni e quello relativo ai limiti complessivi alla spesa per il personale, che, pur imponendo regole di comportamento spesso similari, e producendo effetti solitamente





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

interferenti fra loro, devono rimanere concettualmente distinti a fini interpretativi e applicativi)". La Corte dei Conti, sezione controllo, delibera Veneto n. 65 del 2013 afferma che " Sul punto si richiamano, infatti, le vigenti disposizioni di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 che testualmente dispone "In vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazione, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche ... ". E, recentemente, quelle contenute nel decreto legge D.L. 6-7-2012 n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" che all'articolo 14, comma 7, dispone "Le cessazioni dal servizio per processi di mobilità nonché a seguito dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2, comma 11, lettera a), non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l'ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over". Con detta disposizione il legislatore conferma l'orientamento interpretativo che la Corte dei conti aveva assunto circa la "neutralità finanziaria" che deve conseguire dall'espletamento delle procedure di mobilità del personale in relazione all'operatività dei vincoli assunzionali ai quali sono soggette le amministrazioni pubbliche e, per quel che qui interessa, gli enti locali. Le Sezioni Riunite, infatti, avevano affermato che ".....Poiché l'ente che riceve personale in esito alle procedure di mobilità non imputa tali nuovi ingressi alla quota di assunzioni normativamente prevista, per un ovvio principio di parallelismo e al fine di evitare a livello complessivo una crescita dei dipendenti superiore ai limiti di legge, l'ente che cede non può considerare la cessazione per mobilità come equiparata a quelle fisiologicamente derivanti da collocamenti a riposo". Ed ancora che ".....La mobilità si configura, dunque, come strumento per una più razionale distribuzione del personale tra le diverse amministrazioni preliminarmente alla decisione di bandire procedure concorsuali in ossequio al principio che, prima di procedere alla immissione, nei limiti consentiti dall'ordinamento, di nuovo personale, appare opportuno sperimentare iniziative volte ad una migliore e più razionale collocazione dei dipendenti già in servizio presso amministrazioni diverse..... relativamente agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, nei confronti dei quali operano i vincoli in materia di assunzione previsti dall'articolo 1, comma 562 della legge n. 296 del 2006, le cessazioni per mobilità volontaria possono essere considerate come equiparabili a quelle intervenute per collocamento a riposo nella sola ipotesi in cui l'ente ricevente non sia a sua volta sottoposto a vincoli assunzionali" (deliberazione Sezioni Riunite n. 53/2010/CONTR). Tuttavia, il ricorso a detta procedura deve essere accompagnato da una serie di cautele tese ad evitare che possano essere elusi i rigidi vincoli imposti dal legislatore in materia di riduzione della spesa per il personale delle amministrazioni pubbliche e di turn over, sopra richiamati. In particolare: l'ente deve osservare i vincoli di spesa del personale imposti dalla normativa vigente (art. 1, comma 557, per gli enti soggetti al patto e comma 562 per gli enti minori ed articolo 76, comma 7, del D.L. 112/2008 - vincoli ben evidenziati nella deliberazione della Sezione delle autonomie n. 12/SEZAUT/2012/INPR ai cui contenuti si rinvia); la mobilità deve avvenire tra enti soggetti entrambi ai medesimi vincoli assunzionali; il personale soggetto ad interscambio non deve essere stato dichiarato in eccedenza o sovrannumero ai sensi dell'articolo 33 del D.lgs 165/2001 e dell'articolo 2 commi 11, 12 e 13 del D.L. 95/2012; vanno osservati tutti gli adempimenti imposti per il ricorso in generale alle procedure di mobilità volontaria di cui all'articolo 30, comma 1, del D.lgs 165/2001 quali: il consenso dei dipendenti che verranno reciprocamente ceduti; il nulla osta delle amministrazioni di appartenenza; il previo parere favorevole dei "dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire". Viste anche le deliberazioni della Corte dei Conti- Sezione Controllo della Regione Sardegna n. 85/2011, Sezione Lombardia n. 79/2011, n. 80/2011, n. 498/2011, n. 140/2013.

E il detto CDA sulla base della relazione istruttoria deliberava con n. 14 di rinviare temporaneamente la verifica dell'istanza di comando temporaneo pervenuta e con delibera n. 15 di dichiarare l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza ex art. 33 del d.lgs 165/2001 come riscritto dall'articolo 16 della legge 183/2011, nell'azienda, dando mandato alla direzione e all'ufficio del personale per l'invio della comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica, e di autorizzare l'intesa di mobilità ex art. 30, comma 2bis, del D.lgs. n. 165/2001 ed art. 28, comma 6, L.R. n. 21 del 2002.

Con successiva nota prot. n. 4197 del 07/04/14, destinata al Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001 e Comunicazione ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165\2001. Quadro generale", veniva comunicato che a



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

seguito di ricognizione annuale, con delibera di CdA n. 15 del 07/07/14 l'Azienda rilevava l'assenza di personale in sovrannumero o in eccedenza e, al contrario, una carenza di personale di categoria C in n. 38 unità e di categoria D in n. 12 unità rispetto all'attuale dotazione organica con programma dei fabbisogni, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013. Peraltro nella detta nota si rileva anche l'attivazione degli strumenti possibili per questa azienda e relativi ai comandi, al lavoro in somministrazione e alle figure di supporti al RUP. La detta nota è stata inviata per conoscenza anche alla Regione Campania, sia al Direttore Generale dell'AGC 07, Area Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo, sia alla Direzione di riferimento di questa Azienda, la Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione.

Si tenga presente che l'obiettivo sul personale sopra riportato è inserito, come detto Piano Obiettivi Annuale 2013 e anni successivi, inviato alla Regione con nota prot. n. 8056 del 5.9.2013, e aggiornato nel successivo Bilancio di previsione 2014 con relativa relazione programmatica, inviato in Regione con nota prot. n. 942 del 23.1.2014.

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è il lavoro in somministrazione. Il Contratto decentrato integrativo per il personale del Comparto della Regione Campania del 9.10.2011 stabilisce all'art. 74 che ai lavoratori interinali non possono essere di categoria A, di vigilanza e non possono avere incarichi di posizione organizzativa, dunque si può evincere che il detto personale può essere anche di categoria D. Ciò è stato confermato dall'ARAN rispetto ad un quesito che richiama l'assegnazione delle indennità di responsabilità cui all'art. 17, comma 2. lettera f), comma 2, lett.f), del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 36 del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006 (RAL 1398 Orientamenti Applicativi). Come già evidenziato la direzione ha verificato preliminarmente la possibilità di reperire personale di categoria D con assegnazione temporanea dalla Regione Campania, dalle altre ADISU della Regione, dalla Provincia di Napoli, con esito negativo. Il CDA con delibera n. 170 del 25.11.2011, in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, dava mandato al Direttore affinché verificasse tutte le condizioni per il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori nel verbale n. 5 del 20.12.2011 pervenuto al prot. n. 7638 del 20.12.2011 confermava la forte criticità dell'ufficio contabilità e chiedeva al Direttore di prender atto della mancanza di risorse umane in grado di coadiuvare il collegio e di attrezzare l'ufficio predisponendo personale amministrativo contabile professionalmente atto ad adempiere a tale compito. Il direttore con nota prot. 7719 del 22.12.2011 richiedeva al Presidente del CDA di poter approvare in CDA con urgenza un prelievo dal fondo di riserva per spese impreviste al fine di poter avviare l'individuazione di un fornitore per lavoro somministrato con la procedura per spese in economia con la massima rapidità. Il CDA con verbale n. 53 e delibera n. 184 del 28.12.2011 approvava il detto prelievo, in modo che il capitolo 20 del bilancio 2011 risultasse con una disponibilità per fornitura di lavoro somministrato. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 163 del 2006 il codice degli appalti non si applica ai contratti pubblici concernenti contratti di lavoro e il servizio di cui sopra rientra all'allegato II B, categoria 22, del codice appalti. Ai sensi dell'art. 27 del codice suddetto l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto. Con nota prot. n. 7509 del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7/2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP, in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, veniva richiesto al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e/o di particolare complessità o



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente, non ci fu riscontro. Ai fini della verifica di cui all'art. 336 del DPR n. 207 del 2010 sulla congruità dei prezzi il Supporto tecnico al RUP con nota pervenuta al prot. n.7639 del 20.12.2011 attestava che il servizio di cui sopra non era presente né in convenzioni né nel mercato elettronico. Pertanto, con disposizione n. 200 del 28/12/11 la direzione avviava la procedura in economia per cottimo fiduciario per il servizio di servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda per categoria D e C, invitando n. 10 ditte. Nel frattempo con nota prot n. 6383 del 02.11.2011, era stato chiesto alla Regione parere in merito alla imputabilità delle spese relative al lavoro somministrato sull'entrata regionale che attiene ai costi del personale e degli organi di gestione. La detta nota non ha avuto riscontri da parte della Regione Campania. La corretta imputabilità tra i costi del personale è stata indirettamente confermata dalla Regione Campania nella nota con la quale con riferimento alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 non fatto rilievi in merito al capitolo 20 del bilancio, vedasi nota della Regione prot. n. 0124002 del 17/02/2012 (ns. prot.n. 1326 del 22/02/2012). Con Disposizione n. 24 del 15/02/2012, che qui si richiama per relationem, il servizio di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di personale da impiegare con contratto di somministrazione a tempo determinato nell'Azienda per categoria D e C è stato affidato mediante procedura ad evidenza pubblica in economia alla società Gi Group S.p.A., per n. 2 anni. Con la Disposizione n. 158 del 12.6.2012 il Direttore approvava la tabella riportante i dati desunti dall'Ufficio contabilità e Personale e relativi alle spese di personale anno 2008 e alle spese per lavoro interinale per l'anno 2009, stabilendo, dunque, che con riferimento al lavoro somministrato si sarebbe tenuto conto nell'anno 2012 del tetto in termini di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, cioè il 50% dell'anno 2009, comunque non superiore al 7% calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. In data 28/06/12 venivano sottoscritti con la Gi Group S.p.A. n. 2 contratti di somministrazione, per un dipendente di categoria D1 Funzionario Amministrativo e un dipendente di categoria D1 Funzionario Contabile, aventi durata dal 02/07/2012 al 31/10/2012, salvo proroga. In data 29/10/2012 l'Adisu e l'impresa somministratrice concordavano la proroga dei contratti suddetti fino al 30/06/2013, alle medesime condizioni contrattuali in essere (vedasi nota prot. n. 10973/2012 e nota prot. n. 11685/2012). In data 28/06/13 l'Adisu e l'impresa somministratrice concordavano la proroga del solo contratto del dipendente di categoria D1 Funzionario Contabile fino al 31/12/2013, alle medesime condizioni contrattuali in essere (vedasi nota prot. n. 6632/2013), considerando che il dipendente di categoria D1 Funzionario Amministrativo era nel frattempo in congedo per maternità. Il CDA con la delibera n. 40 del 02/10/12 prendeva atto della comunicazione del Direttore in merito alla necessità di ricorrere alla somministrazione di lavoro per altri n. 2 lavoratori interinali (n. 1 funzionario per l'UO Personale e n. 1 funzionario per l'UO Assistenza), entro i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, condividendone pienamente l'esigenza funzionale. Pertanto, con disposizione n. 16 del 30/01/13 il Direttore, alla luce delle persistenti forti criticità nel funzionamento dell'Azienda e in particolare nell'U.O. Assistenza, ove il carico lavorativo è nettamente superiore alla dotazione organica, e l'U.O. Personale, completamente sprovvisto di personale di categoria D e C, richiedeva alla Gi Group S.p.A., di avviare la procedura di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di ulteriori n. 1 unità di personale di categoria D e di n. 1 unità di personale di categoria C da impiegare nelle U.O. definite in preambolo e motivazione, a partire dal 18/02/2013 e fino al 30/06/2013 con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il Collegio dei Revisori contabili, con verbale n. 2 del 12/02/13 ha formulato osservazioni in merito alla suddetta disposizione n. 16/2013, cui la direzione riscontrava con la nota prot. n. 2408 del 07/03/13. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 19/02/13, su proposta del presidente del Collegio dei Revisori, alla luce della precaria situazione di cassa conseguente i mancati trasferimenti regionali, ha stabilito di sospendere cautelatamente la stipula di nuovi contratti originanti maggiori obbligazioni economiche per l'azienda. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, delle L.R. 21/2002, le osservazioni del Collegio dei revisori sospendono l'esecutività dell'atto amministrativo cui esse si riferiscono. L'organo che ha emanato il provvedimento lo conferma entro 15 giorni dalla data in cui sono pervenute le osservazioni. In caso contrario, gli effetti giuridici dell'atto, osservato dal Collegio, cessano automaticamente decorso il termine sopraindicato. Nel frattempo, in esecuzione della suddetta disposizione n. 16 del 30/01/13, era stato assunto l'impegno di spesa n. 12/2013 sul cap. 20, Titolo 1.05.008.001, del bilancio 2013 pertanto, con disposizione n. 237 del 23/07/13 il Direttore ha ridotto l'impegno n. 12/2013 sul cap. 20, Titolo 1.05.008.001, del bilancio 2013 ai fini della somministrazione di un dipendente di categoria D1 Funzionario Amministrativo e un



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

dipendente di categoria D1 Funzionario Contabile nell'anno 2013. Il CdA, nella seduta del 07/06/13, con la delibera n. 38 prendeva atto della necessità di ricorrere urgentemente alla somministrazione di lavoro di n. 1 unità lavorativa di categoria D da impiegare nell'U.O. Personale, richiedendo personale con idonea esperienza in materia, entro i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000 e, cioè, per massimo 7 lavoratori e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00. il Piano delle attività annuali e pluriennali dell'Adisu (Art. 21, comma 2, lett. d), Legge Regionale 21/2002), approvato dal CDA con delibera n. 38 del 7.6.2013, tratta del lavoro in somministrazione e stabilisce che "... attualmente sono in servizio due lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2013 è prevista la medesima cifra del 2012 con il pieno rispetto del tetto normativo". L'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. ... Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L.300/1970 e possono partecipare a tutte le assemblee del personale indette dai soggetti sindacali. Nei confronti dei lavoratori temporanei l'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica". Con Disposizione n. 281 del 12.9.2013 si richiedeva alla ditta di avviare con contratto di somministrazione a tempo determinato, a partire dal 23/09/13 e fino al 31/12/13, la procedura di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di n. 1 unità di categoria D1 Funzionario specialista in attività amministrative e contabili da impiegare nel servizio "Interventi non destinati alla generalità degli studenti - Borse studio e Servizi abitativi" e di n. 1 unità di categoria D1 Funzionario specialista in attività amministrative e contabili da impiegare nei servizi "Servizio Economico finanziario" e "Affari generali". Nel frattempo l'azienda ha rivalutato alcuni aspetti dell'U.O. Assistenza alla luce della priorità dello stato delle verifiche economico-patrimoniali relative alle borse di studio; in particolare, con verbale del 12/09/13, prot. n. 8831 del 01/10/13, è emersa l'esigenza di potenziare l'U.O. Assistenza, ancora sprovvista di personale di categoria D, con nuove risorse espressamente dedicate alla verifica economico-patrimoniale e ai recuperi crediti. Accanto a ciò occorre riorganizzare le risorse interne all'UO, impegnandole maggiormente sul recupero crediti. La direzione ha presentato una relazione sullo stato della situazione delle verifiche economico patrimoniali sugli studenti con nota prot. n. 8846 del 01/10/13. Veniva confermata la impossibilità di continuare nelle verifiche utilizzando il sistema SISTER anche alla luce del sopravvenuto D.M. 8 marzo 2013 avente ad oggetto la Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE, pubblicato nella Gazz. Uff. 27 giugno 2013, n. 149, come ampiamente relazionato nella detta nota n. 8846 del 01/10/13 e il C.d.A, nella seduta del 02/10/13, verbale n. 8, prot. n. 10024/2013, con delibera n. 66 ha condiviso, ai fini delle verifiche economiche con la procedura del Siatel, l'esigenza funzionale di ricorrere, oltre a quelli già autorizzati, ad altre due unità di lavoro in somministrazione per accelerare e terminare la verifica in corso sull'a.a. 2004/2005 ed avviare quella relativa agli anni accademici successivi, con un profilo di funzionario amministrativo e contabile e abilitazione all'albo dei dottori commercialisti con voto di laurea idoneo e possibile esperienza e dunque alla medesima tipologia dei precedenti rapporti richiesti, richiedendo al Direttore di relazionare in itinere al fine di valutarne l'eventuale continuità piuttosto che la diminuzione o l'interruzione della stessa. Con Disposizione n. 350 del 6.11.2013 in riferimento alla disposizione n. 24 del 15/02/2012, si richiedeva re alla ditta Gi Group S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza IV Novembre n.



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

5, C.F. e P.IVA: 11629770154, di avviare con contratto di somministrazione a tempo determinato, la procedura di ricerca, selezione, formazione e sostituzione di n. 3 unità di categoria D1 Funzionario specialista in attività amministrative e contabili, da impiegare nel servizio "Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi" per mesi 3 dalla attivazione salvo proroga. Si tenga presente che l'Accordo Decentrato 2013 al punto 13 recita: "13. ... Il lavoro interinale non è consentito per i profili della categoria A, per quelli della vigilanza e per quelli del personale educativo docente. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere attivato nei casi previsti dall'art. 2, comma 2, del CCNL 14.09.2000. I lavoratori temporanei, ai sensi dell'art.2, comma 6, del CCNL 14.09.1999, partecipano all'erogazione delle risorse del salario accessorio per il periodo di attività presso l'Amministrazione, ma agli stessi non possono essere conferiti incarichi di posizione organizzativa. I lavoratori temporanei hanno diritto di esercitare i diritti di libertà e di attività sindacale previsti dalla L.300/1970 e possono partecipare a tutte le assemblee del personale indette dai soggetti sindacali. Nei confronti dei lavoratori temporanei l'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione previsti dal d.lgs.81 del 2008 e successive modificazioni e integrazioni, in particolare per quanto concerne i rischi specifici connessi all'attività lavorativa in cui saranno impegnati. Ai sensi dell'art.2, comma 3, del CCNL 14.09.2000, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo non può superare il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta nell'art.2 del CCNL 14.09.2000, nonché alla normativa di cui alla legge 196/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'anno 2013 si rileva che l'Azienda in mancanza di riscontri su comandi, assegnazioni temporanee o intese di mobilità, di personale, continuerà, sempre nel rispetto del tetto di spesa del 2009 previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, ad utilizzare il lavoro interinale, nei termini di durata idonei a sopperire alle deficienze nella dotazione organica". L'obiettivo è quello di attivare lo strumento ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima produttività possibile del personale interno. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Il Piano di razionalizzazione del 2013 ha portato peraltro alla seguente situazione.

<b>Denominazione spesa</b>	<b>capitolo</b>	<b>importo stanziato</b>	<b>economia</b>	<b>destinazione</b>
Fornitura di lavoro temporaneo compreso oneri di competenza della società fornitrice	20	160.000,00	€ 30.000,00	50%

Si tenga presente che la Relazione al Bilancio di previsione 2014, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 97 del 20/12/2013 e con parere favorevole dei revisori con verbale n. 16 del 22/01/2014, recita: "Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è il lavoro in somministrazione. La corretta imputabilità tra i costi del personale è stata confermata dalla Regione Campania, mediante mancanza di rilievi alla richiesta di rendicontazione dei detti costi per l'anno 2010 in merito al capitolo 20 del bilancio. L'Azienda, in considerazione della estrema urgenza e criticità relativa all'ufficio di contabilità in particolare, non avendo riscontri dalle richieste di comando ha autorizzato in data 25.11.2011 in relazione alle forti criticità presenti nell'Azienda nella gestione dell'ufficio contabilità e in generale degli altri uffici dovute alla mancanza di personale con categoria D o almeno C sufficienti a garantire una efficiente ed efficace funzionalità dell'Azienda, il reclutamento di lavoratori interinali a supporto del buon funzionamento dell'Azienda precipuamente da assegnare all'Ufficio Contabilità secondo le esigenze segnalata anche dal Collegio dei Revisori in data 20.12.2011. Già nel bilancio di previsione 2012 è stata stanziata una somma pari ad € 160.000,00 pari al 50% delle somme previste nell'anno 2009, ciò in ottemperanza a quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 e da art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011. Si rileva che l'Azienda nel passato ha utilizzato fino a n. 8 lavoratori interinali, cosa non più possibile dal 2011 con il taglio del 50% rispetto alla spesa 2009 e con il tetto del 7% della dotazione organica. Dunque attualmente sono in servizio tre lavoratori interinali e sono in corso le procedure per almeno altri due. Sul documento di programmazione per il 2014 è prevista la rimodulazione con il pieno rispetto del tetto normativo, come meglio puntualizzato nello specifico



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

dettaglio sulle spese di personale"; Occorre dire che rispetto al 2013 sono state presentate alcune modifiche, sempre nel rispetto della tabella che la Regione Campania ritiene di convalidare nella tipologia di spese del personale. Infatti circa le spese di personale è stata apportata una variazione tra alcuni capitoli relativi. Infatti il regolamento del personale e il CCDI 2013 sono stati aggiornati dal CDA con Delibera del 07/06/13, n. 39 e n. 50 del 24/07/2013 e preventivamente sottoposti anche alle OO.SS. nella seduta del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) nella successiva seduta del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013. Il detto regolamento prevede rispetto al personale dipendente attualmente impiegato (attualmente dipendente n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, dipendenti in comando n. 2 di categoria D), una previsione di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.

Il personale in servizio precedentemente era pari a n. 80 dipendenti e dunque la percentuale era calcolata secondo i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, e dunque pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012). L'art.9, comma 28, del D.L. n. 78\2010 recita stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni ... fermo quanto previsto dagli [articoli 7](#), comma 6, e [36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, *alla somministrazione di lavoro*, nonché al lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, lettera d\) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#), e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale ... A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'[articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ... Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. L'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'[articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010](#)", stabilisce che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario". Dunque la Regione non comprende nel suo limite il lavoro in somministrazione come invece riportato nella norma nazionale peraltro richiamata.

Da verifiche interne fatte rispetto agli impegni del 2009 risulta il seguente quadro della spesa impegnata.

Cap. 20 "SPESE PER LAVORO TEMPORANEO, COMPRESI ONERI DI COMPETENZA AGENZIA FORNITRICE":

- ) imp. n. 1 del 7.1.09 come da disp. n. 202/2007 € 38.986,89;
- ) imp. n. 8 del 7.1.09 come disp. n. 444/2007 € 2.000,00;
- ) imp. n. 14 del 7.1.09 come da disp. n. 675/2007 € 108.000,00;
- ) imp. n. 193 del 11.5.09 come da disp. n. 208/2009 € 48.000,00;
- ) imp. n. 264 del 8.9.09 come da disp. n. 227/2009 € 53.464,11.

Cap. 24 "SPESE PER COLLABORAZIONE COORDINATE E CONTINUATIVE, CONTRATTI A TERMINE COMPRESO ONERI AGGIUNTIVI E RIFLESSI":

- ) imp. n. 56 del 22.1.09 "COMPENSI DIRIGENTI AZIENDA ANNO 2009" € 200.000,00.

Cap. 59 "SPESE PER FONDO TFR PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE":



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

-) imp. n. 419 del 1.2.10 "TFR CO.CO.CO." € 65.000,00.

La spesa massima è dunque pari a € 585.451,00. Il 50% sarebbe pari ad un tetto totale di € 292.725,50. In merito alle modalità con le quali la Regione, gli enti regionali e locali debbano applicare questi tagli nella giurisprudenza della Corte Costituzionale è ormai consolidato l'orientamento secondo cui il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente imporre alle Regioni e agli enti locali, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti territoriali (ex plurimis, sentenze n. 182 del 2011, n. 207 e n. 128 del 2010). Ma questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 236 del 2013, n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009 e n. 139 del 2012). In base a tale canone interpretativo i tetti statali vincolano le Regioni solo in quanto concorrono a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate (vedasi n. 139 del 2012). In altri termini, le norme statali devono limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011). Inoltre, la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto all'obiettivo prefissato. L'interpretazione più recente del tema è stata data dalla Corte dei Conti, sezione Autonomie, con la pronuncia n. 26 del 2013 nella quale si rileva che "Lo stesso significato dell'inciso posto all'inizio dell'art. 1, comma 141, l. n. 228/2012 (*"Ferma restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni..."*) tende a considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un'ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci di spesa nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio. Di qui la possibilità di garantire i risparmi attesi senza compromettere il buon andamento dei servizi, assicurando, *nell'ambito dell'autonomia finanziaria ed organizzativa degli enti locali*, che le scelte di impiego di dette risorse siano comunque fondate sulla valutazione delle esigenze dei vari servizi. Tale conclusione sembra avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 139/2012, la quale, nel solco di una consolidata giurisprudenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, considera rispettosi dell'autonomia di spesa delle Regioni e degli enti locali i soli vincoli alle politiche di bilancio da cui sia possibile desumere un limite complessivo, *"lasciando agli enti stessi ampia libertà di allocazione fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa"*. La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, pronunciandosi sulla questione di massima richiamata enuncia il principio di diritto secondo il quale le norme che dispongono limiti puntuali alle spese obbliga gli enti al rispetto del tetto complessivo di spesa risultante dall'applicazione dell'insieme dei coefficienti di riduzione della spesa per consumi intermedi previsti da norme in materia di coordinamento della finanza pubblica, consentendo che lo stanziamento in bilancio tra le diverse tipologie di spese soggette a limitazione avvenga in base alle necessità derivanti dalle attività istituzionali dell'ente. Si tenga peraltro presente che la Regione Campania nell'intervento normativo di cui all'articolo 9 della L.R. n. 38 del 2012 con oggetto "Adeguamento all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010", ha stabilito che "La Regione e gli enti strumentali regionali, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa" e non ha ritenuto di fissare lo stesso vincolo per il lavoro somministrato. Ma si ritiene preferibile applicare questo tetto anche alla tipologia suddetta. Dunque la soluzione che si potrebbe prospettare è legata alle esigenze funzionali e organizzative dell'Azienda. Si consideri che per il lavoro in somministrazione la possibilità di fruire del tetto massimo consentito per l'Azienda, come previsto dalle norme sopra citate era pari al 7% del personale in servizio



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

attualmente pari a n. 80 dipendenti e al 50% della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009, dunque con il tetto di n. 6 unità di personale e di € 160.000,00 annue. Applicando il calcolo sulle n. 6 unità si supera il tetto di € 160.000,00. Dunque la soluzione sarebbe quella di stanziare sul capitolo n. 20 la somma necessaria a coprire le unità autorizzate ad oggi dal CDA in numero di 5 e applicare la riduzione su altri capitoli in misura corrispondente, portando comunque il tetto al 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009. Come fatto nella relazione e nel documento programmatico di bilancio. Avremmo dunque uno stanziamento sul cap. 20 pari a € 292.725,50. Per un totale complessivo comunque di € 5.632.970,00 pari allo stanziamento del 2013. La Corte dei Conti, sezione regionale Toscana, con la deliberazione n. 280/2013/PAR del 20 dicembre 2013, risponde al seguente quesito del Comune di Collesalveti, inerente *"... la possibilità, per il Comune, di ricorrere indifferentemente - alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 173 del 2013 - alle varie tipologie di lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, garantendo comunque il rispetto del limite complessivo del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per il personale a tempo determinato in servizio nell'ente"*. La sezione, dapprima, riprende l'arresto della Consulta (sentenza citata) che ha espresso il seguente principio di diritto: *"... nel dichiarare infondata - con sentenza 6 luglio 2012, n. 173 - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 28, del citato d.l. n. 78, ha ritenuto che la norma in discorso - legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - da un lato ha posto un obiettivo di 'contenimento della spesa relativa ad un vasto settore del personale e, precisamente, a quello costituito da quanti collaborano con le pubbliche amministrazioni in virtù di contratti diversi dal rapporto di impiego a tempo indeterminato'; dall'altro lato, ha 'lascia[to] alle singole amministrazioni la scelta circa le misure da adottare con riferimento ad ognuna delle categorie di rapporti di lavoro da esso previste'. Con la conseguenza - conclude la sentenza - che ciascun ente pubblico può determinare se e quanto ridurre la spesa relativa a ogni singola tipologia contrattuale, ferma restando la necessità di osservare il limite della riduzione del 50 per cento della spesa complessiva rispetto a quella sostenuta nel 2009"*. Quindi, in applicazione di detto principio nonché degli indirizzi espressi dalle sezioni riunite, afferma e conclude: *"In precedenza, nello stesso senso si erano espresse le Sezioni riunite della Corte dei conti con deliberazione 17 aprile 2012, n. 11, resa su questione di massima in funzione nomofilattica, affermando che 'i limiti alla spesa per i contratti del personale temporaneo o con rapporto di lavoro flessibile, introdotti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010, così come modificato dall'art. 4, comma 102, della l. 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica nei confronti degli enti di autonomia territoriale' e che, a determinate condizioni, gli enti locali ben possano conseguire l'obiettivo di contenimento della spesa, stabilito dalla citata norma, 'ag[endo] indifferentemente su ciascuno dei livelli di spesa previsti in bilancio per le varie tipologie di personale non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato'. Con il che, la norma si presenta rispettosa delle prerogative di autonomia degli enti, consentendo loro 'la libera allocazione di risorse all'interno di prestabiliti limiti complessivi' e, dunque, riconoscendo l'adattabilità del vincolo alle loro esigenze operative, ferma restando l'esigenza che vengano raggiunti gli obiettivi di fondo della disciplina e che venga assicurata la riduzione di spesa nell'esercizio finanziario per le forme di assunzione temporanea elencate". Conclusivamente, l'ente, nell'ambito della propria autonomia, è senz'altro legittimato ad individuare le tipologie di lavoro flessibile che ad esso necessitano per l'esercizio delle sue funzioni, ferma restando l'inderogabilità dei limiti di spesa imposti dall'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla l. n. 122/2010"*. Ma si tenga presente che, rispetto alla detta ricostruzione, l'Aran il 6.8.2012 con parere Ral 1398 aveva rilevato che *" Si coglie l'occasione per precisare che, attualmente, il contratto di somministrazione trova la sua regolamentazione esclusivamente negli artt. 20-28 del D. Lgs.n.276/2003. Gli enti del comparto, conseguentemente, non possono continuare ad applicare, neppure in via meramente analogica, le disposizioni del CCNL del 14.9.2000 concernenti il diverso istituto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Indicazioni in tal senso sono state fornite dal Ministero del Lavoro non solo con la circolare n.25/2004, ma anche con quella 7/2005, che conferma l'impossibilità di estendere al contratto di somministrazione i precedenti vincoli contrattuali stabiliti per il contratto di fornitura di lavoro temporaneo"*. La Circolare n. 25 del 2004 tra l'altro afferma che *" E' invece venuta meno l'efficacia delle clausole contrattuali che escludevano il ricorso alla fornitura di lavoro temporaneo per determinate mansioni, così come quelle che prevedevano contingentamenti quantitativi alla stipulazione di contratti ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196"*. Il personale in servizio attualmente è pari a n. 80 dipendenti e dunque la percentuale fino ad oggi calcolata secondo i limiti di cui





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

all'articolo 9, comma 28, del DL 78/2010 e art. 2, comma 3, del CCNL 14/09/2000, era pari a massimo 6 lavoratori somministrati e fino al tetto di spesa annuo di € 160.000,00 (come da disposizione n. 158 del 2012). I limiti più stringenti seguiti fino ad oggi di cui sopra sono dunque oggi da ritenere superati per tutto quanto detto sopra per cui il tetto di spesa diventa del 50% complessivo della spesa sostenuta nel 2009 per tutte le tipologie che dunque diventa sul cap. 20 di € 292.725,50. Mentre non è più previsto il tetto del 7%, calcolato su base mensile, dei lavoratori a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, arrotondato, in caso di frazioni, all'unità superiore.

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. n. 163 del 2006. Trattasi di prestazioni di servizi ex Codice appalti in qualità di Supporti al RUP, la cui procedura è indicata nelle singole disposizioni di affidamento. Si tratta di uno strumento che prevede "Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del responsabile del procedimento, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento di incarichi di servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico - finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali". Lo strumento è reso prioritario anche dalla Regione Campania rispetto a quanto sopra riportato nelle Linee di Indirizzo e di Programmazione Diritto allo Studio Universitario Anno 2012/2013, e 2013/2014 dove si rileva che "Resta ferma la possibilità per le ADISU di utilizzare le figure previste dal D.lgs. n. 163 del 2006, all'art.10, comma 7". Si tenga presente che l'Azienda con nota del 14.12.2011, in un'ottica di cooperazione istituzionale ai sensi degli artt. 2 e 3 del Regolamento Regionale n. 7/2010, in considerazione del fatto che l'ADISU Federico II è, ai sensi della L.R. n. 21 del 2002 Azienda dipendente della Regione Campania, che presenta una totale carenza in organico di figure interne di categoria D che possano supportare il RUP nella gestione complessiva delle procedure di gara nei pubblici appalti e idonee a costituire il cd. Sportello dei contratti pubblici e che la detta carenza è stata in questa fase superata parzialmente dalla possibilità offerta dalla normativa vigente di dotarsi di supporti esterni al RUP, in attuazione di quanto dispone il Decreto del P.d.G.R. n.58 del 24 Marzo 2010 che approva il Regolamento N. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 - Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi - e delle forniture in Campania, e in particolare degli artt. 2 e 3, richiedeva al Settore regionale Provveditorato e gare della Regione Campania supporto alla gestione di gare che dovessero rendersi necessarie per le finalità dell'Azienda e\o di particolare complessità o comunque di poter prevedere nei vostri bandi quantitativi di fornitura che la presente Azienda potrà comunicare preventivamente. Alla detta richiesta non c'è stato alcun riscontro. Si rileva che in merito alla procedura seguita è stato anche fornito parere dell'Avvocatura distrettuale dello Stato pervenuto in data 28/12/12. L'Azienda ha disciplinato la procedura con apposito regolamento e dopo verifica di presenza servizi sul mercato elettronico e sul sito Consip, con particolare riferimento anche alla congruità dei compensi ivi previsti, in mancanza di riscontri sul sito Consip e sul MEF utilizza, in riferimento al valore o importanza del contratto previsti dal codice civile la parametrizzazione prevista dal manuale FESR adottato dalla Regione Campania (vedasi manuale di attuazione del POR Campania FESR 2007 - 2013, capitolo 2.1.2, approvato con D.G.R. n.1715 del 20.11.2009, pagina 26). Ad oggi l'Azienda ha dato continuità alle figure presenti in Azienda come richiesto nel POA 2013 e ss. Per il dettaglio si rinvia alla Relazione al Rendiconto 2012 che riporta nel dettaglio lo stato dell'arte e si rinvia alle relazioni presentate dai Supporti al RUP ad ogni richiesta di liquidazione e alla fine dell'anno di riferimento in modo complessivo.

Altro strumento per coprire i posti in dotazione organica è l'attivazione delle consulenze di sorta ex art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165 del 2001. L'Azienda non ha mai attivato il detto strumento. Il capitolo previsto in bilancio n. 24 denominato "Spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi", istituito già nei bilanci precedenti è stato riprogrammato in piena coerenza a quanto prevede dalla L.R. n. 4/2011 e in particolare dall'art. 1, comma 6, che prevede per le consulenze un tetto di spesa pari al 20% della spesa sostenuta nel 2009. Inoltre, poiché il Cap. 24 riguarda anche i contratti a tempo determinato e i co.co.co., si deve tener conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa per la somministrazione il 50% della spesa relativa all'anno 2009. Il detto capitolo ad oggi non è stato mai utilizzato dall'Azienda. Il motivo di questo è lo sfavore che emerge dal



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

nostro sistema normativo vigente per detto strumento, e inoltre la necessità dell'Azienda di avere non un semplice consulente ma personale che, in base alla normativa vigente, sia in grado di istruire procedimenti e sottoporre al Direttore l'attività procedimentale necessaria ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge n. 241 del 1990, e dell'art. 10, del codice appalti, anche in termini di responsabilità, cosa questa che solo un dipendente interno, o in comando, o interinale, o in qualità di supporto al RUP, oggi giuridicamente può garantire, alla luce delle carenze indicate rispetto alla dotazione organica approvata. Non a caso anche la Regione nelle dette Linee operative ha indicato i percorsi amministrativi da seguire e preferibili, strumenti tutti utilizzati dall'ADISU Federico II.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Continuare nell'attività formativa al personale secondo direttive del Direttore**" si relaziona quanto segue.

Come si desume dal Piano di razionalizzazione richiamato il Cap. 36 è relativo a corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente, che tiene conto di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 1499 e dagli artt. 23 e 24 del D.L. n. 150/2009. L'art.1, comma 10, L.R. n. 4 del 2012 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta, ma solo dall'amministrazione regionale, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le attività verranno svolte mediante una massima razionalizzazione ed efficacia che preveda, per alcuni temi, una formazione possibilmente fatta direttamente anche dal Direttore e da risorse interne a costo zero. Per il triennio 2013 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Nell'anno 2013 questo è il report delle attività svolte.

MATERIA	DOCENTE	GIORNATE/OR	DATA
PICCOLA MANUTANZIONE	INNOVA	4 ORE	24/01/13
FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	PA DIG.	6 ORE	29/03/13
TELEFORMAZIONE SULLA GES.UTENTI	PA DIG.	2 ORE	22/04/13
CONTO ANNUALE (seminario gratuito)	PA DIG.	4 ORE	15/05/13
FORMAZIONE 770	PA DIG.	3 ORE	08/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	18/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	6,30 ORE	22/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	23/07/13
INGLESE	PROF.TIZZANO	4 GG	25/11-04/12-11/12-18/12
SOFTWARE PRESENZE	PA DIGITALE	6 ORE	16/12/13
AFFIANCAMENTO PER GES.UTENTI AMMINISTR.	PA DIGITALE	7 ORE	16/12/13
SOFTWARE PAGHE	PA DIGITALE	6,30 ORE	17/12/13

Dunque è stata garantita piena continuità nel rispetto peraltro del Piano di razionalizzazione approvato con la fondamentale Delibera n. 103 del 20.12.2013 con cui il CDA prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, di approvazione del Piano di Razionalizzazione e Riqualficazione della Spesa. In particolare l'oggetto del documento è " Art. 16 del decreto-legge n. 98\2011 - piano di razionalizzazione e riqualficazione della spesa - 2013-2014".

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Predisporre una proposta di sistema di sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009**" si relaziona quanto segue.

Nella seduta di CDA dell'11.12.2013 avente ad oggetto anche "Approvazione Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009" il Direttore illustrava la proposta prot. n. 11674/2013, e spiegava che la Regione Campania avrebbe dovuto approvare il documento nei termini previsti dal D.Lgs. n. 150/2009, cioè entro la fine dell'anno 2011; poiché, tuttavia, non vi ha ancora provveduto, si riteneva necessario approvare il sistema suddetto come da Disposizione n. 383 del 02/12/13, che regola la valutazione del Direttore, dei funzionari titolari di posizione e non, nonché degli altri dipendenti. In quella seduta dunque con la Delibera n. 93 si prendeva atto della disposizione n. 383 del 02/12/13, di approvazione del Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui al d.lgs. n. 150 del 2009.



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"In presenza di forte carenza di personale attivare tutte le forme possibili di massima produttività del personale in servizio anche utilizzando compiti suppletivi su plurimi Uffici con opportuna incentivazione come previsti in CCDI."** si relaziona quanto segue.

Il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato approvato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013. Il documento prevede tutte tipologie di incentivazione richieste nel rispetto dei vincoli normativi e contrattuali.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Proposta Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet, posta elettronica e postazioni di lavoro da parte dei dipendenti in coerenza con Provvedimento del Garante del 1° marzo 2007 "Lavoro: le linee guida del Garante per posta elettronica e internet" pubblicate in G. U. n. 58 del 10 marzo 2007"** si relaziona quanto segue.

Nella seduta del 20.12.2013 Quinto punto all'o.d.g.: Presa d'atto del Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti dell'Adisu, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 12412/2013, relativa all'approvazione del Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti dell'Adisu, avvenuta con la disposizione n. 432 del 11.12.2013. Il CDA con Delibera n. 102 prendeva atto della disposizione n. 432 del 11/12/13, ed approvava il Disciplinare interno per l'utilizzo di Internet e posta elettronica da parte dei dipendenti.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Costituzione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni"** si relaziona quanto segue.

L'art. 19 CCNL 14/09/2000 disciplina i compiti e le funzioni dei Comitati per le Pari Opportunità, costituiti presso ciascun ente e composti da un rappresentante dell'ente, con funzioni di presidente, da un componente designato da ognuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e da un pari numero di funzionari in rappresentanza dell'ente, nonché dai rispettivi supplenti, per i casi di assenza dei titolari. L'art. 57, c. 1 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21 della Legge n. 183 del 4/11/2010, stabilisce che : Le pubbliche amministrazioni costituiscono al proprio interno il "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni", che sostituisce, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previste dalla legge, dai contratti collettivi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni; il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ha composizione paritetica ed è formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione e da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi. Il presidente del Comitato unico di garanzia è designato dall'amministrazione; il Comitato unico di garanzia, all'interno dell'amministrazione pubblica, ha compiti propositivi, consultivi e di verifica e opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità Contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori. Le modalità di funzionamento dei Comitati unici di garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. La mancata costituzione del Comitato unico di garanzia comporta responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche al fine del raggiungimento degli obiettivi. La Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del 4 marzo 2011 contiene le modalità di funzionamento del C.U.G.. L'art. 15 del Regolamento del personale è dedicato al Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

Con nota prot. n. 11458 del 27/11/2013 veniva richiesta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello di amministrazione la designazione di 1 rappresentante effettivo e di 1 rappresentante supplente, per ciascuna organizzazione, da nominare in seno al Comitato. Con nota prot. n. 11456 del 27/11/2013 veniva richiesta ai dipendenti interessati a far parte del comitato di manifestare il proprio interesse.

Con Disposizione n. 448 del 19.12.2013, avente ad oggetto " Istituzione comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni. Presa d'atto designazioni si prendeva atto che solo n. 1 organizzazione sindacale su 3 aveva provveduto alla designazione e che, pertanto, ai fini della corretta costituzione del Comitato, ai sensi dell'art. 19 CCNL 14/09/2000, dell'art. 57, c. 1 D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art.21 della Legge n. 183 del 4/11/2010, dell'art. 15 Regolamento del personale e della Direttiva della presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del 4 marzo 2011, occorre attendere le altre designazioni delle OO.SS. già compulsate. Con nota prot. n. 919 del 22/01/14 le OO.SS. sono state sollecitate. Con Disposizione n. 83 del 19.3.2014 viste le F.A.Q. redatte a cura del Gruppo di lavoro per il monitoraggio ed il supporto alla costituzione e sperimentazione dei comitati unici di garanzia, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità, si costituiva il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni presso questa Azienda, dando atto che i detti componenti rimangono in carica 4 anni dalla data di costituzione, come previsto dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" del 4 marzo 2011, e che il funzionamento del Comitato è disciplinato nelle Linee Guida di cui al punto precedente, che costituiscono parte integrante della disposizione.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto "**Garantire piena continuità nell'azione intrapresa recuperando i tempi di ritardo anche sulla graduatoria assestata 2011-2012. Provvedere alla liquidazione delle somme deliberate dal CDA volta per volta in relazione alle esigenze di cassa. Attivare sul sito un accesso al servizio attraverso il quale, a seguito di accreditamento e login, è possibile consultare il fascicolo elettronico dello studente nel quale sono visualizzabili gli esiti delle graduatorie**" si relaziona quanto segue.

Nel corso dell'anno 2013 sono state chiuse le procedure amministrative dei concorsi relativi agli aa.aa 2010/2011 e 2011/2012.

Per quanto riguarda il concorso BS 2010/2011 con Disposizione n. 154 del 13/05/2013 è stata approvata la seconda graduatoria assestata relativa agli studenti iscritti al primo anno e notificate le revoche di idoneità a seguito di accertamento del requisito minimo di merito con l'Ateneo Federico II.

Per quanto riguarda il concorso BS 2011/2012 con Disposizione n. 173 del 6.6.2013 è stata approvata la prima graduatoria assestata relativa agli studenti iscritti ad anni successivi al primo a.a. 2011/2012. Con Disposizione n. 270 del 1.8.2013 è stata approvata la seconda graduatoria assestata relativa agli studenti iscritti al primo a.a. 2011/2012 e notificate le revoche di idoneità a seguito di accertamento del requisito minimo di merito con l'Ateneo Federico II.

Circa il Provvedere alla liquidazione delle somme deliberate dal CDA volta per volta in relazione alle esigenze di cassa nell'anno 2013 sono stati effettuati i seguenti pagamenti autorizzati dal CDA:

- Con disposizione n. 46 del 13/02/2013 è stato disposto il pagamento del III Elenco acconto del 50% delle quote spettanti agli studenti vincitori per l'a.a. 2010/2011 per complessivi euro 1.465.680,00 ;



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

- Con disposizione n. 262 del 30.7.2013, è stato disposto il pagamento del primo elenco saldi di borsa di studio, rimborsi della tassa regionale e conguaglio servizi in favore degli studenti vincitori a.a. 2010/2011 per complessivi euro 1.882.330,73;

- Con disposizione n. 271 del 01/08/2013, è stato disposto il pagamento dei restanti anticipi di borsa di studio, pari al 50% delle quote, in favore degli studenti vincitori a.a. 2011/2012 per complessivi euro 2.436.772,50.

Per quanto riguarda l'attivare sul sito un accesso al servizio attraverso il quale, a seguito di accreditamento e login, è possibile consultare il fascicolo elettronico dello studente nel quale sono visualizzabili gli esiti delle graduatorie, nel mese di maggio 2013 è stato attivato l'accesso al fascicolo elettronico. Lo studente, a seguito di accreditamento e login, attraverso il sito istituzionale, può accedere al suo fascicolo personale articolato nelle seguenti sezioni:

**Comunicazioni.** Area nella quale lo studente riceve comunicazioni da parte dell'Adisu relativamente ai concorsi ai quali ha partecipato.

**Graduatorie.** Area nella quale lo studente visualizza gli esiti di graduatoria relativi ai concorsi ai quali ha partecipato.

**Pagamenti.** Area nella quale lo studente visualizza tutti i pagamenti emessi in Suo favore.

**I dati statistici delle attività relative al bando sono i seguenti in sequenza**

### **Risultati Anno accademico 2012/2013**

Totale Partecipanti: 11.902

Totale idonei: 6.204

Idonei primi anni: 2.209

- di cui beneficiari: 620

Idonei anni successivi: 3.995

- di cui beneficiari: 1.528

Totale beneficiari: 2.148

Totale esclusi: 5.698

Totale domande esaminate: 4.124

- di cui ricorsi/integrazioni: 1.443

Documentazione pervenuta in formato elettronico: 4.124

Documentazione presentata agli sportelli Adisu: 240

Dati Residenze a.a. 2012/2013

(Fonte: dati estratti da piattaforma alloggi In4matic al 31/12/2012 )

- Totale alloggiati Residenza Paoletta: 96

- Totale alloggiati Residenza De Amicis: 57

- Totale posti alloggio assegnati a idonei al concorso: 90

- di cui a beneficiari: 52

- di cui a idonei non beneficiari: 38

### **Risultati Anno accademico 2013/2014**

BORSE DI STUDIO A.A. 2013/2014 - Candidati inseriti in graduatoria definitiva degli iscritti al primo anno e anni successivi al primo

Domande pervenute: 10.219

Istanze idonee univoche: primi anni e successivi: 2.649 primi anni e 7.570 successivi

Candidati Idonei non assegnatari anni successivi al primo (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 1.030

Candidati Idonei assegnatari anni successivi al primo (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 3.029

Candidati Esclusi anni successivi al primo (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 3.511

Candidati Idonei non assegnatari iscritti al primo anno di corso (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 1.409

Candidati Idonei assegnatari iscritti al primo anno di corso (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 1.157



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Candidati Esclusi Primo anno (comprensivi di candidati inseriti sia nella graduatoria degli iscritti al Primo anno che anni successivi al primo - V. art. 8.5 e 8.6 del bando di concorso): 848

Pratiche di borse di studio a.a. 2013/2014 acquisite al Protocollo Informatico (URBI) consegnate presso gli sportelli o acquisite a mezzo procedura telematica, Pec, Fax o raccomandata A/R: n. 4.000.

Il servizio di ticketing per la partecipazione al bando di concorso a.a. 2013/2014 ha consentito di fornire assistenza centralizzata omogenea e di sgravare i punti territoriali mancanti di categorie adeguate come da dotazione organica ed è stato attivato in data 23/08/2013 dalla società In4matic.

Totale ticket pervenuti : n. 3.570, l'attività di istruttoria di coerenza tra il lavoro di back office e quello di front office, anche rispetto al fornitore esterno, ha riguardato un carico di circa 7.000 casi trattati.

Il dato di presenza in Residenza ad oggi rispetto al dato del bando ed alle richieste con relative assegnazioni ha riguardato una platea di

- De Amicis: n. 26 alloggiati

- Paoletta: n. 72 alloggiati.

Tutto questo ha significato porre in essere anche un'attività di verifica, attivazione e controllo del sistema della ditta esterna sulla gestione alberghiera e l'incrocio dei dati tra beneficiari.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Revisione del regolamento della ristorazione. Rivedere il detto regolamento con aggiornamento delle regole e della coerenza con la programmazione regionale, definendo regole chiare di rispetto per gli studenti e per gli esercizi convenzionati. Proseguire le attività ispettive del personale interno anche con eventuale incentivazione e chiedere a organi competenti verifiche del caso sugli esercizi convenzionati"**, si relaziona quanto segue.

Nella seduta del 6.11.2013 del CDA con Secondo punto all'o.d.g.: Approvazione Regolamento di accesso al Servizio Ristorazione, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 10519/2013. Le disposizioni alla base del regolamento sono l'art. 6 c. 1, lett. e) e dall'art. 13 della L.R. n. 21/2002, "Norme sul diritto agli studi universitari - Adeguamento alla Legge 02.12.1991, n. 390", la Programmazione Annuale degli Interventi per il Diritto allo Studio Universitario (DGRC 184 del 18/06/13) il Piano delle Attività annuali e pluriennali dell'Adisu (Delibera CdA n. 38 del 07/06/13), il DPCM del 09/04/2001, "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390" e il Decreto Dirigenziale AGC 06 Regione Campania n. 130 del 28/06/13. Il Direttore si soffermava in particolare sui due aspetti di maggiore innovazione della procedura per l'accesso alla ristorazione: 1) le nuove modalità di presentazione dell'istanza, che è completamente on-line e non comporta più la presentazione, da parte dello studente, di documentazione verificabile d'ufficio presso le amministrazioni certificanti; 2) la cessione della smartcard, precedentemente non regolamentata, e che ora avviene mediante un prestito gratuito ( cd. comodato) e, pertanto, con obbligo di restituzione al termine del servizio da parte degli studenti. La soluzione fiscale del rilascio veniva affrontata sulla base della nota prot. n. 10524/2013 del Supporto tributario al RUP.

In quella seduta il CDA con Delibera n. 73 approvava il nuovo Regolamento per l'accesso al Servizio Ristorazione.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Piano Triennale di prevenzione della corruzione"**, si relaziona quanto segue.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Adisu Federico II, è stato approvato come proposta con Disposizione n. 440 del 17/12/13 e con successiva Delibera del CdA n. 105 del 20/12/13, ed è stato già trasmesso alla Regione con nota prot. n. 466 del 15/01/2014.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Predisporre un piano programmatico dei pagamenti con le relative misure organizzative"**, si relaziona quanto segue.

Nel CDA dell'11.12.2013 al Quarto punto all'o.d.g.: Varie ed eventuali: Art. 9 del d.l. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'azienda, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 12007/2013, relativa alla definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'azienda, secondo l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Il documento è stato approvato come proposta con la disposizione n. 393 del 03/12/13 e riguarda in sintesi le verifiche obbligatorie che l'Azienda è tenuta a fare prima di procedere al pagamento dei fornitori di beni e dei prestatori di servizi. In esso vengono, inoltre, resi trasparenti i tempi per il pagamento delle borse di



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

studio. Il documento è aggiornato all'ultima determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010. Il Documento è stato approvato con Delibera n. 94 nella medesima seduta.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Attivare la Amministrazione aperta"** si relaziona quanto segue.

Nella seduta di CDA del 20.12.2013 avente ad oggetto " Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013) – determinazioni, il Direttore illustrava la proposta prot. n. 12417/2013, relativa all'approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013), avvenuta con disposizione n. 447 del 19.12.2013. Si tratta di un adempimento la cui scadenza è prevista per il 31.1.2014.

Il CDA con Delibera n. 104 prendeva atto della disposizione n. 447 del 19.12.2013, ed approvava il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ex art. 10, cc. 1, 2, 3, d.lgs. 33/2013. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Adisu Federico II, contenente anche il Programma per la trasparenza è stato trasmesso con nota prot. n. 466 del 15/01/2014 alla Regione. E' stato attivato inoltre quanto richiede la normativa.

Con riferimento all'obiettivo avente ad oggetto **"Presentare un Piano che indicherà una serie di obiettivi possibili di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2013 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento"**, si relaziona quanto segue.

L'Ente già dall'anno 2012 aveva adottato, una serie di interventi di razionalizzazione nell'azienda indicati nella Relazione al Rendiconto 2012 e nella parte relativa alle Economie di gestione ( vedasi prot. n. 5270 del 2013) di cui alla proposta del Direttore. Documento approvato su proposta del Direttore prot. n. 5577/2013, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/06/2013, come da verbale n. 5 e parere favorevole dei revisori con verbale n. 8 del 12/06/2013. Ma successivamente con la fondamentale Delibera n. 103 del 20.12.2013 il CDA prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, di approvazione del Piano di Razionalizzazione e Riqualficazione della Spesa. In particolare l'oggetto del documento è " Art. 16 del decreto-legge n. 98\2011 - piano di razionalizzazione e riqualficazione della spesa – 2013-2014".

Vediamo i contenuti del Piano che evidenziano meglio di ogni altra considerazione quanto fatto nell'anno di riferimento del Rendiconto 2013, alla stregua di un bilancio sociale.

Negli ultimi anni il legislatore nazionale ha adottato importanti interventi normativi diretti al contenimento della spesa sostenuta dalle Pubbliche Amministrazioni, individuando continuamente nuove misure di rafforzamento dei risparmi ed adottando politiche di revisione e razionalizzazione della spesa. Questa azione di revisione intrapresa interessa anche le Aziende per il diritto allo studio costrette a garantire la crescente richiesta di servizi con risorse sempre minori. In particolare, la ADISU Federico II ha da tempo avviato e condotto un'ampia azione di contenimento della spesa all'interno dell'Ente, perseguendo obiettivi di razionalizzazione della spesa corrente attraverso la ricerca di una gestione efficace ed efficiente dei servizi erogati. Come risulta già dalla Delibera n. 38 del 7.6.2013 il CDA ha stabilito, su proposta del Direttore, di approvare il Piano delle attività 2013, previsto dall'art. 21, comma 1, lett. d) della L.R. 21/2002, come da proposta prot. n. 5627/2013 e di dare atto che gli obiettivi descritti nel detto Piano diventano obiettivi operativi del Direttore per l'anno 2013. Tra questi si trattava di presentare un Piano che indicherà una serie di possibili obiettivi di razionalizzazione ulteriore rispetto a quanto già realizzato nell'anno 2012, riduzioni da portare poi sul fondo 2014 secondo le modalità segnalate. In particolare con riferimento a Spese personale e organi e a Spese di funzionamento. Le economie che potrebbero contribuire ad aumentare il tetto del 2010 del CCDI sono quelle di cui all'art.16, comma 4, del DL n. 98/2011, all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, agli artt. 11 e 12 dello stesso D.L. 98, all'art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008); alle misure di semplificazione e digitalizzazione; alla riduzione dei costi della politica; alla riduzione costi di funzionamento ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze. Si tenga presente che un piano di razionalizzazione e riqualficazione della spesa vale anche ai fini di quanto prescritto dal CCNL 1/4/99 all'art.15, comma 2, dove si stabilisce che in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno (vedasi nel caso di specie del Collegio dei Revisori) delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. Norma questa confermata nella sua sostanza dall'art. 40, comma 3quinqies, del d.lgs 165/2001. L'articolo 40, comma 3quinqies, del d.lgs 165/2001 infatti consente di poter destinare "....risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa...". I dati relativi al corrispondente 1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza porta ad un dato ricavato dal conto annuale del personale riferito al 1997 di € 59.819,13. Questa somma alla luce degli interventi fatti sul 2012 è già stata portata nell'anno 2013 del CCDI e in considerazione di quanto riportato nella presente relazione sarebbe da confermare portare sul fondo salario accessorio anno 2014.

RISORSE VARIABILI DA DEFINIRSI OGNI ANNO		Euro
CCNL 1/4/99 art.15, comma 2	1,2% Monte Salari 97	€ 59.819,13

Nel merito, il comma 4 dell'art. 16 del predetto decreto-legge n. 112/2008 prevede la facoltà per le amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di adottare, per perseguire maggiori economie, piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, e il ricorso alle consulenze.

Detti piani, da aggiornare annualmente, indicano la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari. Il comma 5 dell'art. 16 prevede che le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate a seguito dell'attuazione dei predetti piani possono essere utilizzate annualmente, ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, **nell'importo massimo del 50 per cento per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.** In riferimento alla circolare n. 13/2011 del 13 novembre 2011 del dipartimento della Funzione pubblica, avente per oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite in particolare dalle amministrazioni locali per effetto dell'art. 16 del DI n. 98/2011", è possibile finanziare il Fondo contrattazione integrativa dell'anno 2014 con il 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto alle misure individuate dalla medesima norma anche superando il tetto del 2010. La Circolare richiama anche l'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, in base al quale nelle more dei rinnovi contrattuali, ai fini della differenziazione retributiva in fasce prevista dagli articoli 19, commi 2 e 3, e 31, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, possono essere utilizzate le eventuali economie aggiuntive destinate all'erogazione dei premi dall'art. 16, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La prima sezione regionale della Corte dei conti che si è espressa in materia è quella del Veneto con la deliberazione n. 513/2012/PAR, depositata il 16 agosto 2012, rispondendo ad un quesito. La stessa sezione regionale ha poi confermato i suoi orientamenti con i pareri n. 531 depositato il 31 agosto 2012 e n. 532. È intervenuta, poi, anche la sezione regionale di controllo della Liguria, con deliberazione n. 99/2012, depositata il 1° ottobre 2012. I giudici contabili liguri, rispondendo ad un quesito del comune di Rapallo, hanno confermato che "le risorse derivanti da risparmi realizzati attraverso l'applicazione di piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 16 del decreto legge n. 98 del 2011 sono da considerarsi escluse dalle limitazioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, del decreto legge n. 78 del 2010". Certamente interessante, risulta, inoltre, la posizione assunta dalla sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna con la deliberazione dell'11 ottobre 2012, n. 398/2012/PAR. Nel parere, un chiarimento significativo è legato al termine del 31 marzo (perentorio o meno), come data ultima per approvare i Pdr. La sezione dell'Emilia Romagna evidenzia che "pur trattandosi di un termine ordinatorio non essendone





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

*stata espressamente prevista una natura diversa, l'adozione e/o rimodulazione dei Piani nei primi mesi dell'anno, anche in concomitanza con l'approvazione del bilancio di previsione e del Peg, consentirebbe di individuare obiettivi da conseguire sin dal primo anno di applicazione dei Piani".* In realtà, in termini temporali, chi aveva battuto tutti per celerità di espressione, era stato il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Mef), rispondendo a dei quesiti. Con nota prot. n. 65.233 del 20 luglio 2012, la Rgs affermava, infatti, che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 16, commi 4 e 5, del DI n. 98/2011, non andavano considerate nei computi relativi al rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2-bis, del DI n. 78/2010. La detta pronuncia dell'11 ottobre 2012, n. 398, della Corte dei Conti Emilia Romagna, rinvia i risparmi dei piani di razionalizzazione ad incremento del fondo integrativo dell'anno successivo. Precisamente rileva che *"Se il piano di razionalizzazione relativo al triennio 2012-2014 è stato adottato nei primi mesi del 2012, le economie realizzate nel primo anno di applicazione del piano (i.e. 2012) possono andare ad incrementare il fondo dell'anno successivo (2013) in ragione della circostanza che, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 16, comma 5, quarto periodo, devono essere accertati, a consuntivo, sia il raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano, sia il conseguimento dell'effettivo risparmio di spesa. Un'integrazione delle risorse del Fondo disposta nel medesimo anno nel quale le economie sono state realizzate avverrebbe in contrasto con la disposizione sopra richiamata che non consente una destinazione 'automatica', ma subordinata ad un'attività di accertamento da parte dell'amministrazione, certificata dall'organo di controllo interno dell'Ente".*

Da ultimo, si è espressa la sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 2/2013, sulla base di una richiesta della Corte dei conti del Piemonte. Le conclusioni della sezione Autonomie sono chiare: "In coerenza con i vincoli delineati dall'art. 9, commi 1 e 2-bis, del DI 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, la possibilità concreta di integrare le risorse finanziarie variabili destinate alla contrattazione decentrata integrativa *in deroga al tetto di spesa previsto dal comma 2-bis*, è subordinata al conseguimento di effettive economie di spesa risultanti dai processi di attuazione dei Piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 16 del DI 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111, quale effetto di specifiche iniziative volte al raggiungimento di puntuali obiettivi di incremento della produttività individuale del personale interno all'Amministrazione da realizzare mediante il diretto coinvolgimento delle unità lavorative **in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro**". " Le fattispecie all'esame confermano, dunque, come la *ratio* della deroga alla richiamata disposizione vincolistica in materia di personale risieda nel *favor* manifestato dal legislatore verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale, specie se dirette ad incentivare lo svolgimento di incarichi particolari ed aggiuntivi, rispetto alle ordinarie mansioni lavorative, mediante l'impiego di risorse vincolate etero-finanziate ovvero non incidenti sugli equilibri di bilancio degli Enti locali". " Con riferimento, invece, agli emolumenti variabili da escludere, in deroga all'art. 9, comma 2-bis, dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, la risoluzione al quesito discende dalla natura giuridica del vincolo e dalla destinazione delle risorse. Sotto il primo profilo, occorre richiamare le conclusioni cui si è giunti sul punto, stando alle quali, se è chiara l'intenzione del legislatore di ridurre la spesa di personale ponendo un freno alle risorse decentrate, altrettanto evidente è il *favor* verso politiche di sviluppo della produttività individuale del personale. Il vincolo avrebbe, dunque, funzione di "chiusura" del sistema di alimentazione dei fondi integrativi, in quanto diretto a stabilire il limite massimo delle risorse che possano affluire ai fondi unici per un uso indistinto e generalizzato. Il carattere strutturale del limite escluderebbe, inoltre, ogni possibilità di deroga alle risorse che dovessero conseguire per effetto di un mero contenimento dei consumi o di un ridimensionamento dei servizi programmati o esistenti. La sola deroga compatibile con la natura del divieto sarebbe, invece, quella fondata su economie di bilancio che scaturissero direttamente da una *ottimizzazione dei fattori produttivi implicante un più efficiente utilizzo del personale*. Trattandosi di ipotesi di ristrutturazione dei servizi o di razionalizzazione dei processi capaci di offrire, da un lato, *i medesimi servizi con minor impiego di personale*, dall'altro, un più elevato livello di servizi a parità di personale, le eventuali economie sarebbero pur sempre originate (per effetto dell'incremento di produttività) all'interno del costo del lavoro, il che ne giustificerebbe il parziale reimpiego, a scopo compensativo, nell'ambito del trattamento accessorio. La restante quota costituirebbe economia da destinare, in mancanza di espresso riferimento normativo, al miglioramento dei saldi di bilancio".

Nel caso dell'ADISU Federico II per l'anno 2013 tutto questo è stato garantito sia prevedendo nel POA 2013 tra gli obiettivi quello della razionalizzazione di cui sopra e successivamente il percorso è proseguito



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

con il report finale del Piano di razionalizzazione approvato con la fondamentale Delibera n. 103 del 20.12.2013 con cui il CDA prendeva atto della Disposizione n. 394 del 03.12.2013, relativa al Piano di Razionalizzazione e Riqualificazione della Spesa. In particolare l'oggetto del documento è " Art. 16 del decreto-legge n. 98\2011 - piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - 2013-2014". Nel detto Piano che viene riportato nella presente relazione dunque il 50% indicato delle economie può essere destinato sul FONDO 2014 tramite l'art. 15, lett. k), del Ccnl 1° aprile 1999, o mediante applicazione dell'avanzo di amministrazione determinato sulle economie accertate (vedasi i riquadri in allegato alla Disposizione n. 103\2013 riportati peraltro nella presente relazione) o mediante il richiamo dei relativi eventuali residui ben rideterminati nel Rendiconto 2013 e richiamati nel CCDI 2014. La soluzione contabile più corretta appare quella della eliminazione dei residui passivi e della applicazione del relativo avanzo sul Bilancio di competenza 2014.

L'Azienda riceve dalla Regione Campania trasferimenti destinati alle seguenti specifiche destinazioni, sui quali regge tutta la sua attività amministrativa e l'erogazione dei servizi in favore degli studenti sui seguenti capitoli :

- 1- risorse per pagamento di borse di studio, contributi alloggi e mobilità internazionale - Fondi regionali e Ministeriali ;
- 2- risorse per spese di funzionamento - Fondi regionali;
- 3- risorse per spese di personale e organi di gestione e di controllo - Fondi regionali.

Precisamente la situazione è la seguente :

Cap. 14 Azienda - Trasferimenti Regionali per <b>spese funzionamento</b> (Cap. 4804 Regione)
Cap. 22 Azienda - Trasferimenti fondi regionali per <b>spese di personale</b> e organi di gestione e controllo (Cap. 4806 Regione)
Cap. 12 Azienda - Trasferimenti Regionali <b>per Borse di studio</b> (Cap. 4810 Regione)
Cap. 18 Azienda - Trasferimenti fondi regionali di rinvenienza ministeriale per fondi integrativi <b>borse di studio</b> (Cap. 4816 Regione)

L'art. 16 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, disciplina la possibilità di incremento delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, tramite maggiori economie, ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente e da altre disposizioni contenute nel medesimo D.L. 98/2011. Le economie stabilite dalla normativa vigente sono quelle di cui agli artt. 6 e 9 del D.L. 78/2010, che hanno operato la riduzione di alcuni costi sostenuti dalle amministrazioni, quali ad esempio la partecipazioni agli organi collegiali, le indennità, i compensi e i gettoni di presenza, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza. In questo quadro vi è da dire che le amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 non sono state ugualmente interessate agli stessi tagli con riferimento alle stesse tipologie di spesa. Si tenga presente che la Corte Costituzionale, con Sentenza n. 182/2011, ha confermato quale principio in materia che i limiti ivi previsti dal D.L. n. 78 del 2010 per le Regioni sono illegittimi se di dettaglio. In particolare l'art.6 del D.L. n. 78\2010 è stato oggetto dell'intervento della Corte Costituzionale n. 139\2012. Si trattava di pronunciarsi su disposizioni che dettano misure di contenimento dei costi degli apparati amministrativi, ponendo i seguenti vincoli : rendere onorifica la partecipazione a organi collegiali degli enti che ricevono finanziamenti pubblici e limitare a 30 euro l'importo dei gettoni di presenza (comma 2); ridurre del 10 per cento, rispetto al 2010, indennità, compensi, gettoni, retribuzioni e altre utilità corrisposte ai componenti di organi (comma 3); limitare il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici, rispettivamente, a cinque e a tre (comma 5); ridurre del 10 per cento il compenso dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di società a totale partecipazione pubblica o inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (comma 6); contenere entro il 20 per cento del tetto raggiunto nel 2009 sia le spese per studi ed incarichi di consulenza (comma 7), sia le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (comma 8);



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

rinunciare integralmente alle spese per sponsorizzazioni (comma 9); applicare alle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione le misure previste dai commi 7, 8 e 9 (comma 11); non corrispondere le indennità chilometriche per missioni di servizio effettuate dal personale contrattualizzato con mezzo proprio (comma 12, ultimo periodo), nonché ridurre del 50 per cento rispetto al tetto raggiunto nel 2009 le spese per le missioni (comma 12, primo periodo) e per la formazione (comma 13); ridurre dell'80 per cento rispetto al 2009 le spese per la gestione delle autovetture, compresi i buoni taxi (comma 14); non effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari o aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore di società partecipate in perdita (comma 19). La Corte ha rilevato che " Il legislatore statale può, con una disciplina di principio, legittimamente «imporre agli enti autonomi, per ragioni di coordinamento finanziario connesse ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi comunitari, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi si traducono, inevitabilmente, in limitazioni indirette all'autonomia di spesa degli enti» (da ultimo, sentenza n. 182 del 2011). Questi vincoli possono considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un «limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009, n. 289 del 2008 e n. 169 del 2007). Lo Stato, quindi, può agire direttamente sulla spesa delle proprie amministrazioni con norme puntuali e, al contempo, dichiarare che le stesse norme sono efficaci nei confronti delle Regioni «a condizione di permettere l'estrapolazione, dalle singole disposizioni statali, di principi rispettosi di uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale» (sentenza n. 182 del 2011). In caso contrario, la norma statale non può essere ritenuta di principio (sentenza n. 159 del 2008), a prescindere dall'auto-qualificazione operata dal legislatore (sentenza n. 237 del 2009). La disciplina dettata dall'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010 – come questa Corte ha chiarito con la richiamata sentenza n. 182 del 2011 – soddisfa la suddetta condizione. Le disposizioni in esame prevedono puntuali misure di riduzione parziale o totale di singole voci di spesa, ma ciò non esclude che da esse possa desumersi un limite complessivo, nell'ambito del quale le Regioni restano libere di allocare le risorse tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa. Questa possibilità è espressamente prevista dal comma 20 dell'art. 6, che precisa che le disposizioni di tale articolo «non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica». L'art. 6 citato «consente un processo di induzione che, partendo da un apprezzamento non atomistico, ma globale, dei precetti in gioco, conduce all'isolamento di un principio comune» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale principio, le Regioni devono ridurre le spese di funzionamento amministrativo di un ammontare complessivo non inferiore a quello disposto dall'art. 6 per lo Stato. Ne deriva che il medesimo articolo «non intende imporre alle Regioni l'osservanza puntuale ed incondizionata dei singoli precetti di cui si compone e può considerarsi espressione di un principio fondamentale della finanza pubblica» (sentenza n. 182 del 2011). In base a tale canone interpretativo, l'ultimo periodo del comma 12 vincola le Regioni solo in quanto concorre a determinare il tetto massimo dei risparmi di spesa che esse devono conseguire. Qualora esigenze di funzionamento rendessero gli effetti del divieto contrario al principio di buon andamento, le Regioni sarebbero libere di rimodulare in modo discrezionale, nel rispetto del limite complessivo, le percentuali di riduzione di questa come delle altre voci di spesa contemplate nell'art. 6. Dunque, sembra di capire che gli unici limiti di dettaglio sulle spese applicabili dagli Enti dipendenti dalla Regione siano quelli di cui alla L.R. 4/2011 e di altre L.R. vigenti.

Gli obiettivi di razionalizzazione si riflettono sugli strumenti di programmazione finanziaria e sul Piano delle Performance. Obiettivo dell'Azienda è quello "comune" a tutti i Servizi di riduzione della spesa per ottimizzazione delle risorse.

Il Piano, elaborato con il coinvolgimento dei Servizi individua in itinere, le misure di contenimento e gli obiettivi di risparmio perseguibili. Il Piano, inoltre, è adottato ai sensi dell'art.16 del D.L. n.98/2011, con l'intento dichiarato di utilizzare le eventuali economie accertate a consuntivo, oltre che per il miglioramento dei saldi di bilancio, per incrementare le risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale dipendente, costituendo quest'ultimo l'unico strumento possibile per finanziare il trattamento accessorio del personale dipendente, in deroga al limite imposto dall'art.9, comma 2-bis, del D.L. n°78/2010. Le risorse saranno disponibili sul Fondo per le risorse decentrate solo se, a consuntivo, sarà accertato dai competenti organi di controllo interno il raggiungimento degli obiettivi di risparmio programmati, per ciascuna delle azioni previste. L'esigenza di un corretto e tempestivo utilizzo di tale opportunità è stata, peraltro, evidenziata dal Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Circolare



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

n°13/2011 contenente "indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell'art.61, comma 17, D.L. n°112/2008 e dall'art.16 D.L. n°98/2011". Le misure contenute nel Piano sono dirette a:

- Razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- Riordino e ristrutturazione amministrativa;
- Semplificazione e digitalizzazione;
- Riduzione dei costi della politica e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, ed il ricorso alle consulenze.

Il Piano è stato strutturato determinando, per ogni singola voce, gli interventi di riqualificazione della spesa vigente ed i correlati obiettivi di risparmio. In alcuni casi si è ritenuto di poter rendere quell'azione obiettivo in itinere di risparmio stimati, sia in termini "fisici" (razionalizzazione di servizi interni) sia in termini "finanziari" (risparmio di risorse). A fronte delle azioni e misure possibili, sono state scelte quelle il cui risultato può essere misurato in termini oggettivi, in relazione alla situazione di partenza. Ciascun intervento è caratterizzato da una parte descrittiva che, dopo una breve analisi della situazione di partenza, individua sinteticamente la misura di razionalizzazione prevista, il risultato e l'economia attesi. Quest'ultimo elemento, rilevato a consuntivo, costituirà parametro finale e reale di misurazione ai fini della destinazione della quota percentuale delle economie alla contrattazione integrativa (art.16, comma 5, del D.L. n.98/2011).

### **Prosegue l'azione di razionalizzazione e riqualificazione**

L'Ente già dall'anno 2012 ha adottato, una serie di interventi di razionalizzazione nell'azienda indicati nella Relazione al Rendiconto 2012 e nella parte relativa alle Economie di gestione ( vedasi prot. n. 5270 del 2013) di cui alla proposta del Direttore. Documento approvato su proposta del Direttore prot. n. 5577/2013, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 07/06/2013, come da verbale n. 5 e parere favorevole dei revisori con verbale n. 8 del 12/06/2013.

Nella detta relazione si evinceva che " dopo un'attività di riorganizzazione di alcuni servizi nevralgici per il funzionamento, è possibile cominciare ad effettuare un primo report di natura contabile orientativo, che possa delineare un quadro di tali spese ed i risultati del processo attuato di rimodulazione e riorganizzazione dal punto di vista gestionale di una consistente e corposa parte della struttura aziendale in merito al funzionamento. In riferimento a quanto contabilmente rilevabile sino alla scadenza del contratto con la ditta di Global Service, si evince che l'importo contrattualizzato per quattro anni, cioè dal giugno 2008 al maggio 2012 era di € 1.965.113,82 IVA esclusa di cui € 1.376.368,68 per servizi a canone ed € 588.745,14 per servizi extra canone assimilabili ad un "quantum" stabilito per le manutenzioni straordinarie, rappresentante quindi una previsione di interventi straordinari per un'aliquota rispetto all'importo contrattuale del 30 %. Terminata nel frattempo anche la procedura espletata per l'aggiudicazione della prestazione dei servizi di pulizia, si chiudeva il quadro di riferimento contabile in merito al detto gruppo di servizi. Con i nuovi affidamenti, gli importi di spesa sono così determinati: per i servizi di pulizia ed igiene ambientale un importo annuo di € 189.030,08 IVA esclusa, per la manutenzione degli impianti elettrici un importo annuo di € 18.000,00 IVA esclusa, per la manutenzione degli impianti di climatizzazione un importo annuo di € 12.240,00 IVA esclusa e per la manutenzione degli impianti idraulici un importo annuo di € 28.200,00 IVA esclusa. In relazione a tali aliquote l'importo di spesa annuo per tali servizi è di € 247.470,08 IVA esclusa che proiettato quadriennalmente dà un valore di € 989.880,32. A tale importo, poi va aggiunta in proiezione statistica, l'aliquota corrisposta per il secondo semestre 2012 per le manutenzioni straordinarie impiantistiche in riferimento a tali ambiti contrattuali, che è stata sostenuta per un importo di € 16.687,00, tale dato permette di effettuare una previsione statistica di spesa di circa € 33.374,00 annue. In definitiva per il quadriennio giugno 2012- maggio 2016, visti gli importi contrattuali relativi a quanto in essere la previsione di spesa è all'incirca di € 989.880,32 per l'attività ordinaria a cui va aggiunta una stima di circa € 133.496,00 per le attività straordinarie per un totale di € 1.123.376,32 IVA esclusa che rispetto alla precedente situazione contabile quadriennale comporta una previsione di spesa con un economia rispetto al bilancio precedente di ben € 841.737,50 IVA esclusa in un quadriennio, valore contabile che comprensivo dell'IVA sarebbe di € 1.018.502,38 da giugno 2012 a maggio 2016 per un risparmio effettivo di spesa in riferimento al funzionamento aziendale di € 254.625,59 all'anno. Invece, in riferimento a quanto attivato dall'azienda in



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

merito all'internalizzazione del servizio di reception, le analisi contabili in riferimento a tale variazione all'interno dello status operativo aziendale, come già detto permettono di valutare che il costo medio annuo l'azienda spende con servizio internalizzato 61.406,70 euro circa l'anno con un risparmio annuo di € 134.237,31 euro circa. Pertanto la valutazione in merito a questi primi tali risultati consente di poter effettivamente accertare che con tali ridefinizione operativa all'interno dell'azienda relativa all'internalizzazione del servizio di reception residenze e tutta la riorganizzazione contrattuale nel settore di pulizie e manutenzione impianti ha portato a definire, con un operatività circoscrivibile in linea di massima già al secondo semestre del 2012, cioè dopo appena un anno dell'inizio dell'azione dell'attuale Dirigenza Amministrativa, ad un risparmio effettivo di spesa di € 254.625,59 all'anno per pulizie e manutenzioni alcune tipologie di impianti e di € 134.237,31 per la vigilanza non armata/reception con eventuale prestatore esterno. L'economia di spesa effettiva in merito, quindi, in relazione a questi primi significativi gruppi contrattuali collegati al funzionamento, è di € 388.862,90 all'anno, che in proiezione quadriennale da giugno 2012 a maggio 2016 porta ad un risparmio di spesa per l'azienda senza riduzione dei servizi di € 1.555.451,60 circa. Si tenga presente che questo resoconto non tiene ancora conto della internalizzazione di alcuni interventi sulla manutenzione ordinaria che è stata attivata dall'anno 2013 con la cd. piccola manutenzione affidata a dipendenti dell'Azienda con idoneo corso di formazione approntato dal RSPP.”.

### **La razionalizzazione rispetto alla dotazione di personale**

Si tenga presente che l'Azienda già nell'anno 2012 ha attivato tutti i canali miranti ad ottenere la migliore azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa in punto di servizi forniti ed esternalizzati. Con un mix, ove possibile di internalizzazioni e ed esternalizzazioni, funzionali alla dotazione organica di fatto dell'Azienda. L'attività di razionalizzazione e dunque la necessità di esternalizzare o internalizzare i servizi deriva dalla situazione della dotazione organica di fatto dell'Azienda. Si tenga presente che il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato aggiornato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 ( vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013. Dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D), una carenza di personale di categoria C in n. di 34 e di categoria D in numero di 9.

### **Uso del MEF e di Consip**

Con Disposizione n. 320 del 17/10/2012 si prendeva atto di quanto dispone l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 2, dell'art. 7, [d.l. 7 maggio 2012, n. 52](#), come sostituito dalla [legge di conversione 6 luglio 2012, n. 94](#); si dava atto che il mercato elettronico è disciplinato dall'art. 328 del dpr n. 207 del 2010; si dava atto della documentazione scaricabile sul sito CONSIP del MEF [acquistinrete.it](#) che risulta essere la seguente di cui alla normativa citata :

“Manuale d'uso del sistema di e-procurement per Amministrazioni – MEPA – Linee Guida all'utilizzo del Mercato elettronico”,

“Guida alla gestione del profilo sul nuovo Portale AcquistinretePA”,

“ Guida alla creazione di una Richiesta di Offerta (RdO)”,

“Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa”,

“Procedura di acquisto tramite RdO aggiudicata al prezzo più basso”;

documenti che si allegano alla presente quali parti integranti sostanziali;



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Si dava atto che la Determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell'AVCP al punto 2.5 stabilisce che la stazione appaltante deve in ogni caso esplicitare nella determina a contrarre i criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare; in caso di avviso preventivo detti criteri devono essere specificati nello stesso. A titolo indicativo possono essere utilizzati come criteri, per esempio, l'idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed anche il sorteggio pubblico; si dava atto che in attuazione della Comunicazione del 05/06/2012 - Bandi tipo - Inviato in consultazione alle associazioni di categoria ed alle amministrazioni la bozza di "bando-quadro" in attuazione dell'articolo 64, comma 4 bis del Codice dei Contratti. Schema di Determinazione denominato "BANDO-QUADRO", la documentazione di gara che verrà approvata terrà conto degli indirizzi interpretativi ivi riportati, al fine di garantire massima certezza nelle procedure di scelta del contraente e pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità; si dava mandato all'Ufficio AA.GG. per la creazione di una sezione prestazioni di servizi nel quale ai sensi del DPR n. 207 del 2010 art.331, comma 3, verrà pubblicata una sottosezione denominata "ART. 1, COMMA 450, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 MODIFICATO DAL COMMA 2, DELL'ART. 7, D.L. 7 MAGGIO 2012, N. 52, COME SOSTITUITO DALLA [LEGGE DI CONVERSIONE 6 LUGLIO 2012, N. 94](#) - MERCATO ELETTRONICO - INDIRIZZI DELL'AVCP - "BANDO-QUADRO" - PROCEDURA SPESE IN ECONOMIA - DETERMINAZIONI", nella quale pubblicare la presente disposizione, in ottemperanza al D.Lgs. 196/03 e in particolare alle Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web - approvate con provvedimento del Garante Privacy n. 88 del 2 marzo 2011 ( GU n. 64 del 19.3.2011). Si tenga presente che con disposizione n. 368 del 21.11.2012 si prendeva atto del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A., istituito con la Finanziaria 2000 (Legge 23 dicembre 1999, n. 488) e gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e da Consip s.p.a. attraverso il portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); si prendeva atto che il Programma mette a disposizione di amministrazioni e imprese modalità e strumenti innovativi di acquisto mediante e-procurement:

- a) Convenzioni;
- b) Accordi quadro;
- c) Mercato Elettronico;
- d) Sistema Dinamico di Acquisizione;

Ad integrazione della precedente disposizione n. 320 del 17/10/11, si prendeva atto ed approvare la seguente ulteriore documentazione scaricabile dal sito del MEF [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it):

- a) Regole del sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

Si approvava il format da utilizzare al fine di procedere all'acquisto di beni e servizi sotto soglia comunitaria. Per effetto dell'art. 7 del D.L. 52 del 07/05/2012, convertito con Legge n. 94 del 06/07/2012:

1. tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni Consip. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
2. dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui dall'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328;



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

L'art. 1 del Decreto Legge 06/07/2012, n. 95, convertito con Legge n. 135/2012, ha stabilito che fermo restando quanto previsto con riferimento alle amministrazioni statali all'articolo 1 449 e comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 2, comma 574 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, sono tenute ad approvvigionarsi di beni e di servizi attraverso gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile. La Consip Spa ( società controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ) ha ampliato la gamma delle convenzioni attivando in data 01 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 26 Legge 448 del 23.12.1999. Nell'attuale assetto normativo in materia di acquisizione beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni, le disposizioni delle leggi finanziarie che si sono succedute negli anni, hanno spinto gli enti all'utilizzo dello strumento delle Convenzioni Consip (accordi quadro), per raggiungere gli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica. La normativa di riferimento è quella di cui al comma 3, dell'art.26, della L. n. 448 del 1999 e dell'art. 336 del DPR n. 207 del 2010, dell'art.1, comma 449, della Legge n. 296 del 2006, dell'art. 11, comma 6, del DL n. 98 del 2011 e dell'art.33 del Codice appalti. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario, Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135](#), all'art. 1, comma 13 recita :

“ 13. Le amministrazioni pubbliche che abbiano validamente stipulato un autonomo contratto di fornitura o di servizi hanno diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'[articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#) successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'[articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488](#). Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Il diritto di recesso si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'articolo 1339 c.c., anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti”.

### **Gas**

Con Disposizione n. 210 del 28.6.2013 l'Azienda ha aderito alla Convenzione Consip denominata "Gas naturale 5" (<https://www.acquistinretepa.it>), Lotto n. 6, Campania, per la fornitura di gas naturale nelle sedi aziendali per il periodo 01/08/13 - 31/07/2014. Ha formalizzato il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società ENI s.p.a. con sede legale in Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 Roma Partita IVA 00905811006, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.

Per il triennio 2013-2015 si prevedeva il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici ( fatture varie mensilità);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute.

### **Energia**

Con Disposizione n. 208 del 10.7.2012 si è proceduto all'adesione della nuova Convenzione Consip Spa, Energia Elettrica 9, lotto 3, provvedendo ad assegnare alla Società Gala S.p.A. p. Iva 06832931007 Via Pietro Borsieri n. 20 00195 Roma la fornitura delle energia elettrica, oltre ai servizi connessi, per il consumo necessario al funzionamento delle strutture dell'Azienda. Si è stabilito di affidare alla Società



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Gala S.p.A. la fornitura di energia elettrica e servizi connessi per anni 1 con decorrenza dal 1 settembre 2012, come da Convezione Consip "Energia Elettrica 9" - lotto 3. Con successiva Disposizione n. 211 del 1.7.2013 si è aderito alla Convezione Consip denominata "Energia Elettrica 10" (<https://www.acquistinretepa.it>), Lotto n. 3 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna) per la fornitura di energia elettrica nelle sedi aziendali per il periodo 01/09/13 – 31/08/2014.

Per il triennio 2013-2015 si prevedeva il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici ( fatture varie mensilità);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute.

### **Connettività e voip**

Con successiva Disposizione n. 198 del 21.6.2013 si è preso atto che

- 1) il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) è un insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di dotare le infrastrutture tecnologiche delle pubbliche amministrazioni di servizi integrati mediante regole e servizi condivisi. Funzioni e caratteristiche dell'SPC sono stabilite dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), che così lo definisce: "*l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione*";
- 2) il CNIPA (ora Agenzia per l'Italia Digitale), nel rispetto del d.lgs. n. 42/2005, ha indetto una gara a procedura ristretta (licitazione privata) come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CE n. S91 del 12/5/2005 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n. 110 del 13/5/2005, inviando ai Fornitori la lettera di invito a presentare offerta, prot. 6326 in data 27 luglio 2005. A seguito dell'espletamento della procedura di gara, la Società FASTWEB S.p.A. è risultata aggiudicataria della parte n. 1 della suddetta gara. Con la Società FASTWEB S.p.A., CNIPA ha stipulato in data 25 maggio 2006 il relativo Contratto Quadro OPA, poi integrato e prorogato nei termini sino al 25 maggio 2013, dal Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi, n. 2 del 2009;
- 3) l'Adisu ha aderito al suddetto accordo, stipulando Contratto esecutivo per l'appalto di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività (prot. n. 9477 del 21.12.2009), in base al quale riceve da Fastweb Spa i seguenti servizi:
  - 1) servizio connettività;
  - 2) servizio Voip;
  - 3) servizio manutenzione ed assistenza sicurezza – help desk;
  - 4) il suddetto contratto, per effetto del Contratto Quadro OPA per la ripetizione di servizi analoghi, N. 2 del 2009, è stato prorogato fino al 25 maggio 2013;
  - 5) ai costi dei canoni di detti servizi occorre aggiungere quelli specifici relativi ai consumi, per i quali si fa riferimento, nel periodo di vigenza del detto accordo, alla Convezione Consip Telefonia fissa e connettività IP 3;
  - 6) pertanto, i centri di fatturazione sono i seguenti:
    1. servizio connettività;
    2. servizio Voip;
    3. servizio manutenzione ed assistenza sicurezza – help desk;
    4. traffico fonia;





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

- 7) L'Agenzia per l'Italia Digitale e Consip S.P.A. hanno pubblicato sui rispettivi siti istituzionali un avviso di pre-informazione riguardante sei bandi di gara che saranno banditi nel corso del 2013. I bandi previsti riguardano, tra gli altri, il Servizio Pubblico di Connettività. In attesa della conclusione di queste procedure di gara la Consip, di concerto con l'Agenzia, ha predisposto le iniziative atte a dare continuità ai servizi di connettività;
- 8) è stato pubblicato sul sito di Agenzia per l'Italia Digitale in data 24/05/13 che "Consip, acquisito il parere dell'AVCP in data 20 maggio 2013, ha indetto la nuova gara per l'affidamento dei servizi di connettività, interoperabilità di base e sicurezza in ambito SPC con Bando di gara inviato per la pubblicazione in data 21 maggio 2013; nelle more dell'espletamento di detta procedura, dell'aggiudicazione e dell'attivazione dei relativi servizi, si è reso necessario procedere alla proroga della durata dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA, in scadenza il 25 maggio 2013, proroga che è in corso di formalizzazione con gli Operatori interessati. L'Amministrazione potrà procedere alla proroga del singolo Contratto Esecutivo OPA solo a seguito della predetta formalizzazione della proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA, della quale si darà immediata comunicazione sui siti internet di Consip S.p.A. e AGID; al fine di procedere con tempestività, l'Amministrazione potrà effettuare ogni atto prodromico alla proroga del Contratto Esecutivo OPA ed anche a tale fine viene reso disponibile un facsimile dell'atto di proroga (link) che potrà essere ultimato con i dati necessari, sottoscritto ed inviato (solo a seguito dell'avvenuta proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA) all'Operatore, per la conseguente formalizzazione";
- 9) con successivo avviso in data 24/05/13 rendeva nota l'avvenuta proroga dei Contratti Quadro OPA e dei Contratti Quadro Ripetizione OPA e, dunque, la possibilità per le amministrazioni di formalizzare la proroga;
- 10) il D.Lgs. 42/2005 ha attribuito al CNIPA il compito di stipulare uno o più contratti quadro per la prestazione dei servizi SPC mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica, prescrivendo che le Amministrazioni che aderiscono sono tenute a stipulare i contratti esecutivi OPA allegati al contratto quadro (allegato 2e) e i fornitori tenuti a rispettare i livelli di servizio sempre allegati al contratto quadro (allegato 2c). All'interno dei contratti esecutivi sono previste le penali e le altre conseguenze in caso di inadempimento del fornitore. Questa materia nello specifico è disciplinata dall'art. 17 del contratto esecutivo OPA, che prevede al comma 12 anche l'ipotesi di comunicazione al CNIPA ed alla Commissione di Coordinamento del SPC..

Si è dunque determinato di prorogare l'affidamento di cui al Contratto esecutivo per l'appalto di connettività e sicurezza nell'ambito del sistema pubblico di connettività a Fastweb s.p.a., limitatamente ai servizi: 1) connettività; 2) voip; di dare atto che l'affidamento è disposto dal 27/05/13 al 26/05/15, cioè per un periodo di 24 mesi, come consentito dalle indicazioni operative di Consip e Agenzia per l'Italia Digitale; di dare atto che si applica alla durata del rapporto quanto previsto dall'art. 1, comma 13, del DL n. 95 del 2012.

Per il triennio 2013-2015 si prevedeva il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei consumi. L'attività di monitoraggio dei costi prevederà:

- controllo della spesa basata sui dati storici ( fatture varie mensilità);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive e una valutazione periodica delle spese complessive sostenute;
- limitare l'utilizzo delle postazioni telefoniche, abilitando automaticamente tutto il personale alle sole chiamate verso le numerazioni interne all'Ente;
- abilitazione alle chiamate esterne, urbane, ed extraurbane e verso i cellulari esclusivamente per gli apparecchi di telefonia fissa in dotazione al Presidente, al Direttore Generale e su autorizzazione di questi ai funzionari;
- razionalizzazione delle assegnazione ai vari Servizi degli apparecchi fax.

### **Telefonia fissa**



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Con Disposizione n. 261 del 29.7.2013 si dava atto che dal 16/09/11 e fino al 16/09/14 è attiva la convenzione Consip denominata "Telefonia fissa e connettività IP4" (<https://www.acquistinretepa.it>) per la fornitura di telefonia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, la stessa è articolata in 2 lotti, aggiudicati a Telecom spa e a Fastweb spa, e si aderiva alla Convenzione Consip denominata "**Telefonia fissa e connettività IP4**" (<https://www.acquistinretepa.it>), per la fornitura di telefonia fissa con i seguenti numeri dalla data di attivazione e fino al 16/09/2014:

NUMERO	VIA	N.CIVICO	C.P.	CITTA'
081/5510574	Via Alcide De Gasperi	45	80133	Napoli
081/7603	Via Alcide De Gasperi	45	80133	Napoli
081/7767304	Via Università	133	80055	Portici (Na)

Si formalizzava il contratto di fornitura con il fornitore aggiudicatario, società FASTWEB S.P.A., Via Caracciolo n. 51, 20155 Milano, attraverso l'emissione di ordinativo di fornitura, ove sono indicati i quantitativi delle forniture richieste, il luogo di esecuzione ed il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/06.

### Telefonia mobile

In merito **all'uso dei telefonini aziendali** il Direttore richiedeva agli uffici di avere un report sulle utenze accese e sui costi per l'Azienda e con protocollo n. 2011\6116 del 20.10.2011, veniva trasmesso dagli uffici e dal Supporto tecnico al RUP il seguente report riferito al periodo **12.12.2010 - 12.8.2011** e dunque **per mesi 8** :

	Dati		
	N. telefono	2010 Totali	2011 Totali
1	331-6982292		
2	331-6982293		
3	331-6982294		
4	331-6982295		
5	340-5920639		
6	340-5951285		
7	346-8522825		
8	346-8532194		
9	348-5144880		
10	348-5144883		
11	349-4488240		
12	349-4488914		
13	335-5362635		



14	<b>335-5463017</b>		
15	<b>335-5463050</b>		
16	<b>331-6294661</b>		
17	<b>335-1720800</b>		
18	<b>335-1720801</b>		
		<b>€ 10.556,94</b>	<b>€ 9.062,96</b>

Nel dettaglio l'Azienda attivando azione di razionalizzazione e riqualificazione della spesa con note prot. n. 2757 e 2759 del 20.5.2011 e con nota prot. n. 2806 del 24.5.2011 e nota prot. 2927 del 1/6/2011 e nota prot. 7402 del 6/12/2011 poneva in essere azioni di sospensione all'uso di telefonini in possesso di persone dell'azienda.

Nella seduta del CdA del 10/10/2011 la direzione faceva presente al Consiglio la necessità di interventi di razionalizzazione e il CdA con delibera n°157 dava mandato alla direzione per quanto necessario compresa la denuncia agli organi competenti di abusi accertati. A seguito di controlli effettuati dall'Ufficio Tecnico dell'Azienda, su richiesta del sottoscritto, è stato accertato che risultavano n.15 cellulari con relative linee attivate e n.3 linee dati, per un totale di traffico telefonico di € 19.619,90 (€ 10.556,94 anno 2010 - € 9.062,96 anno 2011) come da nota prot. 6116 del 20/10/2011, **per mesi 8**. Agli atti risultava un verbale, prot. 1809 dell'11/3/2010 di concessione d'uso gratuito di cellulari aziendali per l'uso del telefono cellulare per effettuare chiamate di servizio.

La Direzione ha provveduto a disdettare le seguenti linee,

**contratto n.** 999001436659" delle seguenti utenze:

**dati**

3316294661

3351720800

3351720801

**fonia**

3494488914

3316982295

**contratto n.** 999001436659 delle seguenti utenze fonia con i connessi servizi opzionali :

331-6982292

331-6982293

331-6982294

340-5951285

346-8522825

346-8532194

348-5144880

349-4488240

**contratto n.** 999001436659 delle seguenti utenze fonia con i connessi servizi opzionali:

335-5362635

335-5463017



**contratto n. 999001436659**, della linea fonia e dati n. 335.546.30.50 e di ogni altro servizio connesso al suddetto contratto.

Dunque già sul 2012 e definitivamente sul 2013 è stato eliminato un costo **pari ad € 19.619,90** (€ 10.556,94 anno 2010 - € 9.062,96 anno 2011) come da nota prot. 6116 del 20/10/2011, **per soli mesi 8**.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese consumi telefonici	72	8.000,00	100%	50%

### **Costi di locazione sostenuti per gli uffici di Via De Gasperi**

Con riferimento ai costi di locazione sostenuti per gli uffici di Via De Gasperi il D.L. n. 95/2012 fissa i seguenti fondamentali criteri di razionalizzazione del patrimonio pubblico e di riduzione dei costi per locazioni passive, che, sebbene non vincolanti per le Regioni, ne costituiscono principi ai fini del coordinamento della finanza pubblica cui esse adeguano i propri ordinamenti :

- Art. 3, comma 4: «[...] i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 01/01/2015 della misura del 15% di quanto attualmente corrisposto»;

- Art. 3, comma 9: «[...] l'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita [...] rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra il 20 e 25 metri quadri per addetto. Le amministrazioni interessate pongono in essere entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente disposizione piani di razionalizzazione degli spazi nel rispetto dei parametri indicati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Nell'ambito del sopra descritto quadro normativo nazionale si innestano le seguenti norme di rango regionale. L'art. 15 della legge regionale della Campania n. 1 del 27/01/2012 prevede che «Al fine di razionalizzare la spesa la Regione Campania, gli enti regionali collegati, le Aziende sanitarie locali, le società e le aziende controllate e partecipate dalla Regione Campania predisporgono un Piano di razionalizzazione dei contratti di fitto passivi e pongono in essere azioni volte ad assicurare una diminuzione di almeno il 33 per cento dei costi sostenuti, prevedendo l'utilizzo degli immobili concessi a titolo gratuito da parte dello Stato, degli enti locali e degli altri enti territoriali». Altresì, l'art. 3 della legge regionale della Campania n. 24 del 27/07/2012 al comma 10 stabilisce che «Al fine di conseguire risparmio ed efficienza, le sedi delle agenzie, **aziende** e società **regionali** sono ubicate, salvo indisponibilità, in immobili adeguati alle attività di proprietà della Regione. In tale eventualità, i contratti di locazione soddisfano solamente esigenze indifferibili e transitorie. La Giunta regionale stabilisce un piano di trasferimento, temporalmente definito, per l'utilizzo delle sedi definitive». LR n. 38 del 24.12.2012 Articolo 11 Adeguamento all'[articolo 3, commi 4, 5, 6 e 9, del decreto-legge 95/2012](#). Pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79. 1. Fermi gli obiettivi di riduzione della spesa pubblica previsti dall'[articolo 15, comma 1, della legge regionale 1/2012](#) i contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalla Regione e **dagli enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, **sono rinegoziati al fine di ottenere una riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, pari al quindici per cento di quanto corrisposto alla data di entrata in vigore della presente legge**. Se la riduzione non è concessa dal locatore, la Regione e gli enti predetti recedono dai contratti alla prima scadenza utile. 2. Il termine per l'adozione dei piani di razionalizzazione dei fitti passivi, previsto dall'[articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012](#), è differito, ad ogni effetto, *alla data del 30 aprile 2013*. 3. I piani di cui al comma 2 hanno validità triennale e prevedono:

a) la riduzione dei canoni di locazione a decorrere dal 1° gennaio 2015 nella misura del quindici per cento di quanto attualmente corrisposto;



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

b) l'ulteriore riduzione dei canoni di locazione necessaria al raggiungimento degli obiettivi indicati dall'[articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012](#), a decorrere dal 1° gennaio 2017. 4. La Regione e **gli enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, predispongono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (90 giorni dal 25.12.2012), un piano di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi ad uso ufficio nel rispetto dei parametri indicati dall'[articolo 2, comma 222-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#) (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2010), e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. («222-bis. L'ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita dalle Amministrazioni di cui al precedente comma 222 riportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento **compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto**). 5. Le amministrazioni pubbliche regionali di cui al comma 1 procedono entro il 31 dicembre di ogni anno allo scarto degli atti di archivio al fine di razionalizzare ed ottimizzare gli spazi destinati all'archiviazione.

Nel CDA del 9.6.2011 al punto Varie ed eventuali il Direttore porta a conoscenza del Consiglio che la precedente Direzione nell'ottobre 2010 ha inviato disdetta per ottobre 2011 dei contratti di locazione per i locali della sede Centrale. Nella seduta di CDA al punto 6 "varie ed eventuali" in data 10.10.2011, la direzione ritiene sia opportuno che il Consiglio esamini la tempistica dell'adeguamento della Residenza "A. Paoella" per l'eventuale trasferimento degli uffici della sede centrale per valutare l'eventuale revoca della disdetta del contratto di locazione in essere per la struttura centrale dell'Azienda. La direzione introduce l'argomento spiegando che per il trasferimento degli uffici centrali dell'Azienda alla Residenza "A. Paoella", con conseguenziale disdetta del contratto di locazione presso la sede di Via De Gasperi, c'era agli atti dell'amministrazione un progetto di lavori per il quale il Supporto tecnico al RUP ha valutato una tempistica di attuazione di circa 18 mesi ( vedi nota 5497 del 03/10/2011); nel frattempo i locali di Via De Gasperi 45 dovrebbero essere lasciati entro la fine di ottobre 2011, a seguito delle disdette che l'Azienda ha inviato alla società proprietaria in data 28/10/2010, e quindi si pone un serio problema di dove allocare gli uffici. Sulla base di quanto stabilito al punto 6) del verbale n. 39 della seduta del C.d'A. dell'Azienda tenutosi il 9 giugno 2011, la direzione ha inviato in data 14/06/2011 al RSPP dell'Azienda la nota prot. n. 3077 con la quale chiedeva di relazionare in merito alla disponibilità delle varie strutture dell'Azienda per il personale Adisu in caso di rilascio dei locali di Via De Gasperi 45, e in data 20/06/2011 la direzione ha inviato al Presidente e all'Assessore al Diritto allo Studio la nota prot. n. 3228 del 20.6.2011 ad oggetto "Problematica sede centrale" per chiedere la verifica di eventuali disponibilità da parte della Regione di spazi fruibili in comodato da parte dell'Azienda. Si è quindi preventivamente provveduto a chiedere alla società proprietaria, attraverso un incontro con il suo rappresentante quali sarebbero le condizioni economiche di locazione dei locali nel caso di una revoca della disdetta. Il Rappresentante della società ha chiesto, a sua volta, una garanzia di permanenza nei locali di almeno 2 anni assicurando all'Azienda uno sconto € 10.000,00 sull'ultimo canone annuo pari a €134.000 per una spesa complessiva nel biennio pari a € 248.000 e con un risparmio per l'Azienda di € 20.000,00. Dal verbale del CDA si evince che i lavori di adeguamento della Residenza "A. Paoella" richiedono circa 18 mesi, escludendo ritardi dovuti a eventuali ricorsi per la gara di aggiudicazione dei lavori, e che la spesa prevista è di circa € 270.000,00. Seppure i lavori fossero cominciati il 1 gennaio 2011 non sarebbe stato possibile terminarli per novembre 2011, data di disdetta del contratto di locazione. Inoltre entrando nel merito della destinazione d'uso dei locali della Residenza "A. Paoella" per una valutazione della capacità degli spazi di contenere tutti gli uffici della sede centrale, si evince come secondo progetto le attività svolte dagli studenti dovrebbero essere spostate negli ambienti del seminterrato per utilizzare i locali al piano terra per gli uffici, e tutto questo dovrà avere l'avallo tecnico del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione. A questo punto il Presidente del CDA riteneva che bisogna valutare quanto potrebbe essere vantaggioso spendere circa € 300.000,00 per trasferire gli uffici della sede centrale alla Residenza "A.Paoella", creando eventualmente problemi di spazio per gli studenti e problemi logistici per i dipendenti. Inoltre evidenzia il fatto che nel corso dell'ultimo anno e mezzo i canoni di locazione sono diminuiti del 12-13% mentre l'offerta del proprietario è relativa ad uno sconto dell'8%. La direzione rilevava che come da atti istruttori depositati risulta che attualmente il canone che l'Azienda paga è già al di sotto dei valori di mercato, il Supporto tecnico al RUP evidenziava che l'attuale canone di locazione offerto dalla proprietà è sotto mercato perché nel suo complesso è quasi la metà dei canoni di locazione della zona. Il CDA in quella sede in data 10.10.2011 con delibera n. 151 stabiliva di dare mandato al Direttore affinché comunicasse alla proprietà la volontà di continuare la locazione dei locali degli uffici della



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

sede centrale di Via De Gasperi e stipulare un nuovo contratto che preveda oltre al recesso previsto dalla nota dell'Assessore al Diritto allo studio pervenuta al prot. n. 2011/1996 del 5.4.2011 relativa alla clausola della risoluzione anticipata in caso di approvazione dell'ADISURC unica, la possibilità di recedere anticipatamente non prima di due anni dalla stipula, con un canone annuo di €124.000,00 scontato di €10.000,00 rispetto al precedente; di dare atto che si rinvia nel frattempo ogni deliberazione iva esclusa in merito alla destinazione della Residenza "A. Paoella", anche in attesa di avere riscontri in merito alla possibilità di avere da parte della Regione risposte su eventuali strutture da offrire all'Azienda in comodato gratuito. In realtà il rinnovo prevede un'aliquota annuale di € 124.000,00 iva esclusa per un totale di € 150.040,00 IVA compresa (aliquota al 21%), con una riduzione del canone di € 12.500,00 annue. In data 30.11.2011, prot. n. 7279 del 1.12.2011 la direzione richiedeva all'Assessore regionale al Diritto allo Studio tra le altre cose di tenere presente che gli uffici interni hanno rilevato che la soluzione interna che vedrebbe un possibile trasloco degli uffici attuali di Via A. De Gasperi presso la residenza Paoella oltre che da verificare ulteriormente richiederebbe un tempo di circa 18 mesi. Peraltro le "Linee di indirizzo e di programmazione diritto allo studio universitario anno 2011/2012" approvate dalla Regione con Delibera n. 208 del 24.5.2011 stabiliscono al punto 5.2.B Servizio abitativo che " In continuità con il programma precedente, sono prioritari gli interventi tesi al miglioramento strutturale delle residenze e all'incremento della disponibilità di posti abitativi, superando nel contempo il vecchio modello di "studentato-dormitorio" con la previsione di strutture polifunzionali in grado di supportare l'aspetto abitativo con attività collaterali quali la dotazione di sale per studio, riunioni, collegamenti per l'accesso ad internet". Alla luce di quanto sopra, si rinnovava (vedasi precedente nota prot. n.3228 del 20.6.2011) la richiesta di poter attivare presso le strutture competenti regionali l'individuazione di strutture pubbliche da concedere in uso gratuito all'ADISU per le proprie funzioni istituzionali al fine di poter economizzare sui costi di funzionamento. Nella seduta di CDA del 8.3.2012 al " punto 3 Comunicazioni" la direzione esponeva i problemi legati all'eventuale trasferimento degli uffici dell'Azienda dall'attuale sede di Via De Gasperi ai locali del 4° piano della struttura di proprietà della Regione Campania denominata PICO sita in Via Terracina. Dal verbale del sopralluogo presente in cartella, effettuato presso tale struttura in data 13/12/2011 (prot. n. 1637 del 05/03/2012), si evinceva che gli spazi, pur sembrando idonei a prima vista per le finalità degli uffici dell'Azienda, necessiterebbe di lavori di completamento con costi elevati e finalizzati per oltre il 50 %, al completamento della funzionalità dell'intero fabbricato, e non a vantaggio degli uffici in sé e per sé. Il Direttore prosegue sull'argomento dell'individuazione di una sede idonea al trasferimento degli uffici comunicando al Consiglio che il Supporto tecnico al RUP dopo sopralluogo effettuato ha rilevato che in considerazione della situazione esistente, dei locali e delle cucine esistenti attualmente ha espresso perplessità su un trasferimento alla struttura di Via Mezzocannone, mentre sembrerebbe più valida un'ipotesi di trasferimento alla Residenza "T. De Amicis" previa verifica dei locali con relativo preventivo dei costi per i lavori necessari. Il Presidente riteneva che fosse comunque opportuno lasciare un ufficio di rappresentanza Adisu a Via Mezzocannone, per il Direttore e il Presidente essendo tale sede in una posizione più strategica per relazionarsi con le istituzioni universitarie. La direzione rilevava comunque la necessità che il Supporto tecnico al RUP relazionasse in merito puntualmente. Il C.d'A. con delibera n. 16 del 8.3.2012 stabiliva di dare mandato alla direzione affinché richiedesse al Supporto tecnico al RUP una relazione sulla fattibilità e convenienza a trasferire gli uffici della sede centrale di Via De Gasperi 45 alla Residenza "T. De Amicis", individuando un locale idoneo ad ospitare un ufficio di rappresentanza Adisu presso la sede di Via Mezzocannone, evidenziando anche la fattibilità o meno di possibili soluzioni alternative di trasferimento presso la struttura di via Mezzocannone. Con nota prot. 3084/2012 il supporto tecnico al RUP relazionava segnalando nei locali della suddetta residenza l'assenza dei requisiti minimi di abitabilità attese la rilevazione di altezze inferiori a 270 cm, la cui eventuale utilizzabilità «va valutata dopo opportuni saggi che permettano di accertare se è possibile effettuare tipologie di lavori che consentano di raggiungere i minimi previsti dalle normative in relazione alle altezze dei luoghi di lavoro». Nella seduta del CDA del 14.3.2013 al Sesto punto odg "Sede Adisu Via De Gasperi – Problematiche", si discuteva sulla proposta prot. n. 2704 del 14.3.2013 del Direttore che evidenziava la cronistoria dei fatti e accaduti e relativi alla sede di Via Mezzocannone e la normativa vigente. La direzione premetteva che questo argomento, di cui la direzione si sta occupando da svariati mesi, cercando possibili soluzioni, è tornato particolarmente attuale alla luce della recente Legge Regionale 38/2012, il cui articolo 11, riprendendo quanto già stabilito dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale 1/2012, differisce al 30/04/13 il termine per l'adozione di piani di razionalizzazione dei fitti passivi. La direzione, dunque, proseguiva illustrando tutte le possibili soluzioni ipotizzate dal momento del suo insediamento in azienda, al fine di trasferire la sede centrale in un immobile in cui non



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

fosse previsto il pagamento del canone di locazione. Il tutto è ampiamente e dettagliatamente spiegato nella sua relazione prot. n. 2704/2013, agli atti del consiglio. Il Direttore riteneva che la prima e più immediata soluzione poteva essere quella di verificare la fattibilità tecnica di un possibile trasferimento degli uffici della sede centrale presso i locali di Via Mezzocannone n. 14, comprendenti :

- Locali piano terra utilizzabili come bar (attualmente destinati a front office e parzialmente vuoti);
- Locali piano terra attrezzati con cucine e banconi per la preparazione e somministrazione di pasti (attualmente illegittimamente occupati da soggetti non identificati);
- Locali piano terra adibiti ad auditorium (attualmente occupati da soggetti non identificati);
- Locali piano terra adibiti a sportello front office e smart card;
- Locali sotterranei concepiti come spogliatoio del personale e deposito derrate alimentari (attualmente occupati da soggetti non identificati);
- Locali primo piano sala computer;
- Locali primo piano adibiti ad uffici dell'Amministrazione;
- Locali primo piano occupati dal Comune di Napoli per la Mediateca Santa Sofia.

La direzione in quella sede proseguiva spiegando le problematiche relative alla natura demaniale dell'immobile, che non consentono ancora di affidare il servizio di mensa per gli studenti, e le problematiche relative all'occupazione dei locali da parte del Comune di Napoli. Nella nota prot. n. 2704/2013 suddetta nello specifico si rilevava che attualmente l'Azienda dispone di locali in via Mezzocannone n. 14 un tempo utilizzati unicamente come mensa e da qualche anno, dopo un massiccio intervento di ristrutturazione, trasformati in centro polifunzionale. L'immobile comprende :

1. Locali piano terra utilizzabili come bar (attualmente vuoti);
2. Locali piano terra attrezzati con cucine e banconi per la preparazione e somministrazione di pasti (attualmente illegittimamente occupati da soggetti non identificati);
3. Locali piano terra adibiti ad auditorium (attualmente occupati da soggetti non identificati);
4. Locali piano terra adibiti a sportello front office e smart card;
5. Locali sotterranei concepiti come spogliatoio del personale e deposito derrate alimentari (attualmente occupati da soggetti non identificati);
6. Locali primo piano sala computer;
7. Locali primo piano adibiti ad uffici dell'Amministrazione;
8. Locali primo piano occupati dal Comune di Napoli Mediateca Santa Sofia (cfr. punti successivi).

L'immobile è di proprietà del Demanio dello Stato e fu a suo tempo concesso in uso all'Università Federico II. Al momento del passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio dalle università alle regioni e quindi del trasferimento di tutti i servizi, ivi compreso quello della ristorazione esercitato nei locali in parola e degli stessi locali, non fu stipulato un nuovo atto di concessione tra l'allora Opera universitaria (oggi A.Di.S.U. Ateneo «Federico II») con l'autorità demaniale. Secondo il parere dell'Avvocatura di Stato acquisito agli atti dell'Azienda col prot. 7602/12 la mancata stipulazione di nuovo atto concessorio in favore dell'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» non configurerebbe occupazione sine titolo da parte di quest'ultimo. Infatti, «la successione tra enti pubblici è astrattamente configurabile – oltre che nei casi in cui in tal senso abbia disposto una legge od un provvedimento- nell'ipotesi in cui l'estinzione di un ente sia disposta al fine di trasferire la sua struttura organizzativa ed i suoi compiti istituzionali ad un altro ente, permanendo, in capo al nuovo soggetto, gli scopi perseguiti da quello soppresso». Malgrado ciò, su richiesta dell'Agenzia del Demanio l'Amministrazione ha provveduto ad avviare le necessarie procedure per la stipulazione tra Regione Campania ed Agenzia del Demanio di un atto concessorio ai sensi del D.Lgs. 296/2005. Successivamente la Regione Campania concederà l'utilizzo dell'immobile all'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II». La concessione potrà avvenire a titolo gratuito in favore dell' A.Di.S.U. Ateneo Federico II stando quanto previsto dalla suddetta normativa, che espressamente stabilisce che «alle regioni è concesso l'uso perpetuo e gratuito dei beni immobili dello Stato e del materiale mobile di



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

qualsiasi natura in essi esistente, destinati esclusivamente a servizi per la realizzazione del diritto agli studi universitari». Le richieste della Direzione alla Regione e al Demanio per la stipula della convenzione sono le prot. n. 4063 del 2011, n. 1568 del 2012 e n. 716 del 2013. La direzione nella seduta del 30.1.2013 ha già comunicato che con la nota prot. n. 90 del 25/01/13, acquisita con prot. n. 1079 del 28/01/13, l'Assessore Regionale al Diritto allo Studio Universitario, a seguito di propria nota del Direttore prot. n. 716 del 17.1.2013, ha inoltrato al Coordinatore dell'AGC 10 della Giunta Regionale (Demanio e Patrimonio) richiesta di incontro per la stipula di atto di concessione relativamente ai locali della ex mensa di Via Mezzocannone n. 14. In quella sede con delibera n. 12 il CDA prendeva atto della nota dell'Assessore Regionale al Diritto allo Studio Universitario prot. n. 90 del 25/01/13, acquisita con prot. n. 1079 del 28/01/13. Come espressamente richiesto dall'Agenzia del Demanio con note assunte al protocollo dell'Azienda col n. 3560/10, 3561/10 e 66/11, la stipulazione dell'atto concessorio di cui al punto che precede è condizione indispensabile per l'affidamento a privati del servizio mensa a mezzo di apposita procedura di evidenza pubblica, e ciò in considerazione della necessità sia di prevedere un canone di locazione che l'aggiudicatario corrisponderà direttamente all'Agenzia, sia di costituire quest'ultima nel contratto che l'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» stipulerà con l'eventuale appaltatore. Pertanto fino alla stipulazione dell'atto concessorio non sarà possibile all'A.Di.S.U. Ateneo «Federico II» affidare il servizio nei locali in parola, che attualmente per altro risultano occupati da soggetti non identificati. Inoltre agli atti dell'Azienda risulta che ad oggi manca la documentazione relativa alla agibilità e all'autorizzazione immissione in fogna. A tal fine sono state inviate note di sollecito al Comune di Napoli prot. n. 2596 del 12.3.2013 e prot. n. 2595 del 12.3.2013. Si tenga presente che agli atti dell'Azienda è una nota dell'Agenzia del Demanio ( prot. ADISU n. 2011\66 del 5.1.2011; protocollo Agenzia Demanio n. 2010\18853 del 27.12.2010) con la quale la stessa comunicava all'ADISU il canone annuo per l'espletamento delle attività di bar\mensa e ristoro da affidare a privati all'interno della struttura di Via Mezzocannone pari ad € 31.650,00, e richiedeva alla Regione e all'ADISU di formalizzare la consegna dei locali e di costituire anche il Demanio nella obbligazione commerciale con la ditta aggiudicataria. Nella suddetta seduta del 14.3.2013 il CDA con Delibera n. 28 stabiliva di dare mandato al Presidente e al Direttore per rinnovare alla Regione Campania la richiesta di messa a disposizione di una sede per ospitare gli uffici della sede centrale dell'Adisu in Via De Gasperi 45; di prendere atto del parere dell'Avvocatura dello Stato assunto al protocollo dell'Azienda col n. 7602/12 e di non riconoscere valida la convenzione stipulata in data 30/09/10 tra l'A.Di.S.U. Ateneo Federico II ed il Comune di Napoli per la concessione della «disponibilità all'utilizzo» di alcuni dei locali del centro polifunzionale di via Mezzocannone «per la realizzazione delle attività di cui al progetto finanziato dal Ministero della Gioventù» denominato Universo di pensieri, cui entrambe le amministrazioni partecipavano la prima come partner la seconda come capofila (cfr. prot. 3238/11); di dare mandato al Presidente e al Direttore, e per conseguenza al Supporto legale al RUP, per la predisposizione di richiesta all'Avvocatura dello Stato di porre in essere gli atti necessari affinché il Comune di Napoli abbandoni definitivamente i locali siti al primo piano e attualmente ospitanti la Mediateca Santa Sofia; di dare mandato al consigliere Prof. Meo per i necessari contatti con l'Università Federico II, al fine di poter individuare ulteriori spazi disponibili in comodato gratuito per ulteriori front-office ed eventualmente per gli uffici dell'ADISU; di dare mandato alla Direzione e all'Ufficio Tecnico per le necessarie verifiche sulla fattibilità del trasferimento degli uffici della sede centrale di Via De Gasperi nei locali di Via Mezzocannone. A seguito di ciò con nota prot. n. 3789 del 10.4.2013 veniva rinnovata la richiesta alla Regione in attuazione seduta del 14 marzo 2013, e della con Delibera n. 28, già avanzata con la nota prot. n. 3228 del 20.6.2011, ad oggetto "Problematica sede centrale", di mettere a disposizione un immobile per ospitare gli uffici della sede centrale, comunicando che l'attuale fabbisogno di superficie stimato è pari a 640,55 mq., come si evinceva dallo schema in allegato. Con nota prot. 4426 del 2.5.2013 la medesima richiesta veniva gatta al Rettore dell'Università Federico II. Entrambe rimanevano senza riscontro.

Nella seduta del 7.6.2013 il CDA con Delibera n. 40 in considerazione dei problemi di cassa dell'Azienda dava mandato alla direzione per l'interruzione immediata tanto della vigilanza esterna, quanto dello straordinario dei dipendenti, nella struttura di Mezzocannone attualmente occupata da studenti in quanto dispendiosi e non risolutivi del problema; dava atto che la problematica della struttura verrà aggiornata a prossimo CDA chiedendo al Direttore di relazionare in merito alla situazione complessiva come emersa dalla documentazione agli atti. Nella seduta del 24.7.2013 con ordine del giorno "Quinto punto all'o.d.g.: Strutture esterne ADISU Federico II, Mezzocannone e Monte S. Angelo, progettazione destinazioni, determinazioni", si relazionava sulla situazione attuale delle strutture di Via Mezzocannone di Monte





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

S. Angelo. Relativamente alla sede di Via Mezzocannone la direzione ricordava la seduta del 14/03/13 e la relativa delibera 28. Attualmente la sede è ancora oggetto di occupazione studentesca, come comunicato anche nella precedente seduta del 07/06/13 relativamente alla stima dell'aumento dei costi di cui alla nota prot. n. 5545/2013. La direzione aggiornava il CDA della situazione relativa al contenzioso con il Comune di Napoli rilevando che in esecuzione della delibera n. 28 del 14/03/13, sopra citata, l'Adisu ha incaricato l'Avvocatura alla propria rappresentanza in giudizio con nota prot. n. 4128 del 22/04/13. L'Avvocatura ha inoltrato al Comune diffida ufficiale con nota prot. n. 6013 del 18/06/13. Il Direttore ricorda che la diffida è stata fatta sulla base di quanto comunicato dall'Avvocatura nel parere assunto con prot. n. 7602 del 28/09/12. Il CDA nella detta seduta del 24.7.2013 con Delibera n. 49 relativamente alla struttura di Mezzocannone confermava il diniego alla concessione della sede di Via Mezzocannone al Comune di Napoli e tal fine di dare mandato al Presidente per l'invio della detta comunicazione al medesimo Comune e all'Agenzia del Demanio con la motivazione della necessità dell'uso dell'immobile da parte dell'ADISU Federico II per la destinazione dei propri uffici; di dare mandato alla Direzione e agli uffici per l'avvio degli adempimenti finalizzati al trasferimento degli uffici centrali di Via De Gasperi presso la sede di Via Mezzocannone. Nella seduta del 6.11.2013 avente ad oggetto " Nono punto all'o.d.g.: Consumi relativi alle utenze di Via Mezzocannone 14. Note prot. n. 5545/2013 e 10169/2013 – Determinazioni", in merito all'aumento spropositato dei consumi di energia elettrica di Via Mezzocannone 14, da ultimo accertato con la nota del Supporto Tecnico al RUP prot. n. 10169/2013, il CDA con Delibera n. 78 stabiliva di disporre temporaneamente la chiusura della sede di Via Mezzocannone 14, fino a nuove determinazioni, e il trasferimento in altre sedi dell'Azienda del personale dipendente dislocato presso di essa; di interrompere le forniture delle utenze presso la detta sede. Il personale dell'ADISU è stato trasferito nella sede della Biblioteca Umanistica Brau con Direttiva prot. n. 11997 del 10.12.2013. Con successiva nota prot. n. 12458 del 20.12.2013 veniva richiesto nuovamente alla Regione Campania la disponibilità di spazi dove poter trasferire gli Uffici per una superficie di mq. 640,55. Con nota prot. n. 3154 del 12.3.2014 la Regione comunicava la non disponibilità degli spazi richiesti.

Con nota prot. n. 1370 del 30.1.2014 si chiedeva all'Agenzia del Demanio di sapere se, stante la natura del bene e la sua titolarità in merito, in attesa della stipulazione dell'atto concessorio tra Agenzia del Demanio e Regione Campania, l'Azienda possa procedere all'esecuzione dei lavori per i necessari adeguamenti degli spazi e dunque al conseguente trasferimento dei propri uffici amministrativi. In caso di riscontro negativo si chiedeva anche di conoscere la disponibilità di altri spazi da poter concedere con le stesse modalità di cui sopra a codesta azienda per le proprie esigenze istituzionali indicate dalla L.R. n. 21 del 2002 e per la superficie sopra indicata. Ad oggi non c'è stato alcun riscontro.

Nel Piano di razionalizzazione per il 2014 era stato deliberato di eliminare il costo della locazione in Via De Gasperi pari a € 124.000,00 iva esclusa per un totale di € 150.040,00 IVA compresa (aliquota al 21%) e questo rappresenta un chiaro obiettivo di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Precisamente le azioni e misure previste per il triennio 2013-2015 sono state il consolidamento delle misure già in essere di contenimento e razionalizzazione dei costi e dunque la possibile eliminazione del costo di locazione, nel rispetto delle procedure avviate per la totale disponibilità dei locali e per gli adeguamenti delle strutture ad uffici, salvo diverse determinazioni del CDA. Ma si tenga presente che ad oggi i locali sono ancora occupati e dunque non è possibile risparmiare i costi per cause indipendenti dalla volontà dell'azienda.

### **Parco auto**

L'ADISU era dotata dal 2010 di tre auto di servizio a noleggio e due auto proprie.

1) Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5, tg. EF 241 AL; 2) Fiat Punto Evo 1.2 65 cv, tg. ED 748 BL. 3) Lancia Delta 2008 Argento 1.6 mjet 120 cv, dpf tg. EC 650 PB.

Ciò è stato fatto con disposizione n.155 del 20/04/2010, con la quale è stato stipulato il contratto di renting per l'auto Lancia Delta 2008 Argento 1.6 mjet 120 cv dpf per la Presidenza dell'Azienda e con la disposizione n. 281 del 02/08/2010, con la quale è stato stipulato il contratto di renting per le auto Fiat Punto Evo 1.2 65 cv e Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5 per gli Uffici dell'Azienda. L'Azienda aveva il predetto noleggio con contratti pluriennali ed anche auto proprie, come da documenti di cui alle note prot. n. 5123 del 22/09/2011 e n. 5700 del 06/10/2011. Trattasi di due veicoli obsoleti non più in uso ed antieconomici per costi di manutenzione e circolazione dovrebbero essere dimessi.



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

1. Fiat Panda targa BG385FJ, immatricolazione 29/02/2000, classe Euro 2 (direttiva 96/20 CE-96/69 CE), alimentazione Benzina
2. Fiat Fiorino targa BJ352FX, immatricolazione 27/07/2000, classe Euro 2 (direttiva 96/20 CE - 94/12 CE), alimentazione gasolio

L'Azienda, su proposta del Direttore, ha approvato il Regolamento d'uso delle auto aziendali (vedasi Delibera di CDA n. 141 del 08/09/2011), e poi successivamente, a seguito di valutazione dei costi delle vetture in dotazione all'Amministrazione (vedasi nota prot. 5700/11), il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 07/10/11 ha dato mandato al Direttore con delibera n. 152 di risolvere anticipatamente il contratto di noleggio dell'autovettura Lancia Delta tg. EC 650 PB, cosa avvenuta con nota prot. n. 6139 del 20/10/2011. L'art. 1, commi 11, 12 e 13 della L.R. n.4/2011 stabiliva un tetto di spesa già per il 2011 pari all'80% del 2009 con esclusione di contratti pluriennali in essere. Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2012, n. 156, S.O. convertito in legge, con modificazioni, dall'[art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135](#), all'art. 5 del D.L. n. 95/12 stabilisce che «[...] A decorrere dall'anno 2013 le **amministrazioni pubbliche** inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] **non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato per il solo anno 2013 esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere [...]**. 3 Fermi restando i limiti di cui al DPCM 3 agosto 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. 4 La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 5. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

La L.R. n. 4 del 2012 (BURC 6.8.2012) all'art. 3 stabilisce che "La Regione Campania abolisce l'utilizzo delle auto di servizio in tutta l'amministrazione regionale, ivi comprese le società regionali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie locali ed ospedaliere. 2. L'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza è attribuito esclusivamente al Presidente del Consiglio regionale ed al Presidente della Giunta regionale. 3. Ogni contratto di noleggio o assicurazione sulle autovetture di cui al comma 1, in scadenza, non può essere rinnovato. 4. La Giunta regionale predispone, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di dismissione delle autovetture di proprietà della Regione, nonché l'elenco dei servizi essenziali, a cui non si applica la presente norma.

Nella seduta del 02/10/12 il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 41 ha stabilito di «segnalare all'Assessore al ramo della Giunta Regionale della Campania la necessità per l'Adisu Federico II di mantenere le auto di servizio, ai fini dei necessari adempimenti e delle necessarie esigenze azienda, al fine di potere prevedere le deroghe di cui alla L.R. 24/2012». Conseguentemente con nota prot. 9109/12 l'Azienda comunicava alla Giunta Regionale della Campania, assessorato all'Istruzione, Edilizia scolastica, promozione culturale, musei e biblioteche la «necessità di mantenere le auto di servizio attualmente in uso» in considerazione della circostanza che l'Azienda «deve curare i servizi di ristorazione per gli studenti mediante convenzione con circa 33 esercizi commerciali della città di Napoli, i servizi di residenza in n. 2 strutture in via Tansillo e in via De Amicis a Napoli e i servizi presso le sedi distaccate dell'azienda situate in via Mezzocannone, piazzale Tecchio, Monte Sant'Angelo e Portici». La stessa nota è stata inviata al Capo Dipartimento della Regione. Veniva pertanto evidenziato che la privazione delle auto di servizio avrebbe recato disservizi e pregiudicato una efficiente gestione dei servizi che necessitano della costante presenza del personale. La richiesta veniva riscontrata con nota prot. 10128/12 con la quale l'Assessorato all'Istruzione della Regione Campania comunicava di aver provveduto a contattare il capo dipartimento delle risorse finanziarie, umane e strumentali al fine di prendere in considerazione quanto rappresentano dall'Amministrazione in prossimità della determinazione del piano. Con nota prot. 11927 del 21/11/12 l'Azienda dettagliava al Capo Dipartimento Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali della Regione Campania le motivazioni per le quali risulta indispensabile continuare a fruire delle auto aziendali. Nella seduta del 19/12/12 il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda prendeva atto di quanto



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

sopra. Intanto in ottemperanza all'art. 3, comma 4, della L.R. 24/12 in data 08/02/13 la Giunta Regionale ha deliberato il regolamento n. 1, il cui art. 2 definisce i seguenti servizi ritenuti essenziali per i quali, la normativa non trova applicazione e che conseguentemente possono continuare ad usufruire delle autovetture di servizio:

1. attività istituzionale della Giunta regionale;
2. *attività delle strutture apicali amministrative* e di diretta collaborazione del Presidente;
3. attività della protezione civile regionale;
4. servizi forestali;
5. servizi del ciclo integrato delle acque;
6. servizi di controllo e difesa del territorio;
7. attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
8. *servizi di manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali*;
9. servizi di genio civile;
10. *servizi ispettivi in generale*.

Intanto con L.R. 24 dicembre 2012, n. 38, pubblicata nel B.U. Campania 28 dicembre 2012, n. 79, all'art. 12 "Adeguamento all'[articolo 5 comma 6 del decreto-legge 95/2012](#)" si stabilisce che " Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza ad eccezione dei dipendenti provenienti da aziende o enti il cui bilancio è a carico delle finanze regionali. Con apposito atto si procede alla riorganizzazione del restante personale con mansioni di autista". Con note emesse in data 24.12.2012, assunte al protocollo dell'Azienda con i numeri 13459 e 13499 del 28.12.2012 il Coordinatore del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania ha richiesto ad una serie di enti tra cui le A.Di.S.U. di sapere quali atti consequenziali siano stati adottati in ottemperanza del sopra citato D.L. 95/12, in considerazione della circostanza che i commi 2, 3 e 4 dell'art. 5, «*sono immediatamente applicabili nell'ordinamento regionale e necessitano di piena e scrupolosa attuazione*». Da tutto quanto sopra si evince che le ADISU non erano ricomprese nel divieto assoluto di cui all'art. 3, comma 1, della LR n. 24 del 2012, ciò infatti sembra confermato sia dalla lettera della norma che non parla di "Aziende" ( vedasi invece il comma 10, fra i tanti, che parla di agenzie, "aziende" e società regionali), ma soprattutto dalle note del Dirigente Coordinatore e da quanto disposto dalla successiva LR n. 38 del 2012 che fa riferimento proprio al DL n. 95 del 2012, quale norma di coordinamento. Nella Programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario anno 2013/2014 - disposizioni finali - approvata con Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013 ciò viene confermato tanto che " A tal fine le ADISU , ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge n. 296 del 2006, possono avvalersi della stazione unica appaltante regionale per l'acquisto di beni e servizi **e resta fermo per l'anno 2013 quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012.** Resta inoltre fermo quanto prescritto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 aprile 2012". Si è effettuata una istruttoria in merito alle auto di servizio e alla verifica di congruità ( vedasi nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013). Circa le due auto di proprietà dell'Azienda e in merito all'eventuale utilizzo, si specificava che entrambe le auto sono ferme da diverso tempo, sono ormai con una discreta quantità di chilometri già effettuati (tra 70000 ed 80000 circa entrambe) e che sostanzialmente sono classificate ai sensi delle direttive europee sui gas di scarico Euro 2, pertanto rientrano in quelle per cui sono previste, attualmente, nel territorio cittadino del Comune di Napoli, le limitazioni alla circolazione (il lunedì, Il mercoledì e il venerdì dalle ore 7,30 alle ore 10,30 ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30, eccezion fatta se in regime di car pooling e cioè con almeno tre persone a bordo). La tassa di possesso annuale per tali auto è 98,31 € per la fiat panda e 155,94 € per il fiat fiorino. All'atto della scadenza dell'ultima polizza assicurativa, il preventivo per il rinnovo della polizza prevedeva il pagamento di un corrispettivo che superava l'importo di 1.500,00 euro. Pertanto, ai fini di una valutazione di un costo medio annuale relativo all'utilizzo dell'auto, i fattori da considerare sono:

- importo medio di massima della polizza assicurativa,



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

- l'importo della tassa di possesso
- importo della revisione biennale obbligatoria nella misura del 50%
- percentuale forfettaria di incremento costo del 30 % per gli interventi di manutenzione e le eventuali riparazioni (fattore altamente probabile dato il numero di anni dall'immatricolazione, i chilometri percorsi e il fatto che l'auto è guidata da più persone).

Pertanto il costo medio annuo di utilizzo per le due auto si stima in circa:

per la panda

Assicurazione	€ 1.400,00 ca
Tassa possesso	€ 98,31
Revisione (50%)	€ 32,50
magg. 30 % per manutenzione	€ 459,24
<b>Totale</b>	<b>€ 1.990,05 ca</b>

per il fiorino:

Assicurazione	€ 1.700,00 ca
Tassa possesso	€ 155,94
Revisione (50%)	€ 32,50
magg. 30 % per manutenzione	€ 566,53
<b>Totale</b>	<b>€ 2.454,97 ca</b>

Dall'analisi di quanto attivo in convenzione CONSIP in merito al noleggio auto per una fiat panda van con alimentazione a gasolio si rileva che tale autoveicolo sarebbe noleggiabile ad un canone mensile di euro 281,77 iva esclusa per un periodo di 4 anni e per 60.000 km comprensivo di manutenzione, tasse e copertura assicurativa, così un fiat fiorino con alimentazione a gasolio sarebbe noleggiabile ad un canone mensile di euro 277,66 iva esclusa per un periodo di 4 anni e per 60.000 km.

Pertanto le previsioni medie di spesa annuali sono di :

circa € 3.381,24 € più IVA per una fiat panda Van

circa € 3.331,92 più IVA per un fiat fiorino che sarebbero comunque delle autovetture euro 5 con circolazione sempre consentita e con tecnologie di motorizzazione moderne a consumi più contenuti.

Pertanto, per entrambe le auto, il costo presunto di utilizzo, valutato insieme alle probabilità di guasto crescenti dato il numero di anni passati dall'immatricolazione e il numero consistente di chilometri percorsi, è pari a circa il 60% del costo di un autoveicolo a noleggio sempre utilizzabile e con consumi più contenuti e senza aleatorietà di importi di spesa per guasti meccanici di notevole entità. Perciò è opportuno che tali auto aziendali vengano alienate in quanto non più economicamente convenienti, visti lo stato d'uso, gli anni di immatricolazione e i chilometri percorsi. Per entrambe le auto la stima del valore è problematica, in quanto la gran parte delle riviste specializzate di settore, a tutti gli effetti, pubblica solo le quotazioni delle auto immatricolate negli ultimi dieci anni: tale elemento è già di per sé un fattore emblematico dello scarno valore delle automobili in questione. Attraverso un'analisi dei siti specialistici internet di annunci vendita – il più diffuso e con criteri di attendibilità è Autoscout24 - si è effettuata una ricerca degli autoveicoli in vendita on-line con le stesse caratteristiche di quelli in questione, circoscritta agli annunci presenti in un raggio di circa 200 km dalla città di Napoli, in quanto suscettibili anche della componente territoriale in sede di valutazione di valore di mercato. Da questa analisi si è rilevato che relativamente alle autovetture panda con caratteristiche tecniche in linea con la panda aziendale vi sono sette annunci di vendita con un valore medio del prezzo richiesto di € 1.327,14, tale elemento deve però essere valutato in funzione del fatto che le auto sono in vendita in parte presso concessionari che ne forniscono, oltre a delle condizioni soddisfacenti di funzionamento e stato d'uso, una garanzia di un anno. Trattandosi di automezzi quelli aziendali che nel caso di alienazione sono venduti nello stato in cui si trovano, ed ovviamente senza alcuna garanzia, in quanto la ADISU non è una rivendita di auto, è



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

opportuno ai fini della valutazione ridurre del presunto valore ottenibile da una rivendita auto che fornisce un mezzo con soddisfacente stato d'uso e condizioni di funzionamento una percentuale del 30 %, per cui l'autovettura panda si stima alienabile per un valore di euro 929,00 da cui va detratta un'ulteriore aliquota di circa 65 euro necessari per la revisione periodica perché l'ultima effettuata è abbondantemente scaduta. Pertanto il valore di eventuale alienabilità della fiat panda sarebbe di circa € 864,00. Da analoghe analisi si è rilevato che relativamente alle autovetture fiorino con caratteristiche tecniche in linea con il furgone fiorino aziendale vi sono sei annunci di vendita con un valore medio del prezzo richiesto di 1.691,67 euro, anche tale elemento deve però essere valutato in funzione del fatto che le auto sono in vendita in parte presso concessionari che ne forniscono, oltre a delle condizioni soddisfacenti di funzionamento e stato d'uso, una garanzia di un anno. Anche nel caso del fiorino, trattandosi di automezzi che sono alienati nello stato in cui si trovano, ed ovviamente senza alcuna garanzia, in quanto la ADISU non è una rivendita di auto, è opportuno ai fini della valutazione ridurre del presunto valore ottenibile da una rivendita auto che fornisce un mezzo con soddisfacente stato d'uso e condizioni di funzionamento una percentuale del 30 %, per cui l'autovettura fiat fiorino si stima alienabile per un valore di euro 1.184,17: per tale autoveicolo la revisione è valida fino al 30/09/2013. Pertanto il valore di eventuale alienabilità della fiat fiorino sarebbe di euro 1.184,17. In conclusione l'istruttoria concludeva per l'opportunità di dismettere entrambe le auto per un importo di vendita base di euro 900,00 per Fiat Panda targa BG385FJ e di euro 1.200,00 per Fiat Fiorino targa BJ352FX esclusi ovviamente i costi del passaggio di proprietà a carico dell'acquirente. Circa le auto a noleggio con la società di noleggio la situazione era invece la seguente ( prot. n.5364 del 29.5.2013) :

- 1) Fiat Nuova Panda 1.2 Dynamic Euro 5, tg. EF 241 AL, **€ 364,21** (trecentosessantaquattro/21) IVA inclusa\mese, scadenza contratto il **26/09/13**.
- 2) Fiat Punto Evo 1.2 65 cv, tg. ED 748 BL, **€ 405,35** (quattrocentocinque/35) IVA inclusa\mese, scadenza contratto il **22/09/13**.

Il contratto NON si rinnova automaticamente. L'utilizzatore può chiedere 60 giorni prima della scadenza di prolungarlo mantenendo lo stesso veicolo. Va tenuto conto che per la risoluzione anticipata del contratto occorre dare un preavviso di 60 giorni (potremo restituire in agosto, mentre la scadenza è prevista per settembre). L'importo del recesso da contratto viene calcolato con la seguente formula  $IC \times 0,32 \times MR / DC - 4$  dove:

IC = importo contrattuale dei canoni (iva inclusa) per la durata contrattualmente prevista nella scheda d'ordine

MR= numero dei mesi restanti all'effettiva scadenza

DC= durata contrattuale in mesi del contratto

Va poi tenuto conto delle eventuali eccedenze chilometriche.

Essendo per norma contrattuale possibile la risoluzione anticipata con un preavviso minimo di 60 giorni tale operazione potrebbe essere attivata ma essendo in essere gli ultimi 3 mesi circa di noleggio l'applicazione della formula di cui all'art. 25 ( $IC \times 0,32 \times MR / DC - 4$ ) produce un valore di penale per la restituzione per la punto di 436,67 euro e per la panda di 392,35 euro. In riferimento a tali dati, con la consapevolezza che tale riconsegna potrebbe avvenire solo non utilizzando l'ultimo mese contrattuale, e che i canoni mensili sono di Euro 405,35 per la Punto ed Euro 364,21 per la Panda con tali penali si pagherebbe più di quanto dovuto per il canone non potendo usufruire delle auto. In ottemperanza all'art. 24 in merito alla proroga della locazione si può effettuare richiesta, sempre almeno 60 giorni prima, di proroga alle stesse condizioni. Nel caso in cui scaduto il termine della locazione il Cliente continua a detenere l'autoveicolo e la società di leasing non ne chiede la restituzione, il contratto si intende prorogato di mese in mese, salvo disdetta che dovrà comunicarsi per iscritto alla società almeno 10 giorni prima della scadenza mensile. Ai fini del tetto di spesa stabilito dall'art. 5, comma 2, del DL n. 95 del 2012 risulta che sul capitolo 82 "SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI" del rendiconto 2011 c'è un impegno di € 28.989,13 e fatto salvo che abbiamo in essere ancora un contratto pluriennale che scadrebbe per la Punto il 22/09/13 e per Panda il 26/09/13, il tetto di spesa per l'anno 2013 sarebbe pari ad € 14.495,00. Il CDA con Delibera n. 36 del 7.6.2013 su proposta del Direttore prot. n. 5437/2013 predisposta sulla base della nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013 ha deliberato di



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

dismettere, mediante asta pubblica i n. 2 veicoli obsoleti non più in uso ed antieconomici per costi di manutenzione e circolazione: Fiat Panda targa BG385FJ; Fiat Fiorino targa BJ352FX, secondo la base d'asta di cui alla nota istruttoria prot. n. 3847 del 2013; in caso di mancata vendita di portare a rottamazione i detti veicoli; di risolvere i contratti di noleggio con la società per le auto: Fiat Panda targa EF241AL e Fiat Punto Evo targa ED748BL alla loro naturale scadenza rispettivamente il 26/09/13 e il 22/09/13; di mantenere un'unica auto di servizio per le necessarie esigenze di mobilità del personale tra le varie sedi aziendali, per le attività del direttore e delle strutture apicali amministrative, per attività di vigilanza e controllo dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, per servizi di manutenzione dei beni patrimoniali, per servizi ispettivi in generale, provvedendo a noleggiarla mediante convenzione Consip, entro il tetto di spesa complessivo di € 14.495,00 per l'anno 2013; di istituire, per le ulteriori esigenze di mobilità esclusivamente del direttore e delle strutture apicali dallo stesso autorizzate, tramite l'economato, l'utilizzo di buoni taxi sempre entro il tetto complessivo di spesa di € 14.495,00 per l'anno 2013. Con raccomandata prot. 2013/8151 del 10/09/2013 era stata effettuata formale richiesta di risoluzione delle due auto alla società di noleggio. Sulla base della nota prot. n. 8620 del 24.9.2013 relativa alla Convenzione Consip in essere, con nota successiva prot. n. 8621 del 24.9.2013 diretta alla società di noleggio, atteso che per il contratto di noleggio con la società in indirizzo relativamente al veicolo Fiat Panda targa EF241AL che giunge alla naturale scadenza il 26/09/13 con raccomandata Ns.Prot. 2013/8151 del 10/09/2013 era stata effettuata formale richiesta di ritiro del veicolo alla calendata scadenza, si richiedeva per sopraggiunte imprevedibili esigenze di servizio la proroga della locazione del veicolo stesso alle stesse condizioni contrattuali, con modalità come individuate nell'art. 24 del contratto "...prorogato di mese in mese, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto, che dovrà pervenire ad Arval almeno 10 giorni prima della scadenza mensile...", si specificava che il veicolo in oggetto ha percorso circa 9.000 km, chilometraggio notevolmente minore di 150.000 km e che alla scadenza naturale del contratto il 26/09/2013 sono trascorsi 36 mesi dall'inizio locazione, periodo minore di 60 mesi. Sul capitolo 82 del bilancio di previsione è stata stanziata una somma per spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali pari a € 10.000,00. Sul cap. n. 190 spesa per la manutenzione straordinaria di arredi ed attrezzature destinati al servizio residenziale compreso automezzi con stanziamento di € 5.000,00. Si tenga presente che nel CCDI 2013 al punto 6 "INDENNITA ONNICOMPRESIVE (ART. 17, COMMA 2, LETTERA E), CCNL del 1/4/1999 - ART.26 DEL CCDI DEL 9.10.2001)" è stato previsto in attuazione della normativa citata che "Per l'anno 2013 la parte del fondo costituito ai sensi dell'art.15 del CCNL 01.04.1999 per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate da parte del personale delle categorie A, B e C, considerate le particolari e rilevanti condizioni di disagio non viene assegnata in quanto si ritiene che non ci siano più le condizioni per assegnare i compiti esclusivi di autista, **ciò alla luce della razionalizzazione prevista dall'art. 5, comma 2, del D.L. n. 95 del 2012, convertito in Legge n. 135 del 2012** e dalle note assunte al protocollo dell'Azienda con i numeri 13459 e 13499 del 2012 del Dirigente Coordinatore del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania. Per l'anno 2012 la parte del fondo costituito ai sensi dell'art.15 del CCNL 01.04.1999, considerate le particolari e rilevanti condizioni di disagio e rischio al personale che svolge in via continuativa mansioni di autista, venne determinata mediante un trattamento economico accessorio annuo onnicomprensivo di **€ 13.294,97** per n. 1 unità lavorativa di categoria B. Le azioni e misure previste per il triennio 2013-2015 sono state un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa. Si individuano le seguenti linee d'azione :

- ottimizzazione dell'utilizzo dei mezzi attraverso le procedure già in uso e formalizzate nell'apposito Regolamento;
- verifica periodica della riduzione dei costi complessivi per il parco auto;
- limitare l'utilizzo delle auto ai soli casi di effettiva necessità connessa ad inderogabili esigenze di servizio, autorizzando l'utilizzo dell'autovettura solo nella eventualità della indisponibilità di servizi di trasporto pubblico ovvero della effettiva convenienza in termini di efficacia, efficienza ed economicità (*ad esempio, utilizzo contemporaneo da più dipendenti, tempi di intervento, spostamenti tra più sedi, attività ispettive, etc.*);
- continua ricerca di tariffe contrattuali più competitive (vedasi CONSIP).



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali	82	10.000,00	5.000,00	50%

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2. **Rettifica avvenuta con Disposizione n. 469 del 27.12.2013.**

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese gestione e manutenzione ordinaria automezzi di servizio assegnati agli uffici centrali compreso oneri assicurativi e fiscali	82	10.000,00	1.097,12	50%

Si tenga presente che ex Decreto Legge 24.04.2014, n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. (G.U. 24.04.2014, n. 95) che all'art. 15 - Spesa per autovetture cita testualmente:

"...1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

**"2. A decorrere dal 1° maggio 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi..."**

Si specifica che da verifiche aggiornate fatte per l'ADISU Ateneo Federico II rispetto all'impegno sul capitolo 82 "SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI DI SERVIZIO ASSEGNATI AGLI UFFICI CENTRALI COMPRESO ONERI ASSICURATIVI E FISCALI" del rendiconto 2011 dove risulta un impegno di € 28.989,13 la spesa in dettaglio sostenuta relativamente all'anno 2011 è la seguente:

1. Canoni noleggio auto € 16.135,98
2. Spese amministrative infrazioni, sinistri e danni € 1.902,62
3. tasse possesso Fiat Panda e Fiat Fiorino proprietà aziendale € 254,11
4. aliquota Polizza RC Auto Fiat Fiorino periodo dal 01/01/2011 al 26/10/2011 € 1.307,72
5. Costi Carburante competenza anno 2011 € 3.712,00

Per un importo totale di € 23.312,43

pertanto alla data odierna ai sensi di quanto disposto ex art.15 D.L. 66 del 24/04/2014 in merito a modifica comma 2 art. 5 D.L. convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 il tetto di spesa in merito alla "spesa per autovetture" è per un importo di € 6.993,73. L'importo annuo con convenzione consip sarà di € 4.395,81 IVA compresa per cui ad oggi risulta una possibile tolleranza di € 2.597,92.

### Manutenzione ordinaria impianti idraulici



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Con Disposizione avente ad oggetto "Manutenzione Ordinaria degli impianti idraulici delle sedi dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II Azienda pubblica per il diritto allo studio universitario", veniva affidato con disposizione n. 145 del 8/06/2012, con durata dal 18/06/2012 al 18/06/2013 la stessa per un compenso pari ad € 34.122,00 (trentaquattromilacentoveventidue/00) iva compresa; impegnando sullo stanziamento di competenza € 34.122,00 (trentaquattromilacentoveventidue/00), di cui € 3.278,73 (tremiladuecentosettantotto/73) sul cap. 206, dell'es. fin. 2012, € 16.625,85 (sedecimilaseicentoveventicinque/85) sul cap. 174, dell'es. fin. 2012; € 3.326,9 sul cap. 206, dell'es. fin. 2013 e € 10.890,60 sul cap. 174, dell'es. fin. 2013 per consentire la realizzazione delle spese di cui in premessa. I dipendenti Sig.ri Sig. C. M., Sig. E. P., Sig. A.M., già con Direttiva prot. n. 10708 del 30.10.2012 a decorrere dal 29.10.2012 sono stati assegnati con i seguenti compiti di referente tecnico rispettivamente presso la sede delle Residenze De Amicis e Paoletta : compiti di contenuto di tipo operativo con responsabilità di risultati parziali rispetto a più ampi processi produttivi/amministrativi, con discreta complessità dei problemi da affrontare e discreta ampiezza delle soluzioni possibili, con relazioni organizzative interne di tipo semplice anche tra più soggetti interagenti, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo indiretto e formale e relazioni con gli utenti di natura diretta. Con utilizzazione anche di software grafico, di fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Con collaborazione, inoltre, alla gestione degli archivi e degli schedari. Esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo specialistico quali l'installazione, conduzione e riparazione di impianti complessi o che richiedono specifica abilitazione o patente se posseduta. Coordinano dal punto di vista operativo altro personale addetto all'impianto. Esecuzione di interventi di tipo risolutivo sull'intera gamma di apparecchiature degli impianti, effettuando in casi complessi diagnosi, impostazione e preparazione dei lavori. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso la struttura di riferimento e all'U.O. Referente tecnico a tutte le attività strumentali e connesse con lo stesso; i compiti precipui saranno : Effettuare regolari controlli ed ispezioni negli spazi comuni e nelle camere ed informare l'U.O. Residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione di eventuali deviazioni dagli standards stabiliti, con sottoscrizione, in caso di danni, di apposita nota di reclamo. Effettuare regolari controlli ed ispezioni sulle macchine lavatrici e asciugatrici ed informare l'U.O. Residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione di eventuali malfunzionamenti e, in caso di danni, di apposita nota di reclamo. Chiamare subito l'U.O. tecnica centrale o le ditte esterne manutentive in caso di situazioni di emergenza (esempio: allagamenti). Controllare i locali di stoccaggio dei prodotti e i magazzini interni in dotazione. Vigilare sulle apparecchiature, attrezzature e locali comuni a disposizione degli studenti, provvedendo alla soluzione di eventuali problemi salvo interventi di competenza dell'U.O. tecnica centrale; in particolare, nel caso delle Residenze provviste delle cucine comuni, verifica dello spegnimento delle piastre elettriche. Segnalare all'U.O. residenze e\o ad altre U.O. segnalate dalla Direzione malfunzionamenti, incurie, abusi e manomissioni. Sorveglianza dei quadri elettrici e di tutti gli impianti tecnologici (idrici, elettrici, telefonici, etc.), compresi quelli antincendio, segnalando all'ufficio tecnico dell'Ente le eventuali anomalie derivanti da mancato o cattivo funzionamento. Comunicare gli interventi nelle camere agli utenti interessati da manutenzioni. Informare in caso di guasti l'U.O. tecnica centrale affinché provveda a chiamare le ditte d'intervento di manutenzione. Seguire le ditte di manutenzione durante i loro interventi e trasmettere all'U.O. tecnica centrale report richiesti. Usare la banca dati magazzino fornita dall'Azienda. Dando atto che il Coordinamento delle attività dei referenti sarà a cura del Funzionario addetto all'U.O. Tecnico centrale sempre con il supporto dell'U.O. Residenze; dando atto che le attività sopra dettagliatamente descritte sono quelle di cui alla direttiva di servizio prot. n. 6777 del 12/09/2012 e da svolgersi in piena coerenza con quanto disposto nella Direttiva prot. n.4487 del 23.8.2011. Con recente Direttiva prot. n. 11376 del 25.11.2013 sono state confermati i detti dipendenti al Servizio Tecnico e l'Ufficio Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro. Le attività verranno svolte presso le sedi decentrate rispettivamente di De Amicis e Paoletta, sotto il coordinamento dell'Arch. I. Catalano, e del dipendente Sig. P. C., in collaborazione con il Supporto tecnico al RUP e sotto le direttive e il coordinamento del Direttore RUP.. Nel verbale per la prevenzione e protezione dei rischi del 21.11.2013 di cui al Decreto Legislativo 81/2008 Testo Unico sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, è stata affrontata la tematica della consegna dei DPI in relazione all'avvio dell'attività della U.O. di minuto mantenimento. Il RSPP ha dichiarato che è stata effettuata in merito a tale U.O. formazione, informazione e addestramento come e nella misura di quanto disposto agli art. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. come richiesto in termini normativi (accordo per la Formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla gazzetta ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012). Dunque la piccola manutenzione ordinaria degli impianti idraulici è stata internalizzata





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

con un'economia di € 34.122,00 per anno sul bilancio. Per il triennio 2013-2015 dunque si è previsto un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese per manutenzione ordinaria di arredi ed attrezzature destinate al servizio residenziale	178	15.000,00	4.000,00	50%
Spese correnti di gestione delle sale polifunzionali dell'ente	206	15.000,00	4.000,00	50%

### Co.co.co. e tempi determinati

Con riferimento al Cap. 24 "Spese per collaborazione coordinata e continuativa, contratti a termine compreso oneri aggiuntivi e riflessi", lo stanziamento è stato attivato in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 che prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 che stabilisce, a decorrere dal 2011, quale tetto di spesa il 50% della spesa relativa all'anno 2009. L'art. 4, comma 102, lettera b, della Legge n. 183/2011 prevede anche per Regioni ed Enti locali l'applicazione di quanto previsto dall'art.9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, per le altre tipologie di rapporti a carattere flessibile ( vedasi Corte Conti, sez. controllo Campania parere n. 497 del 2011). Il detto comma 28 recita " A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le universita' e gli enti pubblici di cui all' articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Da ultimo l'art. 9 della L.R. n. 38 del 2012 avente ad oggetto "Adeguamento all'art.9, comma 28, del D.L. n. 78\2010", stabilisce che "La Regione e gli **enti strumentali regionali**, comprese le agenzie e le aziende del servizio sanitario regionale, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del cinquanta per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, salvo le norme più restrittive in applicazione del Piano di rientro del servizio sanitario". L'Azienda per l'anno 2013 non ha utilizzato lo strumento al fine di incrementare massimamente la produttività del personale in servizio e del personale in somministrazione.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese per collaborazione coordinate e continuative, contratti a termine compresi oneri aggiuntivi e riflessi	24	48.831,27	100%	50%

### Missioni e spese di viaggio

## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Il Cap. 28 riguarda le indennità per missioni e spese di viaggio. Si tenga presente che la L.R. n. 4/2011 non ha previsto limiti di spesa come invece aveva fatto il D.L. n.78/2010. L'Azienda ha come obiettivo l'uso più limitato possibile dello strumento. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Indennità per missioni, per rimborso spese di viaggio, per copertura assicurativa	28	10.000,00	€ 8.000,00	50%

### Formazione

Il Cap. 36 è relativo a corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente, che tiene conto di quanto previsto dall'art. 23 del CCNL 1499 e dagli artt. 23 e 24 del D.L. n. 150/2009. L'art.1, comma 10, L.R. n. 4 del 2012 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa annua sostenuta, ma solo dall'amministrazione regionale, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le attività verranno svolte mediante una massima razionalizzazione ed efficacia che preveda, per alcuni temi, una formazione possibilmente fatta direttamente anche dal Direttore e da risorse interne a costo zero. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Corsi di formazione e perfezionamento per il personale dipendente	36	25.000,00	€ 7.000,00	50%

Nell'anno 2013 questo è il report delle attività svolte.

MATERIA	DOCENTE	GIORNATE/OR	DATA
PICCOLA MANUTANZIONE	INNOVA	4 ORE	24/01/13
FORMAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	PA DIG.	6 ORE	29/03/13
TELEFORMAZIONE SULLA GES.UTENTI	PA DIG.	2 ORE	22/04/13
CONTO ANNUALE (seminario gratuito)	PA DIG.	4 ORE	15/05/13
FORMAZIONE 770	PA DIG.	3 ORE	08/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	18/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	6,30 ORE	22/07/13
FORMAZIONE MAGAZZINO	PA DIGITALE	7 ORE	23/07/13
INGLESE	PROF.TIZZANO	4 GG	25/11-04/12-11/12-18/12
SOFTWARE PRESENZE	PA DIGITALE	6 ORE	16/12/13
AFFIANCAMENTO PER GES.UTENTI AMMINISTR.	PA DIGITALE	7 ORE	16/12/13
SOFTWARE PAGHE	PA DIGITALE	6,30 ORE	17/12/13

### Lavoro in somministrazione

\* vedasi sopra quanto riportato tra gli obiettivi

### Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Il Cap. 4 è relativo a "Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari". L'art.1, comma 7, L.R. n. 4 del 2012 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, solo **l'amministrazione regionale**, non può effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di migliorare l'efficienza dei servizi dell'amministrazione regionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte degli enti e delle società di cui al comma 2, è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'assessore delegato. L'autorizzazione è rilasciata soltanto nei casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo per le medesime finalità. L'obiettivo è stato quello di attivare lo strumento ma massimizzandone l'applicazione con una razionalizzazione dovuta alla massima ottimizzazione dei costi. Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese per l'organizzazione e/o partecipazione ad Associazioni, riunioni, convegni, conferenze e seminari	4	10.000,00	€ 7.000,00	50%

### Pulizia Locali

Con Disposizione n. 324 del 23.10.2013 e n.362 del 31.10.2012 venivano individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte per la procedura di evidenza pubblica per il servizio di pulizia delle strutture dell'Azienda Regionale per il diritto allo studio Federico II", attivando a tal fine la procedura RDO come da disposizione n. 320 del 17.10.2012. Si tenga presente che precedentemente era presente in Azienda il Global Service, con un importo contrattualizzato per quattro anni, cioè dal giugno 2008 al maggio 2012 era di € 1.965.113,82 IVA esclusa di cui € 1.376.368,68 per servizi a canone ed € 588.745,14 per servizi extra canone assimilabili ad un "quantum" stabilito per le manutenzioni straordinarie, rappresentante quindi una previsione di interventi straordinari per un'aliquota rispetto all'importo contrattuale del 30 %. Con il nuovo affidamento, gli importi di spesa sono così determinati: per i servizi di pulizia ed igiene ambientale un importo annuo di € 189.030,08 IVA esclusa ( per il dettaglio dei risparmi vedasi sopra **il punto "Prosegue l'azione di razionalizzazione e riqualificazione"**). Per il triennio 2013-2015 si prevedeva un consolidamento delle misure di razionalizzazione già in essere, finalizzate alla razionalizzazione e contenimento della spesa.

Quadro economia art. 16 del Decreto-Legge n. 98\2011 - Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa - ccnl 1/4/99 art.15, comma 2.

Denominazione spesa	capitolo	importo stanziato	economia	destinazione
Spese servizio pulizia locali uffici sede centrale e distaccati	66	40.000,00	€ 15.000,00	50%

E' in corso la gara telematica per il nuovo servizio di pulizia ( vedasi Disposizione n. 52 del 26/02/14).

### Semplificazione e digitalizzazione

Nel corso del triennio 2011-2013 l'Ente ha messo in atto una serie di azioni di razionalizzazione dei costi rivolte al risparmio energetico e alla gestione più opportuna del sistema informatico, ai fini dell'efficienza



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

dei servizi erogati e della loro economicità. Le attività intraprese possono essere così sintetizzate in due categorie:

- azioni destinate al risparmio energetico ed alla eco-efficienza di cui ogni dipendente deve farsi carico, volte a minimizzare il consumo del materiale necessario per le stampe (cartucce, toner, carta) ed il consumo energetico delle attrezzature informatiche;
- azioni strutturali che prevedono l'introduzione di tecnologie per consentire un risparmio energetico ed un contenimento dei costi fissi e di gestione.

Con riferimento alla seconda tipologia di azioni, sono stati realizzati interventi relativi alla stampa centralizzata per Servizio/Ufficio; acquisto attrezzature informatiche predisposte al risparmio energetico; risparmio energetico nel data center. È stata inoltre proseguita l'attività di realizzazione delle iniziative mirate ad ottimizzare i tempi procedurali ed il conseguente utilizzo delle risorse umane, mediante attività di digitalizzazione dei processi quali: la realizzazione della bacheca on line, del fascicolo elettronico dello studente, della completa informatizzazione degli iter relativi ai procedimenti amministrativi e in particolare sulla domanda di rilascio della smart card per l'accesso al servizio ristorazione, il progetto sperimentale rivolto alla digitalizzazione dell'archivio cartaceo del personale dipendente. Sono state curate in modo particolare, nell'ambito delle attività di assistenza e manutenzione delle attrezzature informatiche installate presso i vari Servizi, l'impostazione delle opzioni di risparmio energetico. Le dotazioni informatiche sono assegnate alle postazioni lavorative secondo principi di efficacia operativa ed economicità. Ogni acquisto, ogni potenziamento ed ogni sostituzione viene sempre effettuata con l'obiettivo di arrivare da una parte al risparmio delle risorse e dall'altra all'ottimizzazione dei servizi. Le sostituzioni dei P.C. avvengono esclusivamente nel caso di guasto qualora, anche tenendo conto dell'obsolescenza dell'apparecchio, l'esito dell'analisi costi/benefici relativa alla riparazione sia negativa. Nel caso in cui un P.C. non abbia più la capacità di supportare efficacemente l'evoluzione di un applicativo viene potenziato tramite implementazione della memoria. Con riferimento alle dotazioni strumentali, si evidenzia che le stesse sono giustamente proporzionate alle dimensioni ed alle necessità dell'Ente perché indispensabili al regolare svolgimento dei servizi. Non può pertanto prevedersi una contrazione delle relative spese che rimarranno pressoché inalterate per il triennio 2013-2015. La dismissione e sostituzione di dotazioni informatiche è prevista nei soli casi di guasto irreparabile od obsolescenza. Anzi l'implementazione delle aree destinate a servizi per studenti richiederà un investimento in risorse strumentali per attrezzare sale, residenze e altro. L'impegno del triennio, a partire dall'anno 2013, è stato quello di riorganizzare i processi amministrativi attraverso la razionalizzazione organizzativa e informatica dei procedimenti, mediante un più ampio utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), la dematerializzazione dei documenti e l'implementazione del sito istituzionale in termini di trasparenza, in ottemperanza al D.Lgs. n.235/2010 e successive modifiche e integrazioni e del D.lgs. n. 33 del 2013. La realizzazione di interventi di tale portata determinerà significativi vantaggi in termini di snellimento dei processi, miglioramento di funzioni e servizi erogati, con notevole risparmio di tempo e materiale. I benefici previsti per il cittadino-utente saranno l'innalzamento dei livelli qualitativi dei servizi, con riduzione dei relativi tempi di erogazione; la semplificazione delle modalità di accesso e utilizzo dei servizi e la riduzione delle spese attraverso l'uso dei nuovi canali di comunicazione. Per l'Ente, invece, si prevedono risparmi di costi diretti ed indiretti, con aumento della qualità dei processi in termini di qualità e accuratezza dei dati e delle informazioni gestite; di sicurezza e integrità del documento, di tempi di svolgimento dei processi. Per conseguire gli obiettivi programmati, sono state individuate le seguenti attività mirate a:

- incentivare l'utilizzo delle caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC), a disposizione di tutti i Servizi dell'Ente in alternativa alla posta tradizionale;
- utilizzare Skype per incontri, conferenze, ecc.;
- utilizzare software open source per le normali attività d'ufficio (installazione di Open Office);
- attivazione al massimo grado di RDO in via telematica e dunque della piattaforma per le gare on-line, con abbattimento dei costi e della tempistica inerente l'espletamento di gare ordinarie.

Un importante azione di razionalizzazione è avvenuta in tal senso. Con la disposizione n. 47 del 16 febbraio 2009 si autorizzava la Fastweb Spa alla *"Fornitura in opera e alla relativa gestione e manutenzione per la durata di tre anni di un sistema di posta elettronica aziendale a servizio degli uffici*



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

della sede centrale, delle residenze universitarie e delle sedi distaccate". La soluzione tecnologica prevedeva l'implementazione di uno server di posta elettronica Zimbra versione 6.0.14 su SO Linux CentOS versione 5.7. L'importo pattuito era pari ad € 17.000,00, oltre IVA, per il primo anno e ad € 5.000,00, oltre IVA, per il secondo e il terzo anno, da corrispondere attraverso canoni mensili di € 1.416,67, oltre IVA, per il primo anno ed € 416,67, oltre IVA, per il secondo e il terzo anno, per un totale di 27.000€ nei tre anni. Il 15 dicembre del 2011, come dalla nota di intervento di Fastweb (prot. 2011/7629), un fault hardware del server di posta elettronica, causato dalla corruzione di entrambi i dischi in configurazione RAID, provocò la perdita di tutti i mailbox aziendali per mancanza di backup. Per quanto i tecnici Fastweb avessero attribuito la rottura dei due dischi alle condizioni non accettabili della sala server, restava la debolezza architettonica della soluzione fornita da Fastweb, che non aveva previsto funzionalità di backup e di DR (disaster recovery) oltre ad essere uno SPOF (single point of failure). In quella stessa occasione i tecnici Fastweb ripristinarono esclusivamente il servizio di posta elettronica (senza mailbox), riparando il server e reinstallando il sistema Linux CentOS e lo Zimbra server, come macchina virtuale all'interno di un hypervisor VMware. Con disposizione n. 111 del 24.10.2011 veniva affidato incarico per servizio di supporto sicurezza informatica e supporto tecnico-informatico al RUP, con il compito, tra le altre cose, di Assistenza al RUP nei rapporti con fornitori di soluzioni e tecnologie e con outsourcers. In seguito al fault hardware del server di posta elettronica fu cura del nuovo operatore farsi carico nel periodo successivo all'incidente, del mantenimento del servizio e delle attività di backup dell'intero sistema, per quanto restasse una non trascurabile debolezza architettonica dovuta al disegno iniziale carente negli aspetti relativi ai temi dell'HA (alta disponibilità del servizio). Alla scadenza del contratto al 31/12/2011, considerate le debolezze architettoniche e l'obsolescenza dell'hardware e delle versioni dei prodotti, si preferì non prorogare alla Fastweb il contratto di gestione e manutenzione e attivare un progetto di revisione dei servizi di posta e collaborazione aziendale. Con disposizione n. 120 del 17/04/2013 veniva approvato lo Studio di Fattibilità Tecnica assunto con prot. n. 3094 del 22/03/13, predisposto dal Supporto informatico al RUP, in ottemperanza alle disposizioni in tema di Continuità operativa e Disaster Recovery di cui all'art. 50-bis, comma 4, del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD - D.Lgs. n. 82/2005, così come modificato e integrato dal D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), sul quale doveva essere acquisito il parere obbligatorio dell'Agenzia per l'Italia Digitale (ex DigitPA), ai fini della predisposizione del Piano di continuità operativa e del Piano di Disaster Recovery di cui all'art. 50-bis, comma 3 del CAD. Nella nota n. 723/2013 l'AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) rilasciava parere favorevole al documento, seppur richiedente all'Azienda maggiore attenzione ai livelli di servizio della posta elettronica. Con nota assunta al prot. n. 3523 del 24.03.14, il Supporto informatico al RUP trasmetteva il documento che descrive lo stato del servizio posta elettronica in Adisu e la sua evoluzione da Zimbra a Office 365 (1402 - Adisu - Posta elettronica e collaborazione aziendale in ADiSU Federico 2.pdf) e la documentazione contrattuale, il tutto concesso in licenza attraverso un piano di sottoscrizione A2, offerto gratuitamente ad ADiSU in quanto considerata da Microsoft cliente Education :

- a. Contratto di Servizio per i Servizi Online Microsoft - (OnlineSvcsConsolidatedSLA(WW)(Italian)(January2014)(CR).pdf;
- b. Microsoft Online Services Data Processing Agreement - (with EU Standard Contractual Clauses) - (MOS12)MOSAmend(DPAgreement-Model Clauses)(WW)(ENG)(Mar2013).pdf;
- c. Microsoft® Online Services Informativa Privacy - Microsoft® Online Services Informativa Privacy.pdf;
- d. Microsoft® Online Services Uso dei dati del cliente - Microsoft® Online Services Uso dei dati del cliente.pdf;
- e. Portabilità dei dati online per Office 365 - office.com - Portabilità dei dati online per Office 365 - Office.com.pdf;

Con disposizione n. 116 del 9.4.2014 si stabilisce di prendere atto dell'allegata documentazione, assunta al prot. n. 3523 del 24.03.14, relativa allo stato del servizio posta elettronica in Adisu e la sua evoluzione da Zimbra a Office 365 (1402 - Adisu - Posta elettronica e collaborazione aziendale in ADiSU Federico 2.pdf) e la documentazione contrattuale Microsoft, di confermare, come proposto nella detta nota, il passaggio del servizio di posta elettronica da Zimbra a Office 365 in data 14/04/2014, di dare atto che il



costo del servizio per Adisu è pari a € 0,00.

### **Struttura organizzativa**

#### **\* vedasi sopra quanto riportato tra gli obiettivi**

Salvo quanto già riportato nella parte sopra dell'obiettivo sul personale, in punto di organizzazione interna dell'Azienda si rileva l'obiettivo dato per il 2013 è in piena continuità con l'obiettivo 2011 che prevedeva la riorganizzazione dell'Azienda in termini di efficienza, efficacia e piena coerenza con i CCNL e la normativa vigente. In particolare poi l'obiettivo 2012 prevedeva la "Proposta di nuova dotazione organica e definizione della nuova struttura organizzativa. La S.V. vorrà in particolare sulla base di apposita analisi organizzativa proporre la revisione della organizzazione e della dotazione organica per attuare i compiti istituzionali e rendere i servizi richiesti dalla comunità secondo i canoni sopra evidenziati, nel pieno rispetto dell'inquadramento del personale e in coerenza con i Contratti collettivi vigenti". Si ricorda che il primo passaggio di questa direzione ( maggio 2011) è stato quello di richiedere all'Ufficio del personale la situazione relativa agli istituti del personale interno e alla presenza di atti di organizzazione con relativa dotazione organica (nota prot. n. 2754 del 20.05.2011). L'ufficio del personale ha rilevato la mancanza di atti organizzativi all'interno dell'Azienda, della relativa dotazione organica, e ha comunicato l'elenco degli istituti contrattuali applicati al personale aziendale e i relativi ordini di servizio dati al personale (note prott. nn. 3065 del 10.06.2011 e 3257 del 21.06.2011). Da questa nota si evidenziava peraltro la assoluta carenza di professionalità apicali nell'Azienda. L'attuale direzione dunque oltre ad attivare quanto riportato nelle relazioni 2011 e 2012 ha posto in essere i seguenti atti di organizzazione interna. Con Direttiva prot. n. 6777 del 12.09.2012 ha stabilito nelle Residenze le Unità operative interne, i relativi compiti e attività e dunque venivano dettagliati i compiti delle strutture residenziali. Alla detta direttiva sono seguite le assegnazioni del personale presso le predette U.O. Con Direttiva prot. n. 6778 del 12.09.2012 ha stabilito nelle Strutture esterne Via Mezzocannone e Piazzale Tecchio le Unità operative, i relativi compiti e attività, dettagliando i compiti delle strutture esterne. Alla detta direttiva sono seguite le assegnazioni del personale presso le predette U.O. Con Direttiva prot. n. 10864 del 31.10.2012 ha stabilito poi l'organizzazione delle Attività delle Unità operative di Front-Office delle sedi distaccate Tecchio e Mezzocannone e delle residenze esterne, ed è stata definita la Procedura di rilascio delle smart card per la ristorazione. Non si contano ovviamente tutte le assegnazioni fatte ad oggi del personale aziendale presso le varie U.O. dell'Azienda con definizione dei compiti e delle attività. Sempre nell'ottica di una organizzazione sempre più puntuale e legata alla categoria professionale di appartenenza con Direttiva prot. n. 1238 del 1.2.2013 ha poi stabilito di confermare con decorrenza 30.1.2013 ad uno dei pochi dipendenti di categoria C, i compiti, di cui alla direttiva prot. n. 5365 del 11.7.2012 e di cui alla direttiva prot. n. prot. 5553 del 13.7.2012, di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Coordinando altri addetti, gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, a garanzia del rispetto di quanto previsto nella direttiva prot. n. 6777 del 12/09/2012. Attività istruttoria nel campo amministrativo e tecnico, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso le strutture della residenza De Amicis. Mentre con Direttiva prot. n. 1227 del 31.1.2013 ha assegnato con decorrenza 30.1.2013 ad uno dei pochi dipendenti di categoria C, i compiti, di cui alla direttiva prot. n. 5365 del 11.7.2012 e di cui alla direttiva prot. n. prot. 5553 del 13.7.2012, di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi, con relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. Coordinando altri addetti, gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza, a garanzia del rispetto di quanto previsto nella direttiva prot. n. 6777 del 12/09/2012. Attività istruttoria nel campo amministrativo e tecnico, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Il tutto relativamente alle attività da adempiere presso le strutture della residenza Paoella.



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Si tenga presente ancora che la normativa attuale non consente né l'assegnazione delle mansioni superiori al personale esistente né le progressioni verticali. Infatti l'art. 52 del D.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce ai commi 2 e seguenti che 2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore : a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti come previsto al comma 4; b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza. 3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni. 4. Nei casi di cui al comma 2, per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore. Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanze dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti. 5. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, è nulla l'assegnazione del lavoratore a mansioni proprie di una qualifica superiore, ma al lavoratore è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggiore onere conseguente, se ha agito con dolo o colpa grave. Nel caso di specie non ricorrono i requisiti di legge in quanto la Regione Campania non ha mai autorizzato le procedure di assunzione mediante concorso. Normativa tutta confermata per gli enti locali e le regioni dall'art.3, comma 3, del CCNL 31.3.99. Il comma 1-bis invece stabilisce che "Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore. L'art. 24 del D.lgs. n. 150 del 2009 stabilisce che ai sensi dell'art. 52 comma 1bis, le amministrazioni pubbliche, a decorrere dal 1° gennaio 2010, coprono i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici, con riserva non superiore al cinquanta per cento a favore del personale interno, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. 2. L'attribuzione dei posti riservati al personale interno è finalizzata a riconoscere e valorizzare le competenze professionali sviluppate dai dipendenti, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni. Nel caso di specie non ricorrono i requisiti di legge in quanto la Regione Campania non ha mai autorizzato le procedure di assunzione mediante concorso. Si tenga ancora presente che il Regolamento del personale, con annessa dotazione organica e Contratto integrativo 2013, è stato aggiornato dopo confronto con le OO.SS. nelle sedute del 26/06/2013 (verbale prot. n. 6754/2013) e del 04/07/2013 (verbale prot. n. 7087/2013), e definitivamente approvato con delibera del CDA n. 50 del 24.7.2013. Con successivo verbale n. 10 il Collegio dei Revisori Contabili in data 26/07/2013 ha certificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa 2013 (vedasi protocollo n.7302 del 26.7.2013). Il CCDI 2013 è stato inviato all'ARAN, al CNEL, al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Sede Territoriale di Napoli alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 55 del D.Lgs. n. 150/2009, con nota prot. n. 7980 del 4.9.2013. La medesima documentazione è stata inviata alla Regione ai sensi dell'art.28, comma 7, della L.R. n. 21 del 2002 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 1 del 2007, per gli atti di competenza, con nota prot. n. 8180 dell'11.9.2013. Dall'attuale dotazione organica, approvata con Delibera n. 50 del 24/07/2013, risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D), una carenza di personale in dotazione stabile di categoria C in n. di 34 e di categoria D in numero di 9. Con Delibera n. 80 del 6.11.2013 questa Amministrazione ha approvato la proposta prot. n. 10486/2013 avente ad oggetto il Disciplinare Posizioni organizzative – la ridefinizione Servizi e Uffici – e le modifiche regolamentari in conseguenza di quanto stabilito ai punti 9 e 10 del CCDI 2013 e dunque dell'attività di concertazione prevista dall'art. 16, comma 2, del CCNL 31.3.99 e del documento regionale di concertazione 21.10.2008, già richiamato nel CCDI. La struttura organizzativa è stata rimodulata in un'ottica di massima razionalizzazione e riqualificazione delle funzioni nel modo seguente :

Servizi di staff	Uffici
Affari generali	Segreteria CDA e organi



Relazione al Conto Consuntivo 2013

	Segreteria Direzione
	Protocollo
	Affari generali e trasparenza
<b>Tecnico</b>	Pianificazione, progettazione e gestione
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro
	Urbanistica ed edilizia - finanziamenti residenze
<b>Economico finanziario</b>	Gestione economico finanziaria
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione
	Economato e inventario
	Personale
<b>Sportello contratti</b>	Gestione gare e contratti
<b>Contenzioso</b>	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato
	Assistenza legale locazioni studenti
<b>Servizi di line</b>	<b>Uffici</b>
<b>CED</b>	CED e Sicurezza informatica
	Impianti tecnologici e Statistiche
<b>Interventi non destinati alla generalità degli studenti - Borse studio e Servizi abitativi</b>	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile
	Verifiche, controlli ed accertamenti
	Residenza De Amicis
	Residenza Paoella
<b>Interventi destinati a tutti gli studenti universitari - Ristorazione</b>	Gestione Convenzioni Ristorazione
	Controllo servizi
<b>Altri interventi destinati agli studenti universitari - Sportelli</b>	
	Sportelli informativi servizi agli studenti - Residenze
	Sportelli informativi servizi agli studenti - altre strutture

Con varie direttive di servizio del 2013 sono stati assegnati i dipendenti negli uffici di riferimento e nei corrispondenti servizi al fine di una completa ottimizzazione delle attività e delle funzioni. Si tenga presente che il Cap. 16, è relativo a spese per le competenze del personale dipendente. A tal fine si deve evidenziare che nonostante la diminuzione del personale in servizio che ha visto nell'anno 2012 una diminuzione di n. 13 dipendenti e nell'anno 2013 di n. 4 dipendenti, i servizi sono stati erogati in modo da garantire assoluta efficienza e produttività, al fine di incrementare i servizi offerti agli studenti in termini di qualità e efficacia ed efficienza possibile, a tal fine si pensi a quanto rilevato nel P.A.O. Aziendale. Si tenga presente che il capitolo deve tenere conto nello stanziamento di quanto deliberato dal CDA con delibera n. 50 del 24/07/2013, da cui risulta, rispetto al personale in servizio (n. 78 impiegati di cui n. 73 di cat. B, 4 impiegati di cat. C e n. 1 impiegati di cat. D, n. 2 dipendenti in comando di categoria D), una carenza di personale in pianta stabile di categoria C in n. di 38 e di categoria D in numero di 12.

**Attuale Struttura organizzativa**

Servizi di staff	Uffici	Direttiva data e protocollo
<b>Affari generali</b>	Segreteria CDA e organi	19/11/2013 - 11171
		20/11/2013 - 11224





		27/11/2013 - 11452
		05/12/2013 - 11741
	Segreteria Direzione	19/11/2013 - 11171
		20/11/2013 - 11224
	Protocollo	19/11/2013 - 11171
		20/11/2013 - 11224
		27/11/2013 - 11453
		27/11/2013 - 11454
	Affari generali e trasparenza	19/11/2013 - 11171
		25/11/2013 - 11373
		05/12/2013 - 11740
<b>Tecnico</b>	Pianificazione, progettazione e gestione	19/11/2013 - 11172
	Manutenzioni, patrimonio e sicurezza sul lavoro	19/11/2013 - 11172
		19/11/2013 - 11173
		25/11/2013 - 11375
		25/11/2013 - 11378
		25/11/2013 - 11374
	25/11/2013 - 11376	
Urbanistica ed edilizia - finanziamenti residenze	19/11/2013 - 11172	
	19/11/2013 - 11173	
<b>Economico finanziario</b>	Gestione economico finanziaria	19/11/2013 - 11169
		28/11/2013 - 11478
	Gestione entrate, patrimonio e controllo gestione	19/11/2013 - 11170
	Economato e inventario	19/11/2013 - 11169
		28/11/2013 - 11477
	Personale	19/11/2013 - 11170
		28/11/2013 - 11482
28/11/2013 - 11479		
28/11/2013 - 11481		
	28/11/2013 - 11480	
<b>Sportello contratti</b>	Gestione gare e contratti	05/12/2013 - 11724
<b>Contenzioso</b>	Attività precontenziosa, contenziosa e rapporti con Avvocatura dello Stato	20/11/2013 - 11224
	Assistenza legale locazioni studenti	
<b>Servizi di line</b>	<b>Uffici</b>	
<b>CED</b>	CED e Sicurezza informatica	07/10/2013 - 9285
		07/10/2013 - 9287
		07/10/2013 - 9286
	Impianti tecnologici e Statistiche	07/10/2013 - 9285
<b>Interventi destinati generalità studenti studio abitativi</b> - <b>Borse e Servizi non alla degli studenti</b>	Borse di studio, prestiti fiduciari, mobilità internazionale e fasce di utenza disabile	07/10/2013 - 9287
		25/11/2013 - 11363
		25/11/2013 - 11365
		25/11/2013 - 11368
	Verifiche, controlli ed accertamenti	25/11/2013 - 11369
		25/11/2013 - 11367
		25/11/2013 - 11371
	Residenza De Amicis	19/11/2013 - 11174
		12/09/2012 - 6777
	Residenza Paoella	07/10/2013 - 9285
	12/09/2012 - 6777	
<b>Interventi destinati a</b>	Gestione Convenzioni Ristorazione	



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

<b>tutti gli studenti universitari Ristorazione</b>	Controllo servizi	07/10/2013 - 9285
<b>Altri interventi destinati agli studenti universitari - Sportelli</b>	Sportelli informativi servizi agli studenti - Residenze	20/11/2013 - 11227
		12/09/2012 - 6777
	Sportelli informativi servizi agli studenti - altre strutture	20/11/2013 - 11227
		19/11/2013 - 11174
		25/6/2013 - 6297
		10/09/2013 - 8176
		22/11/2013 - 11331
		10/12/2013 - 11997
	12/09/2012 - 6778	

### Razionalizzazione e riqualificazione delle liquidazioni

Le ADISU sono dotate di personalità giuridica, di autonomia amministrativa e gestionale e di proprio personale. Il loro funzionamento è disciplinato, oltre che dalla L.R. n. 21 del 2002, dalla L.R. n. 7 del 2002, dalle leggi finanziarie regionali annuali e da ultimo dalla L.R. n. 5 del 2013, da un regolamento organizzativo, e da altri regolamenti interni che sono l'essenza della detta autonomia. Le ADISU conformano la propria azione ai contenuti della programmazione annuale degli interventi per il diritto universitario di cui all'articolo 32. Sembra di poter dire che le ADISU non siano ancora soggette al cd. patto di stabilità. Infatti la Legge n. 296 del 2006 all'art. 1, comma 663 stabiliva che "Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonché per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale". Solo la recente L.R. n. 5 del 2013 stabilisce all'art. 1, comma 158 che "Agli enti e agli organismi, in qualunque forma costituiti, di cui all'articolo 5, comma 1 della legge regionale 7/2002 già assoggettati agli interventi individuati dal piano di stabilizzazione finanziaria, si estendono le limitazioni e le regole del patto di stabilità interno". Ma non si rinviene un accenno alle Aziende nel Piano suddetto (vedasi Decreto n. 1 del 28 dicembre 2012 Prot. n. 2/Commaps del 28/12/2012, BURC n. 2 del 2013). Ciò ovviamente ha delle conseguenze importanti in particolare sulla gestione della materia legata al personale per i cui approfondimenti si rinvia più sotto. Si tenga presente che sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statistico-economica. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'elenco è stato pubblicato sul Comunicato 30 settembre 2013 Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 2013, n. 229 (prima ancora Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2012 e Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 228 del 30 settembre 2011). Nella parte Amministrazioni locali sono indicate anche le "Agenzie, enti e consorzi per il diritto allo studio universitario". Le ultime leggi finanziarie nazionali hanno fatto frequentemente riferimento nel porre vincoli di varia natura alla detta individuazione da parte dell'Istat. Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 DI 78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni), l'Azienda tramite i propri organi deve rispettare le seguenti misure organizzative (vedasi Disposizione n. 393 del 3.12.2013).

### Transazioni commerciali

Dopo le verifiche\* per le transazioni commerciali effettuate sui requisiti delle ditte aggiudicatrici ex art.38 del Codice appalti e ai sensi della Determina n. 1 del 2010 dell'AVCP, l'Azienda deve :

\*che ordinariamente sono :

- (X) ai fini di quanto richiesto per i contratti in essere con valore superiore a € 150.000,00 dalla normativa antimafia ex artt. 82 e ss. Del D.lgs. n. 159 del 2011 il certificato Antimafia;
- (X) ai fini di quanto richiesto per l'articolo 38, comma 1, lettera g), del Codice dei contratti pubblici per la regolarità fiscale (vedasi Circolare n. 34/E del 25 maggio 2007 della Agenzia delle

## Relazione al Conto Consuntivo 2013

entrate; Provvedimento del Direttore Agenzia delle Entrate del 25 giugno 2001; Circolare n. 41 del 3.8.2010) relativamente al certificato di regolarità fiscale, emesso dall'Agenzia delle Entrate;

- (X) ai fini di quanto previsto dall'art.38, comma 1, lettera I), del Codice dei contratti pubblici, e dell'art. 17 della L. n. 68/99, la regolarità dell'Ufficio della Provincia di Napoli Collocamento Mirato Obbligatorio;
- (X) ai fini di quanto previsto dall'art.38, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici, dalle verifiche dell'ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, di cui all'articolo 21 del [decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313](#), o dalle visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002 sul casellario giudiziale e sul certificato dei carichi pendenti;
- (X) ai sensi dell' art. 81 D. Lgs. n.159 del 2011 relativamente al certificato Misure di Prevenzione;
- (X) ai sensi dell'art.32 del DPR n.313 del 2002 relativamente al certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;
- (X) l'interrogazione eseguita ex D.Lgs. 163/06, art.38, comma 1, lettera h) sulla base dati in possesso dell'Osservatorio;
- Altre eventuali ritenute necessarie.

**N.B.** Si tenga presente che ai sensi della Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013 avente ad oggetto l'attuazione dell'art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012, al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l'obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS decorre secondo le seguenti scadenze temporali:

- a. Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d'asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- b. Dal 1° marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.
- c. A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

Per gli appalti di importo a base d'asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell'Autorità.

Ma il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 15 del 2014, all'art. 9, comma 15-ter stabilisce che "Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1°luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014".

1. Rispettare che il pagamento delle fatture avvenga nel rispetto dell'art. 307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, nel termine di 60 giorni, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Il pagamento delle fatture è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (DURC). In caso di mancanza o irregolarità dei predetti documenti, il pagamento verrà o sospeso o effettuato con le modalità previste dalle normative vigenti in merito alle irregolarità riscontrate. L'impresa dovrà fornire i dati IBAN necessari per il pagamento. Ciò in piena



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

coerenza con la Determinazione dell'AVCP n. 5 del 6 novembre 2013 "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture", che ha stabilito che " Al riguardo, la disciplina della contabilità nei contratti relativi a servizi e forniture è rimessa all'art. 307 del Regolamento, il quale prevede che i pagamenti siano effettuati previo accertamento da parte del D.E. della «prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali». 2. Accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (sufficienza della cassa). A tal fine le disposizioni che comportino impegni di spesa devono contenere la seguente frase: "Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica". 3. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Funzionario assegnato, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari all'Ufficio economico-finanziario per effettuare le verifiche ed emettere i mandati di pagamento. 4. Acquisire tempestivamente eventuali ulteriori documenti necessari ai fini della liquidazione e del pagamento. A tal proposito si rammentano, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese quali :

- Riferimento al DURC alla luce della Nota del 16.1.2012 dal Ministero del Lavoro, della Circolare Ministero Lavoro N. 10/2009 del 20 febbraio 2009 Prot. 25/I/0002599, della Circolare Lavoro n. 35/2010, dell'art.6, comma 3 del DPR n. 207 del 2010. E' fatta salva la norma dell'art.4, comma 14bis, del DL n. 70 del 2011 convertito in Legge n. 106 del 2011 per importi fino a € 20.000,00.
- La verifica ai sensi dell'articolo 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ("Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito"), introdotto dall'articolo 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ("Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006 n. 286 e dal successivo regolamento attuativo e del Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 avente ad oggetto le modalità di attuazione dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, alla luce della Circolare del Ministero dell'Economia e Finanza n.29 del 08/1/2009 prot.n.981581. E dunque divieto di effettuare pagamenti superiori a € 10.000,00 a favore dei creditori morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione.

5. Verifica ai sensi dell'art.325 del DPR n. 207 del 2010 sulla regolare esecuzione attestata sulle fatture dal Responsabile\Supporto al RUP\Direttore esecuzione.

6. L'atto di liquidazione di cui sopra dovrà essere predisposto previo accertamento da parte dell'ufficio di competenza economico-finanziario della verifica nell'atto dei seguenti elementi: a) che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti; b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati; c) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell'impegno e sia tuttora disponibile; d) che i conteggi esposti siano esatti; e) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale; f) indicazione delle coordinate IBAN. L'atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore: a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, comune e provincia di residenza, codice fiscale; b) se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita IVA.

7. Ai sensi della tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n. 136/2010; DL n. 187/2010)\*, in caso di affidamento del servizio, l'operatore economico dovrà comunicare, ai fini dei pagamenti relativi alle prestazioni rese, il numero di conto corrente bancario dedicato.

\*A tal fine l'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 8 del 18 novembre 2010 ha chiarito che : Con riguardo al conto corrente dedicato, il d.l. n. 187/2010 ha chiarito (articolo 6, comma 4) che l'espressione "anche in via non esclusiva" si interpreta nel senso che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui comma 7 del medesimo articolo 3 circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche comunicate". Pertanto, i conti correnti dedicati alle commesse pubbliche possono essere adoperati contestualmente anche per operazioni che non riguardano, in via diretta, il contratto cui essi



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

sono stati dedicati. Ad esempio, un'impresa che opera anche nell'edilizia privata può utilizzare il conto corrente dedicato ad un appalto pubblico per effettuare operazioni legate alla costruzione di un edificio privato. In altri termini, non tutte le operazioni che si effettuano sul conto dedicato devono essere riferibili ad una determinata commessa pubblica, ma tutte le operazioni relative a questa commessa devono transitare su un conto dedicato. È, altresì, ammesso dedicare più conti alla medesima commessa, così come dedicare un unico conto a più commesse. Gli operatori economici, inoltre, possono indicare come conto corrente dedicato anche un conto già esistente, conformandosi tuttavia alle condizioni normativamente previste. L'Autorità di vigilanza sui Contratti con Determina n. 10 del 22 dicembre 2010 ha chiarito che : Considerato che un fornitore può avere una molteplicità di contratti stipulati con la medesima stazione appaltante, è ammissibile che lo stesso comunichi il "conto corrente dedicato" una sola volta valevole per tutti i rapporti contrattuali. Con tale comunicazione l'appaltatore deve segnalare che, per tutti i rapporti giuridici che verranno instaurati con la medesima stazione appaltante (presenti e futuri), si avvarrà - fatte salve le eventuali modifiche successive - di uno o più conti correnti dedicati (indicandone puntualmente gli estremi identificativi) senza necessità di formulare apposite comunicazioni per ciascuna commessa. Tale forma di comunicazione può essere effettuata sia per le eventuali commesse precedenti al 7 settembre 2010 che per le commesse successive.

### **Pagamenti Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi**

Dopo le verifiche previste nell'Avviso pubblico annuale e nella programmazione regionale annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, l'art.4, comma 4, del Regolamento aziendale sul personale recita : 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 e 29, commi 2 e 2bis, della Legge n. 241/90, tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa aziendale con riferimento alla fortissima carenza di professionalità di categoria D e C, che si evince dalla dotazione organica, e della particolare complessità dei procedimenti amministrativi relativi al Servizio Economico finanziario, al Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi e al Servizio Interventi destinati a tutti gli studenti universitari – Ristorazione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della Legge n. 241 del 1990, i termini per la conclusione dei procedimenti di competenza sono di centottanta giorni. Per tutti gli altri servizi i termini sono di 90 giorni. I motivi, che possono giustificare il difetto di adozione dell'atto nel termine finale, e che devono essere comunicati all'interessato, in coerenza della Circolare 4 dicembre 1990, n.5824 del Ministro Funzione Pubblica, possono ad esempio riguardare : a) la particolare complessità dell'istruttoria; b) la necessità di acquisire pareri amministrativi o tecnici; c) la effettuazione di accertamenti di fatti semplici o di natura tecnica; d) l'elevato numero di pratiche da evadere; e) l'elevato numero di documenti da acquisire, talora accompagnato dal fatto che parte di essi deve provenire dall'istante o da terzi; f) altre ragioni specifiche che non consentono il rispetto del termine.

5. Qualora per il numero dei destinatari le comunicazioni personali non siano possibili o risultino particolarmente gravose, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

I pagamenti dei servizi indicati sono definiti secondo le procedure definite dal Bando annuale e dalle regole interne aziendali, e secondo i trasferimenti delle risorse assegnate dalla Regione. I pagamenti tengono conto nelle modalità dell'art. 2, comma 4 ter, del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 148 del 2011, sul tetto di € 1.000,00 (Euro mille/00). Tutti i pagamenti da parte dell'Azienda sono legati ai trasferimenti cassa da parte della Regione Campania\*.

La programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario (2013/2014) è stata approvata dalla Delibera della Giunta Regionale n. 184 del 18/06/2013. Il documento di programmazione annuale degli interventi per il diritto allo studio universitario, è redatto ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale del 3 settembre 2002 n. 21 "Norme sul diritto agli studi universitari - adeguamento alla legge 2.12.1991, n. 390". Il documento definisce gli standard qualitativi minimi dei servizi ai quali le ADISU (e le Università) si conformano come previsto dall'articolo 7, comma 2, della citata legge regionale. Le risorse finanziarie destinate agli interventi per il diritto allo studio universitario, saranno definitivamente assegnate dall'ufficio competente della Giunta Regionale, per le spese di gestione e per le spese di investimento, sulla base della presente programmazione, delle disposizioni operative che saranno emanate dall'ufficio competente e del Piano annuale di ciascuna ADISU. Ai sensi del detto documento la



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

*performance* dell'intero impianto programmatico/attuativo regionale degli interventi per il diritto allo studio universitario, sarà valutata sulla base del *plafond* di obiettivi strategici di seguito descritti nella forma di standard minimi, il cui raggiungimento è sicuramente subordinato:

\_ alla capacità finanziaria di ciascuna ADISU, *derivante anche dai tempi di trasferimento delle risorse alle stesse ed alle disponibilità di cassa*;

\_ alla capacità amministrativa, gestionale ed organizzativa di ciascuna ADISU, nell'ambito dell'autonomia di cui agli artt. 3 e 4 della legge regionale n. 21/2002;

\_ alle scelte programmatiche/attuative di ciascuna ADISU, in relazione ai nuovi scenari dettati dalla programmazione regionale ed alle relative opportunità.

\* Si tenga presente che l'art.18, del regolamento aziendale di contabilità recita : 4. Ove la regione non trasferisca somme per determinate finalità o ne trasferisca in misura insufficiente per le esigenze aziendali rispetto alle somme dovute, l'ADISU, con delibera del CDA, prima di autorizzare l'anticipazione di cassa, al fine di evitare costi per l'Azienda, può disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo di regola non superiore alla possibile anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 7 del 2002 e dunque per un importo non eccedente un sesto delle entrate iscritte in bilancio. E' possibile superare il detto limite esclusivamente per il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali o per garantire l'espletamento dei servizi indispensabili di funzionamento dell'azienda. 5. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione del CDA e viene deliberato su specifica richiesta del servizio finanziario dell'ente o dal Direttore. 6. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi precedenti, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti relativi alle spese fatte con entrate vincolate viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.

Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 8 pubblicato nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1993, n. 14, e convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 19 marzo 1993, n. 68](#) all'art. 11 stabilisce che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme delle regioni destinate al pagamento delle *retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali* per i tre mesi successivi, al pagamento delle rate dei mutui scadenti nel semestre in corso, nonché le somme specificamente destinate *all'espletamento dei servizi locali indispensabili* quali definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ...".

E' stata inviata nota prot. n. 2473/2013, con la quale il Presidente ha inoltrato ai Dipartimenti regionali Istruzione-Ricerca e Risorse Umane-Finanziarie e Strumentali informativa delle procedura finora seguita di utilizzazione cassa entrate vincolate, allegando il parere dell'Avvocatura prot. n. 13541/2012. Intorno al concetto di entrata vincolata/a specifica destinazione si ricorda che la Corte dei Conti, nella propria risalente deliberazione n. 23 del 23 giugno 1986, ha affermato che: "*Il concetto di entrata a specifica destinazione è un dato legislativo di cui va preso atto e che deroga al tradizionale principio di unità del bilancio, secondo il quale le entrate sono da considerare un tutto inscindibile per cui non può destinarsi un'entrata determinata per far fronte ad una data spesa. Inoltre, in base al principio chiamato dai francesi della "non affectation" tutte le entrate, a prescindere dalla loro origine, vanno a costituire un fondo unico necessario per il soddisfacimento di tutte le spese secondo un criterio di assegnazione globale delle entrate alle spese*".

Da ulteriori approfondimenti tecnici risulta anche la fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n. 347 del 1995 e successive che confermano la valenza del principio cardine della contabilità pubblica dell'assegnazione globale delle entrate alle spese, per effetto del quale tutte le entrate, da qualunque parte provengano, debbono formare una massa inscindibile di mezzi da destinare alle spese iscritte in bilancio. Dunque, le entrate di cui trattasi costituiscono un'eccezione al principio dell'unità di bilancio, in base al quale gli introiti in generale vanno a costituire, a prescindere dalla loro natura, un fondo unico, necessario per il soddisfacimento di tutte le spese pubbliche. Con riferimento al diritto allo studio l'art. 18 del D.lgs. n. 68 del 2012 stabilisce che "*Nelle more della completa definizione dei LEP e di quanto previsto dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, il fabbisogno finanziario necessario per garantire gli*



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 è coperto con le seguenti modalità:

- a) dal fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, appositamente istituito a decorrere dall'anno finanziario 2012 nello stato di previsione del Ministero, sul quale confluiscono le risorse previste a legislazione vigente dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 147, e di cui all'articolo 33, comma 27, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e da assegnare in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni;
- b) dal gettito derivante dall'importo della tassa regionale per il diritto allo studio istituita, ai sensi dell'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dal comma 8;
- c) dalle risorse proprie delle regioni in misura pari ad almeno il 40 per cento dell'assegnazione relativa al fondo integrativo statale.

7. Le risorse di cui al Fondo integrativo statale, finalizzato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso e il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, confluiscono dal bilancio dello stato, mantenendo le proprie finalizzazioni, in appositi fondi a destinazione vincolata attribuiti alle regioni, in attuazione dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Tali risorse sono escluse dalle riduzioni di risorse erariali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Sono fatte salve le riduzioni già concordate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

Si rileva che l'art. 7, comma 1, citato della L.R. n. 7 del 2002 stabilisce che “Tutte le entrate confluiscono nei bilanci regionali senza vincolo di destinazione, salvo quanto sia diversamente stabilito da disposizioni di leggi statali o regionali oppure dai rapporti intercorrenti con il soggetto finanziatore”.

L'art. 38 della L.R. n. 21 del 2002 a proposito della “Tassa regionale per il diritto allo studio”, stabilisce che “1. La tassa regionale istituita con Legge n. 549/95 concernente “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” per l'incremento delle disponibilità finanziarie finalizzate all'erogazione di borse di studio e dei prestiti d'onore agli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, costituisce tributo proprio della Regione Campania. 7. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono iscritti nel bilancio regionale”.

L'Azienda ha disciplinato il tutto con l'art. 18 del Regolamento di contabilità e nel documento approvato con Delibera di CDA n. 94 dell'11.12.2013 avente ad oggetto “Art. 9 del d.l. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'azienda”.

### **INDICATORI DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI APPLICABILI\***

Anno 2013

#### **Transazioni commerciali**

Indicatore 1 (data fattura/data emissione mandato) = giorni 60

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della fattura e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 2 (data atto liquidazione/data emissione mandato) = giorni 7\10

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento

Indicatore 3 (data atto impegno/data emissione mandato) = giorni dipendenti da tipologia di servizio e fornitura e modalità prevista nella procedura

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto Pagamento.

#### **Servizio Interventi non destinati alla generalità degli studenti – Borse studio e Servizi abitativi**



AZIENDA PUBBLICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Indicatore 1 (liquidazioni studenti graduatorie/data emissione mandato) = giorni  $7 \setminus 10$

Tempo medio di pagamento determinato tra la data della liquidazione e la data di emissione del mandato o di avvenuto pagamento.

Indicatore 2 (data atto impegno/data emissione mandato) = giorni dipendenti da trasferimento dei fondi, dai tempi definiti nel bando annuale, dai tempi del procedimento definiti dai regolamenti aziendali

Tempo medio di pagamento determinato tra la data dell'atto di impegno la data di emissione del mandato o di avvenuto Pagamento.

\* Tutti i pagamenti da parte dell'Azienda sono legati ai trasferimenti cassa da parte della Regione Campania e alla relativa autorizzazione fatta dal CDA ai sensi dell'art. 18 del regolamento di contabilità (vedasi sopra\*).





### ***Il Conto consuntivo***

Il documento contabile in rassegna espone il risultato finanziario della gestione dell'anno 2013 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno dell'A.DI.S.U. Ateneo Federico II, Azienda pubblica della Regione Campania per il Diritto allo Studio Universitario.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'A.DI.S.U., Regolamento interno, e per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto alla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo nella sua composizione finale.

### ***Informazioni sul patrimonio***

Premesso che il patrimonio dell'Ente, in base a quanto riportato nei precedenti rendiconti e in base a quanto dichiarato dall'Ente, non comprende beni immobili in quanto quelli posseduti lo sono a titolo oneroso (locazioni), vedi sede centrale, o in comodato d'uso concessi dal demanio regionale o da altri enti ( Regione, Provincia e Comune). Infatti la situazione del patrimonio immobiliare è la seguente.

#### **Residenza De Amicis:**

Proprietà del Comune di Napoli, agli atti c'è una convenzione n. 50509 del 15.06.1982 tra il Comune di Napoli, l'I.A.C.P. e l'Università degli studi di Napoli; con tale convenzione il comune di Napoli consegna l'edificio all'Università degli studi di Napoli. L'art. 6 della convenzione n. 50509 del 15.06.1982 stabilisce che: "le spese di gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria saranno a carico dell'ente che ne deterrà il possesso".

#### **Residenza G. Medici:**

Proprietà della Provincia di Napoli, agli atti ci sono :

Nota prot. n. 733566 del 04/09/2008, assunta al prot. n. 5452 del 09/09/2008, con cui la Regione Campania Settore ricerca scientifica trasmetteva al Presidente del C.d'A. dell'Azienda ADISU Federico II lo schema di Protocollo d'Intesa tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici", approvato con D.G.R. n. 1351 del 06/08/2008, per gli adempimenti di competenza ed al fine di provvedere alla successiva stipula.

Deliberazione n. 31 del 10/09/2008 con la quale il C.d'A dell'A.Di.S.U. Ateneo Federico II approvava lo schema del protocollo d'Intesa per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici" tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II e dava mandato al Presidente per la stipula dell'accordo.

Nota prot. n. 6719 del 09/10/2008 con la quale il Presidente del C.d'A. dell'Azienda trasmetteva alla Regione Campania Settore ricerca scientifica la delibera n. 31 del 10/09/2008.

Delibera della Giunta Provinciale di Napoli n. 621 dell'11.9.2008 che approva il protocollo di intesa, per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici" tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II.

Protocollo d'Intesa per la riqualificazione e la gestione della casa dello studente "G. Medici" debitamente sottoscritto dalle parti interessate tra Regione Campania, Provincia di Napoli, Università degli studi di Napoli Federico II ed A.Di.S.U. Ateneo Federico II ( registrato al prot. n. 8465 del 25.11.20108).

Si tenga presente che il protocollo prevedeva :

- a) che occorre stipulare una convenzione tra gli enti suddetti al fine di regolarne l'intero intervento ( progettazione, fasi attuative, gestione immobile e manutenzione).
- b) che soggetto affidatario della gestione e gestore della casa studente è designato **ADISU Federico II**.
- c) che la Regione acquisito il progetto esecutivo dei lavori si impegnava a considerare l'ammissione a finanziamento dell'opera.
- d) che la Provincia si impegnava a trasferire ad **ADISU Federico II** l'uso gratuito per anni 20 rinnovabili impegnandosi a provvedere ad allestire arredi o al finanziamento borse di studio.
- e) che l'Università si impegnava ad individuare professionisti per la progettazione esecutiva.
- f) che gli enti sottoscrittori si impegnavano a costituire un gruppo di lavoro cui affidare il compito di redarre la convenzione che disciplinasse i rapporti tra le parti.

Si tenga presente infine presente che :

- agli atti dell'ADISU è stata rinvenuta documentazione progettuale relativa a "lavori di adeguamento della struttura abitativa EDISU Napoli 1 Università – Casa dello studente di Portici del settore Genio civile di Napoli dell'Assessorato Regionale Ricerca Scientifica e LL.PP".



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

**Note :** nella deliberazione n. 31/2008 del verbale n. 12/2008 del 10/09/2008 del CDA e' scritto: *".....fu costruito a cura e spese dell'opera universitaria un edificio da adibire a casa dello studente intitolata a g. medici , divenuto con contratto del 22/01/1960 di proprietà della stessa amministrazione provinciale e da quest'ultima dato nell'ambito dello stesso contratto in fitto all'università degli studi di napoli ed in uso all'opera universitaria per la durata di nove anni (contratto poi prorogato di fatto)".* Il contratto del 22/01/1960 none' stato rinvenuto.

### **Residenza A. Paoella:**

Proprietà' della Regione Campania, agli atti ci sono :

Verbale di trasferimento dei beni dell'ex opera universitaria di Napoli alla Regione Campania e contestuale affidamento all'E.DI.SU. Napoli 1 del 3/02/1997. Nel suddetto verbale e' scritto: *"gli immobili sopra descritti vengono presi in possesso dalla Regione Campania nello stato di fatto in cui si trovano, ivi compreso oneri, pesi e servitù attive e passive, nonché gli impianti tecnologici che ne fanno parte integrante".*

### **Sala polifunzionale di Piazzale Tecchio:**

Proprietà' dell'Università' degli studi di Napoli, agli atti ci sono :

Verbale n. 140 del 29/10/1981 di assegnazione della sala in comodato d'uso gratuito da parte dell'Università' degli studi di Napoli all'ex opera universitaria.

**Nota:** l'art. 6 del verbale n. 140 del 29/10/1981 recita: *"il presidente informa il consiglio che la facoltà di ingegneria ha offerto all'o.u. i locali, già utilizzati come mensa, che si trovano al piano stradale del grattacielo della facoltà per utilizzarli quali spazi sociali a favore degli studenti".*

### **Sede di via mezzocannone 14:**

Proprietà' del Demanio dello stato, agli atti ci sono :

Nota prot. 2008.0262029 del 26/03/2008 e successivo sollecito prot. 2009.0298134 del 06/04/2009 del settore Demanio e patrimonio della Giunta Regionale della Campania, inviate al direttore dell'Agenzia del Demanio filiale della Campania e p.c. al Direttore dell'A.di.s.u. al fine di giungere alla firma di una convenzione tra Demanio dello Stato, Regione Campania ed A.di.s.u. federico II.

**Nota:** nella nota prot. 2008.0262029 del 26/03/2008 avente ad oggetto: *"stipula convenzione per locali di via mezzocannone 14" si legge: "...si richiede di poter stipulare con codesta spett.le Agenzia apposito comodato d'uso dei locali di cui all'oggetto al fine di poter, successivamente, stipulare apposito atto con l'a.di.s.u."*

per il dettaglio si rinvia alla Relazione di cui sopra.

### **"Corpo Q" del complesso universitario di Monte Sant'Angelo:**

Proprietà' dell'Università' degli studi di Napoli, agli atti ci sono :

Convenzione rep. 10067 del 1/08/2003 tra l'Università' degli studi di Napoli Federico II, la Regione Campania e l'E.di.s.u. (oggi A.di.s.u. federico ii) ed il verbale di consegna relativo alla suddetta convenzione datato 4/11/2003.

**Nota:** l'art. 7 della convenzione rep. 10067 del 1/08/2003 recita: *"l'Edisu, titolare dell'attività che si svolgerà nell'immobile, resta unico responsabile del rispetto delle norme e dell'attuazione di tutte le procedure previste per la legittima e corretta utilizzazione dei locali per i fini per i quali essi vengono concessi in comodato, ivi comprese le normative previste in materia di sicurezza".*

L'art. 9 della convenzione rep. 10067 del 1/08/2003 stabilisce che: *"la presente convenzione ha la durata di anni diciotto a far data dal verbale di consegna dell'immobile ed è rinnovabile a seguito di espressa determinazione delle parti."*

### **Sede di via De Gasperi 45**

**Proprietà' della Sen immobiliare s.p.a.,** agli atti ci sono :

Contratto di locazione del 3.11.2011 acquisito al protocollo dell'azienda al n. 2011/7690 del 21/12/2011. Per il dettaglio vedere la Relazione.

L'Ente sta faticosamente, per le note criticità dovute alla assenza del personale come rilevate e descritte nella presente Relazione, procedendo ad inventariare i beni mobili acquisiti a titolo patrimoniale come risulta dai verbali aziendali del giorno 17.2.2012 ( prot. n.1954 del 16.3.2012), del 18.6.2012 ( prot. n. 5039 del 27.6.2012) e del 11.7.2012 ( prot. n. 5521 del 12.7.2012 e successivi). Da ultimo nel verbale della produttività per l'anno 2013 del 19.7.2013 ( produttività intermedia), di cui al prot. n. 7314 del 26.7.2013, si desume che il report dei beni da valorizzare è stato ufficialmente approvato unitamente al consuntivo 2012. Per gli acquisti effettuati nell'anno 2013 è stato fatto il report del materiale informatico acquistato nel 2013 e si sta procedendo ad integrarlo con gli ulteriori beni dell'azienda.



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Nel corso degli anni 2012 e 2013 alcuni uffici dell'Azienda sono stati impegnati nel lavoro di ricognizione dei beni mobili esistenti presso le varie sedi dell'azienda e della loro corrispondenza con l'archivio elettronico dell'Inventario tenuto presso il CED. Contemporaneamente è stata avviata l'attività di etichettatura dei beni, mai fatta prima. Tutto il lavoro è stato oggetto di produttività individuale poiché si è trattato di ricostruire lo stato dell'inventario fermo oramai da alcuni anni.

Dunque, da una prima fase assolutamente emergenziale, di estrema confusione e indeterminazione (2011), si è passati ad una seconda fase in cui è stato individuato il percorso e si è cominciato ad analizzare la corrispondenza tra i beni riportati nell'archivio elettronico usato e quelli effettivamente presenti in azienda.

Parallelamente si è cominciato a registrare nel libro degli inventari e ad etichettare tutti i nuovi acquisti (2012 e 2013), adempimento necessario anche ai fini del pagamento delle relative fatture.

Nel tempo numerose attrezzature sono diventate obsolete e non sono state più utilizzate, ma non si è mai provveduto negli anni alla loro eliminazione dall'archivio elettronico dell'Inventario.

Viceversa, per le attrezzature di nuova acquisizione non si è mai provveduto, prima dell'anno 2012, alla relativa registrazione nel detto archivio.

A seguito di questo lavoro oggi è stato raggiunto l'obiettivo di etichettare e registrare nel programma Inventario tutti i beni fisicamente presenti in una delle sedi dell'azienda e risulta da completare il lavoro di ricognizione dei beni elencati nel software e non più utilizzati, cioè depositati nelle varie sedi in attesa di dismissione.

Inoltre, relativamente all'etichettatura, non è stata ancora ultimata la fase di pubblicizzazione delle attrezzature in ciascuna stanza e dell'individuazione formale dei consegnatari.

Occorre oggi raggiungere gli obiettivi finali, non solo nell'ottica della trasparenza e correttezza della procedure di acquisto e tenuta beni, ma anche ai fini della futura valorizzazione dei beni mobili acquistati prima dell'anno 2012 e del conseguente processo di ammortamento.

Per queste ragioni il presente progetto di produttività interveniva sull'**Inventario** con lo scopo di:

- effettuare la ricognizione dei beni presenti nell'archivio elettronico dell'Inventario e non più utilizzati;
- aggiornare laddove occorre la ricognizione dei beni mobili presenti nell'archivio elettronico dell'Inventario e localizzati nelle varie sedi, con l'individuazione formale dei consegnatari.

Nel successivo verbale n. 4 del 10.2.2014, prot. n. 2545 del 24.2.2014, relativo alla produttività finale, il coordinatore dell'obiettivo rilevava che ad oggi, pur risultando oramai a regime l'attività di inventariazione ed etichettatura dei beni dell'azienda, non si è ancora nelle condizioni di procedere alla loro valorizzazione salvo per i beni mobili acquistati già dall'anno 2013 che vengono normalmente inventariati al valore di acquisto. Dal verbale risulta che dal confronto con l'anno 2011 si è passati da una prima fase assolutamente emergenziale, di estrema confusione e indeterminazione, ad una seconda fase in cui è stato individuato il percorso e si è cominciato ad analizzare la corrispondenza tra i beni riportati nell'archivio elettronico usato e quelli effettivamente presenti in azienda. Parallelamente si è cominciato a registrare nel libro degli inventari e ad etichettare tutti i nuovi acquisti, le cui fatture non sono oggi pagate in assenza di tale adempimento. Il tempo purtroppo non gioca a favore, per cui numerose attrezzature sono diventate nel frattempo obsolete e non sono state più utilizzate. Dunque c'è un primo problema da affrontare che riguarda materiale da inventariare e fuori uso che andrebbe dismesso secondo la procedura approvata dal CDA nell'apposito regolamento lo scorso anno. Inoltre figurano beni non fisicamente rinvenuti e viceversa. Per cui probabilmente l'obiettivo era in origine troppo ambizioso. Peraltro non sempre è possibile ricostruire il procedimento amministrativo di acquisto di un bene. Si rileva ancora che nel corso dell'anno 2014 è stata fatta una prima scrematura dei beni registrati ma non rinvenuti presso la sede centrale. Il programma informatico, tuttavia, non consente la loro eliminazione semplice, occorre addivenire ad un atto amministrativo in cui a seguito di istruttoria motivata si dispone di cancellare i beni non più presenti. Tutto questo lavoro è propedeutico alla valorizzazione, che si propone, pertanto, di rimandare all'anno 2014.

Nel frattempo è possibile stimare il patrimonio dell'Ente calcolando le attività e le passività sulla base delle scritture della contabilità finanziaria al 31.12.2013 e contrapponendole. Segue in allegato alla documentazione del Rendiconto lo stato del patrimonio dei beni mobili dell'Azienda con il calcolo del relativo ammortamento.

L'obiettivo dell'Azienda, da perseguire nonostante la mancanza di professionalità stabili in azienda di categoria D e C di cui sopra è quello di dare un valore ai cespiti e ai beni patrimoniali inventariati attraverso una classificazione delle diverse categorie dei cespiti e dei beni dell'Azienda oggetto di



AZIENDA PUBBLICA  
DELLA REGIONE CAMPANIA  
PER IL DIRITTO  
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

FEDERICO II

## Relazione al Conto Consuntivo 2013

mappatura, attraverso l'abbinamento delle fatture in contabilità dei beni liquidati e pagati al Titolo II della spesa. Questo lavoro avviene con grande difficoltà per la mancanza di chiarezza rinvenuta in azienda relativamente ai beni acquistati e alle fatture corrispondenti antecedenti al maggio 2011.



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

### Il Conto consuntivo

Il documento contabile in rassegna espone il risultato finanziario della gestione dell'anno 2013 e la situazione patrimoniale alla data del 31 dicembre dello stesso anno dell'A.DI.S.U. Ateneo Federico II, Azienda pubblica della Regione Campania per il Diritto allo Studio Universitario.

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'iter tecnico che, in conformità della normativa contabile vigente ed applicabile all'A.DI.S.U., Regolamento interno, e per l'espresso richiamo che sul punto viene fatto alla legge regionale di contabilità n. 7 del 30 aprile 2002, è stato posto alla base della formazione del conto consuntivo nella sua composizione finale.

### Il conto del bilancio

Come previsto dall'art. 47 della legge regionale di contabilità, il conto del bilancio, espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la struttura del bilancio di previsione. Pertanto, in esso trovano espressione, classificati negli stessi termini del detto bilancio di previsione, le entrate di competenza dell'esercizio 2013 riportate dal bilancio a titolo definitivo e quelle che hanno perfezionato il loro iter conclusosi con la fase dell'accertamento, così come le spese previste in via definitiva e quelle sulle quali è stata realizzata la fase dell'impegno.

Nel presente conto del bilancio trovano luogo anche gli accertamenti di entrata e gli impegni di spesa riguardanti i residui dei precedenti esercizi, risultando effettuata nel corso del 2013 la gestione dei residui che qui viene rappresentata.

Tale conto espone, in definitiva, un risultato che si compendia in un avanzo di amministrazione di euro 7.656.889,52 che trova la sua corrispondenza nei termini seguenti:

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio	euro	7.050.083,06
Riscossioni in conto competenza	"	3.786.680,77
Riscossioni in conto residui	"	17.227.052,37
Pagamenti in conto competenza	"	- 6.628.368,45
Pagamenti in conto residui	"	- 8.364.896,99
Fondo di cassa a fine esercizio	"	13.070.550,76
Residui attivi provenienti dalla competenza	"	22.110.543,98
Residui attivi di formazione 2012 ed ante	"	4.609.840,64
Residui passivi provenienti dalla competenza	"	14.707.405,23
Residui passivi di formazione 2012 ed ante	"	17.426.640,63
<b>Risultato di amministrazione</b>	"	<b>7.656.889,52</b>

Si tenga presente che la disciplina dell'avanzo di amministrazione è riportato all'art. 44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002 secondo il quale " 3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione può avvenire soltanto quando ne sia dimostrata l'effettiva disponibilità con l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente".

Si riporta qui la tabella della proposta della applicazione che avviene secondo le modalità e le norme di riferimento riportate nel documento allegato e definito "REVISIONE RESIDUI ATTIVI E PASSIVI".

### APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

#### Art.44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002

Capitolo di provenienza 2013	Capitolo di destinazione 2014	Importo
Impegno n. 37/2013 sul cap. 18 "Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 1.840,94
Impegno n. 36/2013 sul cap. 19 "Fondo miglioramento servizi"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 150.943,24
Incasso accertamento n. 3\2013 cap. n. 82	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo"	€ 20.462,05



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

	miglioramento servizi anno precedente"	
Economie sui Capitoli 24, 66, 72 confluiti in avanzo	Capitolo 22 di nuova istituzione, con descrizione: "Piano di razionalizzazione ex art. 16 commi 4-6 del D.l. n. 98/2011 per Fondo miglioramento servizi"	€ 35.500,00
Impegno n. 423/2010 sul cap. 224 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	Capitolo 231 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	€ 585.259,00
<b>Totale avanzo applicato</b>		<b>€ 794.005,23</b>

Come è agevole rilevare dalla composizione del conto consuntivo, per ciascun capitolo sono indicati:

- per l'entrata: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per la spesa: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio;
- per i residui attivi: gli accertamenti effettuati con la indicazione delle entrate riscosse e di quelle da riscuotere nel futuro esercizio;
- per i residui passivi: gli impegni assunti con la distinzione di quelli ancora da pagare alla fine dell'esercizio.

### Lo stato di previsione dell'Entrata

Si ricorda che il bilancio di previsione di competenza, in seguito alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2013<sup>1</sup>, prevedeva per l'esercizio in rassegna entrate per complessivi euro 28.091.861,89.

Le entrate sono costituite:

- ✓ il Titolo 1 - entrate derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio; - viene indicato per memoria, ma non presenta stanziamenti.
- ✓ da euro 23.930.765,92 (Titolo 2) da entrate provenienti dal bilancio della Regione Campania;
- ✓ da euro 1.139.410,00 (Titolo 3) da entrate proprie dell'A.DI.S.U.;
- ✓ da euro 0,00 (Titolo 4) da entrate da alienazioni, da riscossioni di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- ✓ il Titolo 5 - entrate da prestiti e mutui - viene indicato per memoria, ma non presenta stanziamenti;
- ✓ da euro 3.021.685,97 (Titolo VI).

A consuntivo, e sulla base dei provvedimenti regionali di assegnazione, risultano accertate:

- ✓ per il Titolo 2 (entrate da bilancio regionale) sul totale di euro 23.930.765,92 risultano accertati euro 23.930.765,92;
- ✓ per il Titolo 3 (entrate proprie) sul totale di euro 1.139.410,00 risultano accertati euro 633.633,09;
- ✓ per il Titolo 4 (entrate da alienazioni e rimborsi) sul totale di euro 0,00, non risultano accertamenti;
- ✓ per il Titolo 6 "contabilità speciali", le entrate previste in euro 3.021.685,97, sono state influenzate attraverso l'accertamento per euro 1.332.825,74.

In definitiva, le entrate complessivamente accertate in conto competenza (escluso naturalmente l'avanzo di amministrazione) ammontano complessivamente ad euro 25.897.224,75, risultano inferiori di quelle iscritte in sede previsionale ( euro 28.091.861,89 ) per euro 2.194.637,14 e sono riassunte nella tabella che segue, nella quale vengono altresì indicati i dati relativi alla riscossione delle anzidette entrate che evidenziano, a fronte di un importo complessivamente riscosso di euro 3.786.680,77, la formazione di residui attivi conseguenti di euro 22.110.543,98.

Entrate	Previsio ni definitive	Accerta mento	Risco ssione	Residui
<b>Titolo I</b>				

<sup>1</sup> Tutte le variazioni di bilancio effettuate al Bilancio di previsione 2013 nel corso dell'esercizio medesimo, sono riportate nell'apposita sezione del conto consuntivo 2013.



Entrate derivanti dal gettito di tributi della Regione Campania devoluti all'ADISU	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Titolo II</b> Entrate derivanti da contributi e trasferimento fondi di parte corrente dal bilancio della Regione Campania	<b><u>765,92</u></b>	<b><u>765,92</u></b>	<b><u>.230,11</u></b>	<b><u>.535,81</u></b>
<b>Titolo III</b> Entrate extratributarie derivanti dalle attività e da rendite patrimoniali	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>.09</u></b>	<b><u>8,27</u></b>	<b><u>4,82</u></b>
<b>Titolo IV</b> Entrate da alienazioni trasformazione di capitali da riscossione di crediti e da trasferimenti in c/ capitale	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Titolo VI</b> Contabilità speciali	<b><u>85,97</u></b>	<b><u>25,74</u></b>	<b><u>.722,39</u></b>	<b><u>103,35</u></b>
<b>Totale Titoli Entrate</b>	<b><u>861,89</u></b>	<b><u>224,75</u></b>	<b><u>.680,77</u></b>	<b><u>.543,98</u></b>

### Lo stato di previsione della Spesa

Il bilancio di previsione presenta un ammontare di spese complessivo in conto competenza, in seguito alle variazioni apportate nel corso dell'esercizio 2013 (vedi sezione sulle variazioni di bilancio) di euro 28.091.861,89, articolate in 4 Titoli:

- ✓ Titolo 1 – Spese per i servizi generali e spese per beni per il funzionamento dell'ente, con una previsione definitiva di euro 24.937.185,30;
- ✓ Titolo 2 – Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario, con una previsione definitiva di euro 132.990,62;
- ✓ Titolo 3 – Oneri non ripartibili, con una previsione definitiva di euro 0,00;
- ✓ Titolo 4 – Uscite per contabilità speciali, con una previsione definitiva di euro 3.021.685,97;

In sede consuntiva le spese impegnate sono state di euro 21.335.773,68 essendo così state registrate economie pari ad euro 6.756.088,21.

Le contabilità speciali, alla spesa, risultano impegnate per euro 1.329.989,74 e pagate per euro 1.068.991,69 ed hanno generato un residuo passivo di euro 260.998,05.

Nella tabella di sintesi che segue vengono riportate le appena descritte risultanze.

Spese	Previsi oni definitive	Impeg no	Pagam ento	Residui
<b>Titolo 1</b> Spese per i servizi generali e spese per beni per il funzionamento dell'ente	<b><u>24.937.185,30</u></b>	<b><u>19.896.607,75</u></b>	<b><u>5.509.372,29</u></b>	<b><u>14.387.235,46</u></b>
<b>Titolo 2</b> Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario	<b><u>132.990,62</u></b>	<b><u>109.176,19</u></b>	<b><u>50.004,47</u></b>	<b><u>59.171,72</u></b>
<b>Titolo 3</b> Oneri non ripartibili	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>Titolo 4</b> Uscite per contabilità speciali	<b><u>3.021.685,97</u></b>	<b><u>1.329.989,74</u></b>	<b><u>1.068.991,69</u></b>	<b><u>260.998,05</u></b>
<b>Totale titoli spese</b>	<b><u>28.091.861,89</u></b>	<b><u>21.335.773,68</u></b>	<b><u>6.628.368,45</u></b>	<b><u>14.707.405,23</u></b>

### Titolo 1 - Spese per i servizi generali e spese per beni ed investimenti per il funzionamento dell'ente

In tale titolo sono previste le spese relative ai programmi istituzionali coincidenti con le singole funzioni obiettivo. È l'aggregato di spesa principale e più rilevante.

Si riporta di seguito il dettaglio delle spese a consuntivo delle singole funzioni obiettivo.

#### ✓ Spese di funzionamento (funzione obiettivo 5)

La voce principale di spesa è quella del personale dipendente, compresi gli oneri per il consiglio di amministrazione, per il collegio dei revisori e per il nucleo di valutazione, spesa coperta integralmente dai corrispondenti finanziamenti regionali e da rimborsi relativi alle competenze accessorie anticipate al personale dell'Ente comandato presso altri organismi o enti regionali.

Tali spese sono iscritte alla UPB 2, alla UPB 5 e alla UPB 8.

L'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 5.643.470,00; a consuntivo, risulta impegnato per complessivi euro 5.177.490,41 e pagato per complessivi euro 3.392.251,74; la economia di spesa registrata è di euro 465.979,59, mentre i residui passivi generatisi ammontano a complessivi euro 1.785.238,67.

Per quanto riguarda invece l'intera funzione obiettivo 5, che include anche spese per il funzionamento degli uffici, spese di consumo, spese per prestazioni professionali e di consulenza, imposte e tasse, acquisto di mobili e arredi, spese di gestione del sistema informativo e spese per informazione e comunicazione istituzionale, l'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 8.051.554,88; a consuntivo risulta impegnato per euro 6.367.774,11, generando economie complessive per euro





## Relazione al Conto Consuntivo 2013

1.683.780,77. I pagamenti effettuati risultano essere pari ad euro 4.060.067,94, generando residui passivi per euro 2.307.706,17.

✓ *Spese per la fornitura di servizi vari a studenti (funzione obiettivo 10)*

L'aggregato di spesa più consistente per questa funzione obiettivo è sicuramente la fornitura di servizi di ristorazione, seguito a ruota dalla fornitura di servizi residenziali. Altre tipologie di spese previste sono la produzione di dispense universitarie e di gestione delle sale polifunzionali.

Per questa funzione obiettivo l'ammontare complessivamente previsto è stato di euro 1.767.199,86; a consuntivo risulta impegnato per euro 1.368.604,26 generando economie per euro 398.595,60. I pagamenti effettuati risultano essere pari ad euro 949.791,85, generando residui passivi per euro 418.812,41.

✓ *Spese per borse di studio (funzione obiettivo 15)*

Relativamente alle spese per l'erogazione delle borse di studio è opportuno evidenziare che lo stanziamento suddetto, nello specifico la UPB 38, trova copertura con i relativi stanziamenti dei capitoli 12, 18 dell'entrate e da entrate proprie dell'ADISU.

Lo stanziamento iniziale definitivo di tale UPB è stato pari ad euro 12.078.220,00, impegnato per euro 12.078.220,00, pertanto tale UPB ha generato economie per euro 0,00. L'importo pagato nel corso del 2013 è pari ad euro 499.512,50, generando residui passivi per euro 11.578.707,50.

La funzione obiettivo 15 include anche la UPB 41 - Spese per contributi vari - che presente uno stanziamento definitivo di euro 0,00.

✓ *Spese a sostegno di attività culturali (funzione obiettivo 25)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento di euro 0,00, non risultano impegni e pertanto genera economie per l'intero importo.

✓ *Interventi vari di assistenza diretta e straordinaria per casi particolari (funzione obiettivo 30)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento pari a 0,00.

✓ *Spese per collaborazione part-time a studenti (funzione obiettivo 35)*

Tale funzione obiettivo presenta uno stanziamento pari a 82.009,38.

✓ *I fondi di riserva (funzione obiettivo 40)*

Nel presente consuntivo i fondi di riserva (per le spese obbligatorie, per le spese impreviste e per eventuali compensazioni per minori introiti), hanno costituito economia nel loro ammontare complessivo di euro 3.083,77.

### **Titolo 2 – Interventi istituzionali per l'attuazione del diritto allo studio in ambito universitario**

La funzione obiettivo 5 è relativa alle spese di funzionamento, nello specifico spese per manutenzione straordinaria della sede centrale e spese per l'informatica. In sede previsionale furono stanziati in bilancio complessivi euro 40.000,00. L'importo impegnato per complessivi euro 32.943,56 generando economie a consuntivo per euro 7.056,44.

A fronte dell'indicato importo impegnato, risultano effettuati pagamenti per euro 21.294,71 e conseguentemente si sono generati residui per euro 11.648,85.

### **Titolo 3 – Oneri non ripartibili**

Per tale titolo risultano stanziati euro 0,00.

### **Titolo 4 – Contabilità speciali**

Tale titolo, trattandosi di partite di giro, prevede come è naturale lo stesso stanziamento della medesima sezione delle entrate e pari ad euro 3.021.685,97.

### *La gestione dei residui*



## Relazione al Conto Consuntivo 2013

Per i **residui attivi** formati negli anni di gestione precedenti al 2013, deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 21.893.260,11.

Alla fine dell'esercizio, al netto delle riscossioni effettuate, l'ammontare dei residui attivi (di formazione degli anni dal 1999 al 2012) da riportare a nuovo ammonta a euro 4.609.840,64.

Nel complesso, quindi, tenendo anche conto dei residui attivi di formazione dell'anno 2013, il valore complessivo degli stessi ammonta ad euro 26.720.384,62

Sul versante della gestione dei **residui passivi** formati negli anni precedenti deve osservarsi che i residui complessivamente iscritti ammontavano ad euro 26.930.303,89. Alla fine dell'esercizio, al netto dei pagamenti effettuati, l'ammontare netto dei residui passivi (di formazione degli anni dal 2004 al 2012) da riportare a nuovo ammonta a euro 17.426.640,63.

Volendo seguire più in dettaglio la gestione dei residui attivi e passivi, si rimanda all'apposita sezione del Conto Consuntivo che riporta il dettaglio dei residui classificati per anno e per capitolo.



**APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE  
AVANZO VINCOLATO  
Art.44, comma 3, della L.R. n. 7 del 2002**

<b>Capitolo di provenienza 2013</b>	<b>Capitolo di destinazione 2014</b>	<b>Importo</b>
Impegno n. 37/2013 sul cap. 18 "Fondo per la remunerazione di prestazione di lavoro straordinario"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 1.840,94
Impegno n. 36/2013 sul cap. 19 "Fondo miglioramento servizi"	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 150.943,24
Incasso accertamento n. 3\2013 cap. n. 82	Capitolo 21 di nuova istituzione, con descrizione: "Economie da Fondo miglioramento servizi anno precedente"	€ 20.462,05
Economie sui Capitoli 24, 66, 72 confluiti in avanzo	Capitolo 22 di nuova istituzione, con descrizione: "Piano di razionalizzazione ex art. 16 commi 4-6 del D.l. n. 98/2011 per Fondo miglioramento servizi"	€ 35.500,00
Impegno n. 423/2010 sul cap. 224 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	Capitolo 231 "Spese borse di studio a.a. 2010/2011"	€ 585.259,00
<b>Totale avanzo applicato</b>		<b>€ 794.005,23</b>